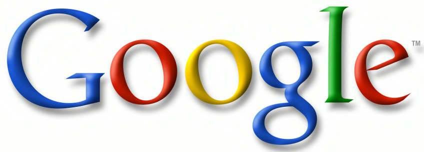






LE
PARROCCHIE FRANCESCANE
IN
DALMAZIA

DEL

P. GIOVANNI MARKOVIĆ



ZARA
Tipografia „Kat. Hrv.“
1885.

Ad N. 50.

Imprimatur

Datum Sinji die 23 Februarii 1885.

P. Josephus Paić
Min. Provincialis.

INTRODUZIONE.

Origine e vicende della provincia francescana del SS. Redentore in Dalmazia.

Nella nota età di ferro di quella provincia settentrionale della penisola balcanica che appellasi Bosnia, quando l' eresia dei bogomili aveva potentemente inoculato il veleno delle perverse sue dottrine nelle vene di tutta quanta la nazione; di maniera che i regnanti, gli ottimati, i dignitarii dello stato colla grande maggioranza del popolo ormai le appartenevano: quando, ohimè, il capo stesso della chiesa cattolica, il vescovo bosnese, passato nel campo nemico, con aria di soddisfazione poteva tollerare che nei templi della sua vasta diocesi non echeggiassero più le lodi del vero Dio [1]; quando il grido alla crociata contro gli eretici bosnesi, che il pontefice Onorio III, a mezzo del legato Aconcio (1222), aveva diretto

---

[1] Rački: Bogomili i Patareni, Rad Jugosl. Akad. VII, p. 151.

alla Croazia e alla Dalmazia, era rimasto senza effetto [1]: a dir breve, quando la Bosnia era divenuta terra patarena, nè, per parte degli uomini, eravi chi valesse salvare la vera fede in quelle contrade, i figli del serafino d'Assisi, informati alla scuola del proprio santo fondatore, con una ardente carità nel cuore, colla croce civilizzatrice in mano, veri campioni della religione e della cristiana civiltà, dalla contermine Dalmazia, a piè nudi, come gli apostoli, fiduciosi si fanno avanti sopra quel terreno, che le memorie di quel tempo descrivono come inaccessibile e tutto ingombro di bronchi, di spine e di ortiche [2].

Il conte di Usora Sebislavo, l' unico dei magnati bosnesi conservatosi fedele alla religione avita, e che perciò meritossi il magnifico elogio di papa Gregorio IX (1236), ch' egli era *un giglio fra le spine* [3], accolse lietamente i nuovi operai evangelici [4].

Come una volta gli apostoli di Gesù Cristo, i francescani poveri di mezzi materiali, sprovvisti perfino del necessario all' esistenza, ma ricchi di virtú e fidenti in Dio, si diedero con tutto il fervore a dissodare e ingentilire quel campo inselvatichito, e a coltivare l' abbando-

---

[1] Ibid. p. 147.

[2] Batinić: Djelovanje Franjevaca u Bosni, Sv. I, p. 28.

[3] „Te igitur, qui... inter principes Bosnensis diocesis infectos macula heretice pravitatis existis quasi lilium inter spinas“: Klaić, Poviest Bosne, p. 72.

[4] Fabianich: Storia dei Frati Minori, Vol. I, p. 41.

nata vigna del Signore [1]; ed a loro senza dubbio volle alludere Bela IV, quando nel 1244, lagnandosi dello stato religioso di quel paese, diceva che la vera religione non aveva che pochi zelatori [2]. — Da quell' epoca non si può pensare alla Bosnia che il pensiero tosto non corra a loro.

Frattanto per continuare con miglior successo l' opera dell'apostolato e conquistare quel terreno che a palmo a palmo lor veniva conteso dall' eresia, era indispensabile di fabbricare senza indugio chiese e conventi: nè tanto perchè questi e quelle fossero rifugi e case di vita cenobitica, quanto centri di azione e, se lice così dire, munizioni necessarie a spingersi sempre avanti sopra quel vastissimo campo di battaglia.

Quanti sudori, quanti sagrifizii ciò loro avesse costato, solo Iddio può saperlo. Ma Dio ha voluto benedire i lor conati; ed i monasteri, poveri sì, più simiglianti a capanne che non a edifizii, con una rapidità che ha dell' incredibile, quasi per incanto, sorgevano in tutta la Bosnia. Onde, se le memorie consultate dal rinomato annalista Wadingo non sono infondate, i francescani bosnesi già l' anno 1235 avrebbero costituito una particolare custodia [3]: la quale dilatando di giorno in giorno i proprii confini,

---

[1] Farlati: Illyr. Sac. T. IV, p. 41: „Hi siquidem (franciscales) sub ipsa hujus sacri Ordinis primordia hanc Christi vineam.... excoluere".

[2] „Attendentes in Bozna haereticorum perfidiam admodum invaluisse seu pullulasse ita, quod pauci invenirentur in partibus illis verae fidei zelatores": Rački, l. c. p. 158.

[3] Annales Minorum, ad an. 1235, n. 30.

sarebbe tanto cresciuta in un quarto di secolo, che nel capitolo di Narbona (1260), presieduto da s. Bonaventura, avrebbe avuto il nome di prima Vicarìa dell' ordine, divisa in otto custodie.

Nel secolo XV l'ordine francescano in Bosnia aveva raggiunto l'apogeo della sua gloria. Dall' un lato i confini della vicaria erano la Drina, la Drava e il mare adriatico sino all' imboccatura della Bojana; ond' ella abbracciava quasi tutta l' odierna Croazia, la Slavonia, la Bosnia, l' Erzegovina, la Dalmazia e l' Albania; dall' altro, la sua instancabile attività a vantaggio della chiesa e della vera religione avevale fatto acquistare un' altissima rinomanza in tutto il mondo cristiano e meritatole la stima e la benevolenza dei romani pontefici. Eugenio IV pubblicamente encomiava i religiosi bosnesi, e diceva ch' erano dessi *il muro di difesa della casa del Signore ed i veri operai evangelici, che adopravansi con tutte le proprie forze a propagare la vera fede e a sradicare le perniziose dottrine dell' eresia* [1]. Pertanto, affine di rimunerarli in qualche modo e far conoscere sino a qual punto giungeva la fiducia che lor donava la Sede apostolica, creava inquisitori della fede tutti i loro vicarii (superiori provinciali), dichiarando che nessuna autorità, inferiore a quella dei romani pontefici, avrebbe potuto impedirneli nell' esercizio

[1] „Qui, ut celebris famaque publica insinuabat, se murum facientes pro domo Domini et orthodoxae fidei propagatione, ad confundendas eliminandasque hujusmodi haeresis superstitiones opem et operam efficaces solertius adhibere": Theiner, Monum. Slavor. Merid. T. I, p. 394-395.

di sì delicato ministero [1]. Nell'interno poi del regno, come da antichi documenti rilevasi [2], i religiosi avevansi guadagnato l'amore e la piena fiducia del popolo, la stima e la venerazione dei grandi, il rispetto e le simpatie della corte. Gli stessi bogomili, vinti dall'esemplarità del loro vivere e dalle attrattive della povertà evangelica che professavano, non avevano per essi che sentimenti di stima e di ammirazione.

Ma il secolo XV era ancora feracissimo di sventure e di guai per i francescani della Bosnia. Tvrtko II (1421-1443), che sotto un esteriore cattolico nutriva sentimenti da patarino, osteggiavali più o meno apertamente [3]. Sotto il suo regno poi, i turchi che irruppero nella Bosnia e menarono orribile sterminio di quella cristianità, ebbero, come si legge in una lettera di Eugenio IV del 7 Dicembre 1437, ad appianare al suolo sedici lor chiese e conventi [4]. E non appena poterono rifarsene sotto il regno di Stefano Tommaso Ostojić (1441-1446), il quale di ostinato bogomilo erasi fatto sincero e fervente cattolico ed efficacemente ne li protesse, ecco che Maometto II con

---

[1] „Motu proprio dilectum filium Fabianum de Bachia Vicarium dicte vicarie et illius successores... inquisitorem heretice pravitatis... perpetuo fecimus, constituimus et etiam deputavimus“ : Ibid.

[2] Miklošić: Monum. Serb., presso Batinić, p. 125-126.

[3] Fabianich: p. 180-183.

[4] „Hinc est, quod nos dilecti filii Jacobi.... vicarii Bosne, asserentis circa XVI ecclesias et domos fratrum dicti ordinis spatio duorum annorum ab inhumanissimis Turcis.... destructas et combustas fuisse“ : Theiner, p. 375.

un esercito di 150.000 uomini invade la Bosnia (1463) ed in otto giorni s' impadronisce di settanta città e luoghi forti, fa prigioniero il re Stefano Tomašević, mette a fil di spada migliaja e migliaja d' infelici cristiani senza distinzione di età, sesso o condizione, e devasta tutto il paese con eccidio, che raro è a trovarne simile nella storia. Gran parte dei francescani, mentre col crocifisso in mano animavano i cristiani alla pugna, perirono in quella guerra di esterminio. Le loro chiese e cappelle, egualmente che i lor trentadue conventi, tutti fino ad uno, furono incendiati ed atterrati [1].

Intanto quei di loro che rimasero superstiti, ed eransi qua e là appiattati, poichè fu alquanto sedato il furore delle soldatesche di Maometto, uscirono dai proprii nascondigli, ed il provinciale, fra Angelo Zvizdović, porse loro ammirando esempio di fortezza e di eroica annegazione.

Maometto bivaccava ancora nella campagna di Milodraž (distretto di Fojnica), quando fra Angelo volle essere condotto davanti a lui affine di perorare la causa dei cristiani. Ammesso al cospetto del conquistatore, gliene parlò con tal fuoco di eloquenza, con tal nerbo di ragioni, che Maometto, il cui nome solo faceva tremare tutto il mondo incivilito, ne fu vinto e rilasciò allo Zvizdović ed a' suoi confratelli il seguente diploma, col quale accordavasi ai cristiani della Bosnia la libertà di esercizio della propria religione: „Da me che sono il sultano Mehemet

---

[1] Wadingus; ad ann. 1463, n. 13.

„Chan, a tutti i nobili e non nobili a' quali spetta, a „tutti si fa sapere, che i religiosi bosnesi latori di questo „diploma godono della particolare ed altissima mia grazia, e „ch' è mio comando, che ai medesimi ed alle lor chiese „nessuno debba arrecare qualsiasi molestia; onde, senza „timore di sorta, possano abitare nelle mie provincie e „stati. Quelli che sono fuggiti e ritornano, sieno sicuri „ed inviolabili... Io accordo libertà perfetta alle loro „persone, ai lor beni e chiese, come pure alla gente che „eventualmente sarebbero per condurre da paesi stranieri.... „Emanando questo comandamento, lo confermo col giu„ramento più solenne ecc. ecc.“ [1]. L' originale di questo Ahd-name conservasi tuttora nell' archivio del convento di Fojnica.

Alle tante calamità che subirono in quella guerra i francescani della Bosnia, tennero dietro umiliazioni per parte di stati cristiani. La repubblica di Ragusa volle sottrarre alla vicaria bosnese i conventi del proprio territorio e formarne vicaria indipendente. Pio II è vero vi si ebbe opposto (1464). Ma il senato inviava l' anno seguente al suo successore Paolo II i proprii oratori; ed allegando i pericoli, ai quali andrebbe incontro la repubblica, e i danni immensi che sarebbero provenuti al suo commercio, esteso in tutti i dominii turchi, massime nei paesi limitrofi, quando ai francescani sudditi del sultano continuasse a essere lecito di rifugiarsi nel territorio ra-

[1] Batinić: p. 132.

guseo, ottenne da questo pontefice l' erezione della vicaria di Ragusa, immediatamente soggetta al Generale dell' ordine. L' esempio fu seguito in parte dal governo della repubblica veneta, il quale tolse ai religiosi bosnesi (1467) i conventi di Novegradi, Uliano, Pasmano, Crappano, Curzola e Spalato alle paludi [1].

Ora alla vicarìa bosnese non rimaneva in Dalmazia che la *custodia* della Cetina, la quale sommava sei conventi: Cetina, Clissa, Scardona, Visovac, Knin e Karin. Ben presto però ebbe il convento di Zaostrog (1468), indi quello di Macarsca, che nel 1518 veniva destinato a residenza dei vescovi di quella città, mentre la sua chiesa diventava cattedrale [2]. Piú tardi potè fondare i conventi di Živogošte, di Sebenico (S. Lorenzo), di Sinj e di Almissa [3].

Dopo le vicende che abbiamo menzionato, i francescani bosnesi ripigliavano con maggior lena che mai l'opera civilizzatrice e cristiana in quella terra che la provvidenza loro aveva affidato. Dall'epoca dell' Ahd-name (1463), come dice uno storico moderno [4], furono essi l' unico scudo di salvezza a tutta la nazione credente in Cristo; e fu merito loro se nella Bosnia non perissero affatto la religione e il nome cristiano. Anche il Farlati rende loro

---

1 Fabianich: p. 225-226.

2 „Idem coenobium, ut domicilium esset Episcopi Macarensis, ac templum loco aedis cathedralis ad pontificales functiones obeundas, decretum est": Farlati, I, p. 191-192.

3 Lulić: Stato della provincia del SS. Red. p. 24-42.

4 Klaić: Op. cit. p. 340.

questa giustizia. „Alla indefessa vigilanza, egli dice, alle „premurose ed assidue cure, alle apostoliche fatiche dei „padri minori osservanti si deve tutto ciò che di cristiano „conservossi nella Bosnia venuta in potere dei turchi: imperocchè, fuggitisene via tutti gli altri operai evangelici,... „eglino soli, punto atterriti dai pericoli, nè sopraffatti da „travagli, ebbero animo di durare costanti nella cura e „custodia del gregge del Signore“ [1].

Figlia di madre tanto insigne e gloriosa, la provincia del Santissimo Redentore, come corpo per sè esistente ed autonomo, ebbe origine nel 1735.

Siaci lecito di accennare le cause prossime e rimote della sua separazione dalla provincia bosnese.

La sconfitta toccata ai turchi sotto le mura di Vienna (12 Settembre 1683), poi i successi degli austriaci nell' Ungheria e Slavonia sotto il comando del generale Lesle, ed i felici fatti d' armi dei dalmato-veneti in Dalmazia attirarono sui cristiani della Bosnia un' iliade di sventure e di mali. Il fanatismo musulmano destatosi in tutta l'eb-

---

[1] „Post Bosinam amissam christiana incolarum institutio et rerum sacrarum procuratio devolu'a est ad Patres Franciscanos, qui etiamnum apud eas gentes parochorum officio funguntur: ceteris enim rei christianae curatoribus abeuntibus, illi soli nullis incomodis, aut periculis deterriti, in ea, quam susceperant, cura et custodia gregis dominici constantissime perseverarunt... Quocirca quidquid reliquum est in Bosina christiani nominis ac religionis, id omne attribuendum est indefessae vigilantiae et sollertiae, assiduis curis, et apostolicis laboribus Patrum Minorum S. Francisci, quibus ab observantia cognomen est“: IV, p. 74.

brezza del suo selvaggio furore, la persecuzione in breve tempo diventò generale. In ispecial modo venivano presi di mira i francescani, accusati di segreti maneggi presso le corti cristiane a danno della mezzaluna. La rabbia poi non ebbe verun ritegno, quando si venne a sapere che uno di loro, il vescovo fra Nicolò Ogrančić, dopo apparecchiata l'insurrezione di tutta la Bosnia, travestito da mendicante, nella primavera del 1684 erasi recato a Linz, dove allora trovavasi la corte imperiale, ed aveva sollecitato l'imperatore Leopoldo a occupare la Bosnia, e quindi era rimasto in Slavonia coll' esercito del generale Lesle a fare le parti di buon pastore e di prode soldato [1]. I religiosi perciò furono costretti di abbandonare alla licenza dei nemici della croce le chiese ed i conventi di Sutiska, di Srebrnica (Argentina, donde il nome della loro provincia), di Olovo, di Rama, di Visoki ed altri. Ai cristiani unica àncora di salvamento era lo spatriare da quella terra divenuta fatale. Immigravasi quindi in Croazia e in Dalmazia. Ed era da vedere il miserando spettacolo di masse d' uomini e di donne, di fanciulli e di vecchi, guidati dai loro spirituali pastori, dai francescani, poveri al pari di loro, a domandare alle nazioni cristiane il tozzo di pane e il tetto.

Le emigrazioni seguirono sopra larga scala. Oltre a cinque mila famiglie, in più fiate, emigrarono sotto la

---

1 Batinić: Sv. II, str. 159—160.

guida dei religiosi di Rama [1]. Due mila famiglie condusse il solo padre Francesco Marinović [2], mille il p. Simone Brainović, guardiano del convento di Visovac, quattro mila

---

[1] Le famiglie condotte dai religiosi di Rama calarono nella pianura della Cetina e mano mano popolarono le odierne parrocchie di Zasijok, Bitelić, Bajagić, Gala, Otok, Ruda, Grab, Čačvina, Tijarice, Aržano, Voštane, Strizirep, Svib, Vojnić, Trilj, Turjaci, Hrvatci, Potravlje, Sinj, Dicmo, Dugopolje, Prugovo, Konjsko, Muć, Ogorje, Brštanovo, Lećevica, Prgomet, Bristivica, Blizna, Ljubitovica, Suhidol, Visoka, Nevest, Radošić e Črvljevo. Molte di quelle famiglie stabilironsi eziandio a Spalato ed accrebbero il commercio e il lustro della stessa città, come ne fa fede il seguente atto del Municipio di Spalato del 1723: „La magnifica Comu„nità di Spalato, accompagna con ample e vere attestazioni „questa nuova famiglia (dei religiosi di Sinj) ben cono„scendo i vantaggi, che risultano a questa Città, dove ri„trovandosi tante famiglie bosnesi, *che accrebbero il com„mercio ed il lustro di questo recinto*, con la fabbrica di „case ed esercizio di mercanti nelle botteghe, saranno trat„tenuti da questa parte dal comando e consolazione spi„rituale, che provano nel ricevere i SS. Sacramenti da quei „religiosi, nelle braccia dei quali, per dir così nacquero „al mondo e rinacquero al cielo, quando erano in Bosnia „sotto il giogo turchesco" (Archiv. del Conv. di Sinj). Anche l'arcivescovo Cupilli (12 maggio 1718) dice, che i religiosi „con sollecitudine più che paterna ridussero in luogo „di sicurezza verso il mare le famiglie raminghe e spa„ventate, le quali prive di una sollecita vigilanza, sarebbero „rimaste preda infelice del ferro e delle catene dei barbari" (Ibid. Stampa al laudo ecc. p. 52).

[2] Leggiamo nel Necrologio della provincia del SS. Redentore Signii (5 Januarii 1705) corpus r. p. Francisci Marinović a Mostar, qui una cum R. P. Thoma Knežević a Rasno e jugo turcico in locis Potravje, Muć Velim et aliis adjacentibus incolarunt fere bis mille familias:" Archiv. del conv. di Sebenico — S. Lorenzo.

i religiosi del convento di Zaostrog, a non far cenno di altri [1].

Era naturale che i turchi, i quali di mal occhio vedevano coteste emigrazioni, divampassero di maggior sdegno contro i religiosi, promotori delle medesime. Laonde a quelli che una volta avessero varcato il confine, era minacciata la ira pubblica e privata, dove mai potesse raggiungerli. A coloro pertanto che trovavansi ormai nei conventi e nelle parrocchie del territorio dalmato, soggetto a Venezia, era reso impossibile il ritorno, o il passaggio in Bosnia. Tale stato di cose creava un muro divisorio tra le due parti della religiosa provincia.

A rendere quella divisione di giorno in giorno viepiù profonda, aggiungevansi le operazioni guerresche, onde in quel torno di tempo la Dalmazia fu il teatro, e che incominciarono coll' assedio della fortezza di Sinj (1685) e durarono, senza interruzione, fino al trattato di Carlovitz (26 Genn. 1699). E perchè i turchi non dissimulavano i proprii rancori per le subìte disfatte, e andavano alacremente apparecchiandosi al riacquisto delle posizioni perdute, la stessa pace di Carlovitz giovò poco a rendere più libera la comunicazione tra i francescani della Bosnia e quelli della Dalmazia. Ai nemici del nome cristiano non si doveva porgere il menomo appiglio, per parte dei religiosi stanzianti al di quà o al di là dei monti, a rompere quel trattato. I turchi diffatti non aspettavano che

---

[1] Lulić: p. 10-11.

un pretesto a intimare la guerra alla repubblica di s. Marco.

Le cose continuarono di tal modo per tutto il tempo di quella pace precaria; cioè a dire per tre lustri. E quando il gran vizir Damad Alì-pascià, stracciando il trattato di Carlovitz, non ostante la mediazione di Carlo VI, il quale aveva anzi minacciato di collegarsi coi veneti, ruppe la guerra alla repubblica e diè principio alle ostilità, anche questa volta colla campagna di Sinj (1715), la situazione dei religiosi maggiormente si aggravò.

Adunque a cominciare dal 1683 non si potevano, senza incontrare gravissimi ostacoli, tenere i capitoli, prescritti dalle costituzioni dell' ordine. Poi, se in qualche guisa, superate le difficoltà, riuscivasi a celebrarli conveniva sempre preporre ai conventi ed alle parrocchie non altri che dalmati in Dalmazia e bosnesi in Bosnia, e di tal regola ancora costituire le rispettive monastiche famiglie. Ciò naturalmente doveva produrre nei religiosi — chè anche questi sono uomini — un certo regionalismo. E questo manifestossi principalmente tra i dalmati, ormai abituati a un tenore di vita non per fermo meno laborioso, ma alquanto più sicuro. Arrogi, che i superiori provinciali, non avendo libero l' accesso ai conventi, a mala pena potevano invigilare sulla disciplina monastica tra i propri soggetti; nè potevano, senza esporsi a manifesto pericolo di vita, perlustrare le parocchie amministrate dai religiosi. Inoltre, era assai difficile il far passare gli alunni ed i chierici da un convento all' altro per ragioni di no-

viziato o di studio. Insomma la malagevolezza dei tempi aveva da sè rallentato i vincoli tra le due parti della provincia, se pur non l' aveva di già in due corpi divisa. Venne è vero il trattato di Passarovitz (1718) a por fine a quelle tristi condizioni, e si potè piú liberamente respirare. Ma gli effetti del lungo periodo che corse dal 1683 fino al 1718 ormai non si potevano togliere, e fu giuocoforza devenire a una divisione formale.

Sembra che a Roma di già si pensasse a uno smembramento della provincia bosnese, e che ad effettuare questo, non meno che a ristorare i danni che durante quelle funeste vicende avesse potuto soffrire la disciplina monastica venisse mandato (1733) in qualità di visitatore apostolico il p. Gaetano d'Antrodacqua [1].

Sulla visita di costui e sull' iniziativa sua di smembrare la provincia è merito dell' opera il riportare quì alcuni documenti, pubblicati dal Theiner ne' suoi *„Monumenta Slavorum meridionalium historiam illustrantia"*.

Monsig. Passionei, nunzio di Vienna scriveva al cardinale segretario di stato: „In data dei 15 del passato (Dicembre, 1873) ho ricevuto lettere dal p. visitatore Entradacqua da Essek...., in cui egli mi accenna, che, alla „riserva di otto conventi, avea già condotta a buon ter„mine la visita di quelle parti, rimanendogli ancora la „Bosnia e la Dalmazia. Mi partecipa inoltre, che colla

[1] Nelle lettere di Monsig. Passionei, nunzio apostolico di Vienna, egli è appellato Antrodacqua ed Entradacqua: Theiner, Monum. Slavor. Merid. T. II., p. 256-260.

„beneditione di Dio il tutto è riuscito fin ora con van-
„taggio, e che ha ritrovati minori abusi di quello, che si
„era figurato.... Per maggior avvanzamento poi della re-
„golare disciplina e per il bene della religione *si avanza*
„*a propormi la divisione di questa provincia Bosnia Ar-*
„*gentina, credendo che sia più proficuo, che la Dalmazia*
„*e la Bosnia facessero una provincia separata dal ri-*
„*manente dei stati* dell' imperadore, e che se Sua Maestà
„avesse riflessi politici di smembrare la Bosnia dai suoi
„paesi, *dovrebbe almeno erigersi in provincia la sola Dal-*
mazia" [1]. Con altra lettera il nunzio ragguagliava di nuovo
(13 Novem. 1734) il cardinale segretario sul progettato
smembramento e sulla parte presa dal governo dell' impe-
ratore: „Sovra le replicate, scriveva, premurosissime istanze
„del p. Gaetano d'Antrodacqua, commissario apostolico, av-
„valorate anche dalle continue lettere, che mi ha scritte
„codesto d' Evora, non ho mai cessato per lo spazio di
„più e più mesi di rappresentare a questi consigli di
„guerra e della camera, da' quali vengono governati i
„paesi di nuova conquista, la necessità di dividere la pro-
„vincia... della Bosnia Argentina..., poichè questo pro-
„getto, proposto dal medesimo p. commissario apostolico,
„è e sarà indirizzato alla maggior conservazione della re-
„golare disciplina in quelle parti, le quali rimanendo ora
„sotto due capi, saranno conseguentemente visitate con mag-
„gior frequenza.... Finalmente dai medesimi accennati con-

[1] Ibid. p. 259.

„sigli fu approvata l'idea, come rivolta al bene della re-„ligione, e ne spiegarono essi il voto favorevole nella re-„lazione fattane a S. M., la quale è benignamente con-„descesa ad accordare la divisione suddetta, a condizione „però, che tutti i conventi esistenti in Ungheria, Schiavo-„nia, Servia, Banato di Temisvar e Bosnia restino sotto „il provinciale, che dovrà risiedere, ne' suoi stati; degli „altri conventi poi della Dalmazia ne potrà il p. commis-„sario generale d' Evora disporre a suo talento, costituendo „loro un provinciale, o uniendoli a qualche altra provincia; „il negozio è di vantaggio considerabile per l'ordine di „questi padri, come l' Em. V. potrà pienamente sentire „dal sovradetto p. d' Evora“ [1].

In seguito a queste pratiche, il commissario generale dell' ordine, Giuseppe da Evora, emanò il decreto della divisione (22 Genn. 1735), e lo inviò alla nunziatura di Vienna. Questa, trovatolo conforme al decreto dell' imperatore, lo trasmise al padre d' Antrodacqua. affinchè gli desse la dovuta esecuzione [2].

La nuova provincia fu appellata provincia di s. Cajo, papa e martire. Aveva nove conventi, tre ospizii e più di ottanta parrocchie; ed estendevasi dal fiume Narenta fino a Nona, dal mare adriatico sino al confine ottomano.

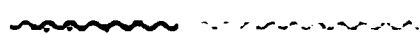
L' anno medesimo in cui venne promulgato il decreto di divisione, la provincia di s. Cajo si accrebbe di altri tre conventi; conciossiachè gli ospizii di s. Martino della

---

[1] Ibid. p. 260.
[2] Ibid.

Brazza e di Pozzobon (Spalato) furono elevati al grado di conventi, ed avevasi dato mano a fabbricare quello di Imoschi [1].

Non guari dopo (1741), la nuova provincia, dimesso il titolo di s. Cajo, assunse quello „del *Santissimo Redentore*".



[1] Lulić : p. 30—31, 86.

PARTE PRIMA.

Missione della Provincia del SS. Redentore.

(Le Parrocchie)

Staccata dalla Bosnia, la provincia del SS. Redentore con nuovo ardore proseguì l' opera medesima che la provvidenza avevale assegnato quando faceva parte della provincia argentina. Non vi fu sospensione, non interruzione di un sol istante nel suo lavoro. Continuò pertanto il compito quanto nobile e benefico, altrettanto arduo e pieno di sagrifizii dell' apostolato nella Dalmazia mediterranea, in mezzo a quel popolo che aveva sottratto al giogo della più ignominiosa schiavitù.

Noi già abbiamo accennato alle ottanta e più parrocchie ch' ella si trovò di avere al momento della divisione. L' amministrazione di queste parrocchie non cessò di essere il suo incarico principale, al quale in ogni tempo ella consacrò tutte le proprie forze, e che forma, diremo, come il suo carattere, la sua vocazione e la sua fisionomia affatto particolare. Ma oltre a quell' incarico, la pro-

vincia del SS. Redentore seguitò aver di mira la propagazione della vera fede in queste contrade che sono il ponte che congiunge l' oriente coll' occidente, e che abitate da una medesima famiglia di Slavi, per religione, come tutta la penisola dei Balkani, vanno divise, sebbene in disuguali proporzioni, tra cattolici e greci non uniti. Noi possiamo quì ricordare quelle poco men che 700 famiglie, appartenenti alla chiesa greco-orientale [1], le quali condotte in Dalmazia dal p. Francesco Marinović, per opera di lui e de' suoi confratelli tutte passarono alla religione cattolica. Potremmo ancora nominare fatti a noi più vicini, ma li tralasciamo per amore di brevità. — L' azione poi dei singoli conventi ben presto diventò sommamente benefica. I religiosi che vi stanziavano erano uomini illuminati, che avevano apparato le filosofiche e le teologiche dottrine in Italia ed in Ungheria, e che alla lor volta insegnavanle ai proprii confratelli ed anche alla gioventù ecclesiastica e secolare [2]. Basterebbe nominare i due Perić, i Šupuk,

---

[1] Delle due mila famiglie condotte dal p. Marinović, sappiamo dal Necrologio della provincia, che *tertia pars erat schismate ac haeresi infecta*, e che lo stesso Marinović, ajutato dal Knežević e da altri confratelli aveva fatto passare alla v ra religione: „quorum zelo . . omnes ad veram fidem conversi sunt". Necrologium l. c.

[2] Si oda l' arcivescovo di Spalato, Stefano Cupilli, il quale dopo aver fatto (12 maggio 1718) le più ampie lodi dei religiosi della provincia bosnese, così si esprime: „Anhe il nostro „Seminario gode *con ispecial grazia del cielo* il frutto della „loro carità e *dottrina*; mentre il padre fra Lorenzo da „Ljubuški, oltre d' haver tre volte predicato in questa me„tropolitana, legge attualmente la teologia, dopo d'aver fatto il

i tre Kačić, i Filipović, i Knežević, i Skakoč, i Nakić, i Šurkalo, i Bandić, i Glumčević, a tacere di altri, per convincersi tosto che i conventi non potevano non essere centri e focolari di civiltà, degni della stima e venerazione universale. Ai conventi accorrevasi d' ogni dove per consiglio, per ajuto, per protezione. Ai conventi venivano a domandare ospitalità i forestieri, e trovavanla sempre generosa e cordiale. Non è tutto. Quando nell' interno della Dalmazia non avevasi tampoco una sol scuola popolare, i conventi tutti erano scuole aperte a chiunque, plebeo o civile, cattolico o non cattolico. — Il popolo poi amava i religiosi come la pupilla de' proprii occhi: nè soltanto perchè erano suoi figli, quanto ancora perchè li considerava quali naturali mediatori tra lui e il governo, quali genii di pace nelle famiglie, quali fidi consiglieri e amorevoli padri e amici. E perchè nessuno abbia a dire che noi esageriamo parlando, come abbiamo fatto, de' nostri maggiori, gioverà riportare quì ciò che ne lasciò scritto nelle sue „*Memorie*" il maresciallo Marmont:

„I preti secolari, egli dice, che occupano gl' impie„ghi di curati e di vicarii (senza dubbio il duca di Ra-

„corso filosofico, ripigliato nel principio del corrente anno „dal padre fra Mariano da Mostar, *dalli quali studii rice„verà questa chiesa, anzi la Dalmazia tutta un profitto di „rimarcabili conseguenze, poichè la gioventù ecclesiastica e „secolare non havrà bisogno d' andar cercando le scienze „ne' paesi stranieri.* Tanto attestiamo in faccia del cielo „e del mondo, già che le cose suesposte non sono un ec„cedente elogio, ma un istoria sincera": Archiv. del Conv. di Sinj. Stampa al laudo ecc. p. 53.

„gusa parla dei preti della Dalmazia mediterranea), vi „erano in grande ignoranza e godevano di poco credito. „La era ben diversa cosa de' monaci francescani, che pos„sedevano undici conventi e servivano molte parrocchie. „Quei frati facevano molto bene ed esercitavano sovra gli „animi grande potere“[1]. Ed altrove:

„Ero stato in grado di notare la grande influenza „de' francescani in Dalmazia. Questi frati, molto illumi„nati, e infinitamente superiori, sotto tutte le ragioni, al „resto del clero della provincia, abitano undici conventi. „Caritatevoli, zelanti nell' esercizio de' loro doveri, disim„pegnano ai bisogni di un gran numero di cure. Nulla „era più utile chè il guadagnarseli; chè accorglierli per „amici era dare al governo tutta la forza morale che loro „era propria... Feci dunque la mia corte ai francescani. Non „viaggiavo mai senza andare ad alloggiare presso di loro „quando un loro convento mi era a portata. Vi trovai il „mio conto in tutte le maniere, ch' ero sempre ricevuto con „premura... Molti di loro erano notevoli pel loro ingegno „e pel loro coraggio“[2].

---

[1] Memorie del Maresciallo Marmont, Duca di Ragusa. Traduz. ital. per Emprando Framarini, Milano 1857; T. I. p. 425.

[2] In questo luogo Marmont parla del guardiano di Sinj, p. Giuseppe Glumčević, santo e dotto uomo, ed ecco cosa ne racconta: „Il padre guardiano del convento di Sinj, fece „a quel tempo un' azione degna di ammirazione, e che o„nora il suo carattere e la sua fede. — La Dalmazia è „soggetta ai tremuoti, e questi accidenti hanno talvolta ca„gionato grandi disastri. Il borgo di Sinj ne porta ancora „le traccie. Un tremuoto ha distrutto le sue fortificazioni,

„Fino dal tempo del governo veneto, i frati erano „in uso di scegliere un protettore, cui sempre prendevano „fra i nobili veneziani. Divenuto loro patrono, costui fa„ceva valere i loro reclami, e, per premio di quella protezione, „pregavano per lui. Trovandomi sì benevolo per loro, essi „mi offersero quella dignità. L' accettai con premura...; il „mio nome fu pronunciato ogni dì nelle loro preghiere, e „mi rilasciarono un cartellone il quale, col consacrare quella „dignità nella mia persona, mi dà il diritto di morire ne„gli abiti dell' ordine di s. Francesco. Non credo che userò „di questo privilegio; ma un altro vantaggio più reale „e più attuale ne risultò per me. Dal giorno che io fui „protettore de' francescani, ebbi per ciò, maggiore autorità „sull' animo dei contadini dalmati di quella che non avessi „pel comando onde ero investito e pel numero de' miei „soldati [1].

„e gli ammonticchiati loro avanzi ne perpetuano la memo„ria. Verso il tempo di cui parlo, il padre guardiano di „Sinj predicava nella chiesa del suo convento, nella quale „eravi raccolta tutta la popolazione del paese. Ad un tratto „si fa sentire una scossa. Tutti si danno premura di lo„varsi per fuggire. Il predicatore senza muoversi e con voce „rimbombante eclama: Empi che siete, voi tremate e siete „nella casa di Dio! Ciascuno tornò a sedersi, e il predi„catore continuò il discorso. Un simile tratto ha mancato „alla gloria di Bossuet". — Quando un po' dopo il p. Glumčević venne nominato provinciale, Marmont mandavagli in dono un breviario con ricca legatura e con una iscrizione in lettere d' oro.

[1] Ibid. p. 469—470.

Marmont scriveva eziandio a Napoleone:

„Due anni e mezzo or fanno, Sire, che io sono in „Dalmazia, ed ho avuto il tempo di studiare e di cono„scere i costumi e il carattere de' suoi abitanti. Non mi „occorse molto per vedere la grande influenza onde go„dono i frati francescani, la grande autorità e l' impor„tanza che hanno. Essi officiano la metà delle parrocchie „della provincia: sono istrutti, mentre i preti secolari sono „d' una assoluta ignoranza. Il popolo li ama, li stima, ed „essi meritano questi sentimenti per la loro condotta verso „di esso. Insomma mi parve dimostrato che avendo i frati „nei vostri interessi, vi sarebbe stato sempre fedele il po„polo della provincia, per qualunque circostanza fosse per „sopravvenire, e che, invece, se i frati avessero un' opi„nione differente, e che voi aveste la guerra coll' Austria, „la popolazione si solleverebbe, e, anzi che darci, i soc„corsi che noi abbiamo il diritto d' aspettare da essa, ci „cagionerebbe molti imbarazzi" [1].

Non si potrebbe assegnare con precisione l' epoca in cui i francescani cominciarono esercitare in Dalmazia il ministero parrochiale. È certo però da documenti storici, che in tutto il periodo della dominazione turca (1499-1718) sul territorio sopra cui sventolava la mezzaluna, cioè in tutto il contado di Zara, nella Bukovica, nei distretti di Knin e Drniš, nella Cetina, nel Zagorje fino Clissa e Salona, dal fiume Cetina fino al Narenta, eccet-

---

[1] Ibid. p. 501.

tuata Almissa, all' infuori dei francescani non eravi chi potesse esercitare il ministero sacerdotale. Il terrore che all' appressarsi delle orde ottomane impadronivasi degli animi, massime in luoghi non fortificati, era tale che si fuggiva in fretta furia. D' altronde i turchi, che in Bosnia eransi abituati a non vedere altri sacerdoti cristiani, non tolleravano che l' abito di s. Francesco. Ma allora pure, che vinti dall' istinto di sangue, che loro è proprio, non potevano tenersi dallo sfogare la rabbia anche contro di quello, il francescano piuttosto che lasciare le pecorelle in balìa del lupo, rimanevasi al proprio posto a sfidare la morte.

Odasi la storia.

Quando le armi di Bajazette II soggiogarono il littorale di Macarsca (1499-1503) i francescani, dice il Farlati, rimasero nel convento di Zaostrog, colla mira di provvedere alla salute spirituale di quelle genti; alle quali sotto il giogo turco, sarebbe potuta incogliere la disgrazia di una schiavitù di gran lunga peggiore e la dannazione eterna, ove fossero stato abbandonate da maestri e ministri della religione [1].

Fatta la pace tra i veneti e i turchi (1503), e rimasto in potere degli ultimi tutto il tratto dalla Cetina

---

[1] „. . . Patres Franciscani stationem antea occupatam retinuerunt, ut gentium illarum saluti consulerent; ne christianis doctoribus et sacrorum administris destitutae, sub Turcica servitute, in servitutem longe deteriorem laberentur, atque ad interitum ruerent sempiternum:" Farlati, Illyr. Sac. T. IV, p. 191.

alla Narenta, esclusavi Almissa, i cittadini di Macarsca, vedendosi abbandonati dal clero secolare e dai preti, che colla fuga avevano cercato di mettersi in salvo, fecero venire i francescani, affinchè ne fungessero l' ufficio di parrochi [1].

Vito de Ruschi, vescovo di Duvno ottiene (1490) da Innocenzo VIII la facoltà di assentarsi dalla propria sede fino a tempi migliori, e ripara a Spalato, raccomandando il proprio gregge ai francescani di quella custodia [2].

Questo medesimo prelato, cui era stata affidata anche l' amministrazione della diocesi di Macarsca, avendo i turchi occupato il Primorje, commette la cura spirituale ai frati di quella città ed a quelli di Zaostrog [3].

Vito de Ruschi ancora, in qualità di vicario generale dell' arcivescovo Bartolomeo Averoldo di Spalato, aveva cercato di rannodare più strette relazioni coi francescani, onde indurli ad assumere l' amministrazione delle parrocchie si-

---

[1] „Post inducias cum rege Turcarum anno 1503 redintegratas, ejusdem permissu, oppidani Macarenses e Bosina aliquot Patres Franciscanos evocarunt, ut quandoquidem Presbyteros et clericos metus et fuga alios alio dispulerat, ipsi rei christianae procurationem susciperent, et *parochorum munere fungerentur*": Ibid.

[2] „Hujus (ecclesiae Dumnensis) administrationem Vicario suo et Patribus Franciscanis Custodiae Dulmensis commendaverat, qui christianos illos evangelicis praeceptis excolerent, atque ad ferendum acerbissimae servitutis jugum divinis praesidiis confirmarent": Ibid. p. 179.

[3] „. . . Patribus Franciscanis christianam illarum gentium institutionem, rerumque sacrarum procurationem impense commendaverat": Ibid. p. 191.

tuate sul confine della Bosnia ed appartenenti a quella archidiocesi [1].

Knin è presa dalle armi di Solimano (1522.) Il vescovo trovasi costretto di abbandonare la sede, ed i suoi successori pure continuano a non risedere nella propria diocesi. L'amministrazione intanto delle cose sacre e la cura parrocchiale di quel gregge viene affidata ai francescani [2].

Di Scardona occupata dai turchi (1523-1683) ed amministrata dai vescovi Daniele Vocazio, Andrea Crnota, Antonio da Požega, Tommaso Ivković, Paolo Posilović e Mariano Lišnić, tutti dell'ordine serafico, non occorre dirne. Osserveremo soltanto, che anche posteriormente, sotto il vescovo Matteo Giovannizio (1716-1720), tutte le parrocchie della diocesi erano officiate dai francescani [3].

---

1 Fabianich: Storia dei Frati Minori, Vol. I, p. 237.

2 „. . . cum illis (episcopis Tinniensibus) sub Turcarum imperio tuta non esset statio Tinniensis, sedes veluti precarias in alienis dioecesibus quaerere, et domicilium ibidem collocare necessum habuerunt. *Rerum vero sacrarum administratio, et cura gregis Tinniensis commissa fuit Patribus Franciscanis*, qui in illis locis Turcicae ditionis reliquias christianae religionis tuentur, et gentes illas evangelicis praeceptis erudiunt, ac divinis mysteriis impertiunt„: Farlati, l. c. p. 297.

3 „Continet haec dioecesis duo millia, quatuor centum, nonaginta tres animas catholicas; et in tanto pagorum numero, et locorum extensione et distantia tres tantum Fratres Minores Observantes tanquam animarum curati a guardiano conventus B. M. V. de Visovac, confirmandi ab Ordinario, praefici solebant . . . Tribus antiquis duas recentes parochias addidi„: Ibid. p. 33—34.

Troviamo ancora nelle memorie di quei tempi che un religioso del convento di Rama, risedendo a Visoka, aveva, come parroco, la cura spirituale di tutto il Zagorje di Traù; ed un altro del convento di Visovae amministrava la cura di tutto il territorio dietro il monte Tartaro coi distretti di Drniš e Vrlika [1].

Adunque la forza stessa delle cose, come prima in Bosnia, in Dalmazia ha creato parrochi i francescani, concorrendovi l'autorità dei vescovi provinciali.

Dall' ufficio nacque il rispettivo diritto, e le parrocchie amministrate dai religiosi diventarono cure nel vero senso *regolari*.

D'altronde i francescani avevano ricevuta la relativa missione dalla Santa Sede, la quale con varie bolle, tutte anteriori alla conquista della Bosnia per parte delle armi ottomane, li ebbe autorizzato a fondare parrocchie e reggerle. — Gonzaga, prima generale dell' ordine francescano poi vescovo di Mantova, nella sua opera „*De origine seraphicae religionis*" fa menzione della bolla *Cum hora undecima* di Giovanni XXII (1322), colla quale questo pontefice non solo incuora i frati minori della Bosnia e della Dalmazia a perseverare nel ministero dell' apostolato tra quelle genti, ma gli abilita *a fabbricare nuove chiese ristabilire le crollanti, riconciliare le profonate, e provvedere le medesime di pastori e di rettori,* secondo che i

---

[1] Prospetto cronologico della Storia della Dalmazia, Zara 1863, p. 279.

tempi e i luoghi l' esigessero [1]. Il medesimo attore aggiunge, questo ed altri insigni privilegi, ch' egli enumera, furono più volte riconfermati dalla Santa Sede [2]. Difatti il Wadingo riporta due bolle di Martino V *Illius qui ut protoplasti* del 1418, e l' altra *Dum uberes fructus* del 1422), colle quali vengono di nuovo ratificati tutti gl'indulti che lor erano stati concessi da Giovanni XXII e da altri pontefici, segnatamente poi quello *di provvedere di idonei rettori* le chiese da loro fondate [3]. Il medesimo annalista porta ancora varie bolle di Eugenio IV (*Romanus pontifex* del 1443, *Inter desiderabilia cordis nostri* e *Sacrae religionis*, entrambe del 1444), tutte di egual te-

---

[1] De Orig. Seraph. Relig.: T. I, Par. II, p. 585.

[2] „Quae quidem privilegia, ex plumbea quadam bulla praefati Joannis XXII data Avenioni X Kal. Novem., anno vero Domini 1350... atque in loco Osorensi olim conservata, satis constant": Ibid. p. 586. „Omnia privilegia sibi (Provinciae Bosnae Argentinae) a summo pontif. Joanne XXII concessa... a Martino V, Eugenio IV aliisque summis itidem pontificibus confirmata (fuere„): p. 585.

[3] „Dum uberes, fructus, quos in propagationem religionis et fidei catholicae uberrime produxistis hactenus, et producitis assidue, diligenter attendimus, dignum censemus et congruum, ut circa ea quae Christifidelium et vestram animarum salutem respiciunt, paternis et salutaribus studiis intendamus. Sane.., vos qui in Bosnae, Russiae, (Rasciae?) Bulgariae et Valachiae partibus, in quibus haeretici et schismatici, et alii infideles habitant, pro fide catholica laboratis, per nostras, ac fel. rec. Joannis XXII et quorundam aliorum . . . praedecessorum nostrorum . . litteras, in certis casibus excommunicatos absolvendi, et super irregularitate dispensandi, *ac ecclesiis per vos fundatis de rectoribus idoneis providendi*, et nonnulla alia . . faciendi, speciales concessiones

nore; riconfermanti cioè gli stessi privilegi, e in particolare, com'è detto nell'ultima, che i religiosi possano *omnia jura parochialia ministrare, regere et exercere.*

Prescindendo ancora da queste bolle ed egualmente dal fatto di quei vescovi che sotto il dominio turco concorsero, come abbiamo veduto, a rendere più valido quel diritto, basta il dire, che gli ordinarii, conscia e consenziente la Santa Sede, da due secoli, almeno, lasciano che i francescani amministrino le loro parrocchie a beneplacito de' proprii superiori regolari, dai quali vengono deputati alla cura, nè credonsi lecito di assoggettare quelle parrocchie al concorso, o di affidarle a preti secolari. Non ci fossero altre prove a favore della legittimità del diritto medesimo, l'uso pacifico, costante, mai interrotto o contraddetto ne sarebbe la prova migliore.

Ci sia lecito di ricordare in questo luogo le parrocchie dei religiosi di un altro paese.

È noto come sino alla bolla *Ex qua die* (4 marzo 1853), colla quale Pio IX ristabiliva la gerarchia nell' Olanda, devesi principalmente ai regolari se potè con-

---

et facultates habetis. Nos fide dignorum crebris relatibus informati . . ., ut ipsius fidei negotium uberius prosequi valeatis, . . vobis, ut omnibus et singulis gratiis, concessionibus et facultatibus, in praemissis . . . hactenus vobis concessis, quibus vobis uti licet . . . auctoritate apostolica tenore praesentium indulgemus . . . Datum Vicovarii, Tiburt. Dioecesis IV kal. Septemb. anno V: Wadingus, ad an. 1422, Annal. T. X, p. 351-353.

servarsi la vera fede in quel regno. Furono dessi i zelanti pastori della popolazione cattolica; e non poche chiese parrochiali trovaronsi in via di fatto annesse ai loro conventi. Quando quella bolla fu promulgata, la sola abbazia premonstratese di Tangerloo vendicava per sè 25 parrocchie, e quella dei cisterciensi di Bornhem, a non parlare di altri conventi, faceva pure valere i proprii diritti sopra altre molte. Il celebre canonista Bouix a provare che quei religiosi avevano acquistato un diritto inviolabile sopra le parrocchie medesime, tra altre ragioni dice: „Che „i detti regolari non abbiano perduto il proprio diritto „sopra quelle parrocchie...., provasi eziandio con ciò, che „non vi intervenne alcun decreto pontificio, che ne li pri„vasse di siffatto lor diritto. E per certo non si riporta „nessun decreto a carico dei regolari. Che poi un tale „decreto nemmeno esista, è abbastanza manifesto dal fatto „che i regolari hanno pacificamente esercitato questo loro „diritto sino alla recente erezione delle sedi episcopali. „Nè per essere stata ristabilita la gerarchia eglino lo per„dettero; imperocchè collo stabilirsi dell' ordinaria giuris„dizione in paese che prima era governato da vicarii apo„tolici, non si estinguono i varii diritti, che regolari, od „altre persone, abbiano potuto acquisire in quel paese" (De Jure Regular. T. II, p. 364).

Se il diritto dei religiosi dell' Olanda si ha da ritenere legittimo sol perchè pacificamente esercitato innanzi alla erezione delle sedi vescovili, e perchè non vi intervenne verun decreto pontificio che lo togliesse loro, quanto

dovrà riputarsi più inconcusso il diritto della provincia del SS. Redentore rispetto alle sue parrocchie?

Tralasciamo pertanto di riportare le risposte più recenti della Santa Sede, come quella che Pio VI aveva dato al procuratore della provincia, p. Andrea Dorotić, e l'altra di Leone XII, con rescritto 4 Giugno 1826.

L'autorità civile ha solennemente riconosciuto il diritto onde parliamo. Il provveditore generale della Dalmazia, Antonio Barbaro, con decreto 3 Aprile 1671 dichiara, che i frati del convento di Visovac debbano prestare la cura spirituale agli abitanti del contado di Zara, „*assistendoli come loro parrochi e curati* con divini uf„fizii, conforme ricerca il bisogno,... non dovendo da chi „si sia essere impedito alli medesimi l'esercizio delle cri„stiane funzioni“ [1]. Un altro provveditore generale, Daniele Dolfin, con decreto 18 aprile 1695 determina, che *sopra i nuovi sudditi, per quello spetta la cura d'anime, niuno religioso o prete, sotto qualsiasi colore possa ingerirsi; e che quella cura debbasi sempre esercitare dai padri della provincia dalmato-bosnese* [2]. Il senato di Venezia con scrittura *in pregadi* di data 25 Maggio 1701 [3], e poi con ducale 7 luglio 1714 [4] confermava il decreto del provveditore Dolfin. E quando si voleva molestare i religiosi

---

[1] L'originale di questo decreto conservasi nell'archivio del convento stesso di Visovac.

[2] Vedi nell'Appendice il documento A.

[3] Ibid. documento B.

[4] Ibid. documento C.

nell' esercizio di tale diritto, i provveditori della Dalmazia ed il senato tornavano a riconfermarlo, emanando opportune dichiarazioni, ed inculcando l' esatta osservanza dei precedenti decreti [1]. Ed anche allora che l' enciclopedia francese aveva cominciato a produrre i suoi effetti a Venezia, e che questa aveva di mira di assoggettare i frati col determinare il massimo per ciascun convento, col regolarne la disciplina, vietare le relazioni con superiori forestieri ecc., la repubblica di s. Marco non mancò di guarentire alla provincia del SS. Redentore il diritto sulle parrocchie, dichiarando rimanere in vigore „la massima del „senato, che le parrocchie continuino a essere amministrate „dalli nominati padri, alla cura de' quali furono esse ap„poggiate, e che debba esservi il numero corrispondente „al bisogno delle spirituali assistenze a quei popoli ben „affetti verso li suddetti religiosi e contenti del beneme„rito loro esercizio" [2].

Alcuni vecchi documenti confermeranno vie meglio il nostro asserto.

Il vescovo di Scardona, Matteo Giovannizio (1716-1720), vedendo che tutte le parrocchie della sua diocesi erano amministrate dai francescani, avrebbe voluto, come rilevasi da una relazione che aveva mandato a Roma, sostituire quelli con preti secolari; ma non tentò nemmeno di proporre alla S. Sede tal cosa, sapendo bene che la

---

2 Ibid. documenti D. E. F. G. H. I. K. L. M. N.
1 In pregadi, 21 Maggio 1774: Archiv del conv. di Sinj, fascic. M.

repubblica veneta, in riguardo ai servigi che i francescani, durante il dominio turco, avevano reso alla religione, per verun conto non avrebbe voluto accondiscendere che si togliessero lor di mano le parrocchie [1].

Mentre a Venezia attendevasi a dare esecuzione alle riforme di sopra accennate, il provveditore generale Gradenigo scriveva ai vescovi dalmati la seguente lettera:

„Versando l'eccell. deputazione estraordinaria *ad pias* „*causas*, aggiunta al collegio dei dieci savii, nel pio e „provvido oggetto di preservare le vere esigenze del di„vin culto e di promuovere il sollievo de' popoli da so„verchi pesi col nuovo sistema, che inerentemente alle di„sposizioni dell' eccell. senato si contempla verificare nella „provincia dei padri minori osservanti del SS. Redentore, „commette all' esame di questa carica, da esaurirsi sulle „informazioni de' rispettivi prelati, di scuoprir le ragioni „per le quali in alcune parrocchie soggette a detta pro„vincia sia sostituita l' officiatura de' preti [2]) in cam-

---

1. „Operae pretium putarim si sacerdotibus secularibus animae praefatae concrederentur; *sed quia sub dira Turcarum barbarie Patres ipsi in christiana religione fideles servavere*, ideo serenissimi Principis jussu minime sunt amovendi": Farlati, T. IV, p. 34.

2. In una lettera del provinciale Radman, 15 luglio 1775, al provveditore generale Giacomo Gradenigo, troviamo quanto segue intorno alle cure regolari officiate dai preti... „Principiarono introdursi li preti in queste cure circa l' anno „1748". Parlando quindi delle cure coperte da preti illirici nella diocesi di Macarsca, aggiunge: „Vi era nell' anno „passato la cura di Borovci; ma licenziato da quelli vil„lici il prete, fu costretto il p. guardiano di Zaostrog di-

„bio de' regolari; di riconoscere il servizio che attual-„mente viene prestato; e di rilevar finalmente se le par-„rocchie dirette da questi siano state in altri tempi co-„perte dagli altri. Sopra li espressi tre punti adunque oc-„correndo anche da codesta diocesi le dilucidazioni le più „precise e dettagliate intorno all' attualità delle parrocchie „del Suo distretto, sarà dell' accuratezza di V. S. ill.ma e „rev.ma di avanzarmele senza niun ritardo, prestandovisi con „quell' attività ed attenzione con cui è solita di segnalare „il di lei zelo in ogni pubblica importanza: con che ecc." [1].

Il vescovo di Nona, monsig. Giurileo rispondeva ai 20 di quel medesimo mese:

„.... Devo rassegnare all' E. V., che, per quanto è „a mia notizia nella mia diocesi alquante parrocchie la-„tine, solite da' regolari occuparsi, *furono sempre, e sono „anche al presente assistite ed amministrate da' padri „regolari minori osservanti della detta provincia del SS. „Redentore*; nè vi concorse il bisogno di sostituire nelle

„staccare da quel convento il lettore (di) Morale p. Pa-„squale Vladimirović per coprirla. Lo stesso seguì nell'anno „anticipato nella cura di Komin. la quale abbandonata da' „preti, fu coperta da uno studente del detto convento, il p. „Giovani Franić". Il provinciale ancora osserva, che nella diocesi di Spalato „li padri guardiani a tenor del decreto „dell' eccell. senato, 5 Gennaro 1736, in mancanza di frati „presentano al prelato per le loro cure provvisionalmente „(provvisoriamente) anche li preti; e questi a modo di frati „sogliono in tempi delle conferme passare da una all' altra, „secondo più espediente si vede alli guardiani": Archiv. del del conv. di Sinj, fascic. R.

1 Ibid.

„stesse sacerdoti secolari per mancanza de' regolari, ritro-„vandosi ben dirette da essi regolari.“ [1]

L'arcivescovo di Spalato, monsig. Garagnini scriveva (21 Giugno 1775):

„„...Fin dall'anno scorso rassegnai al predecessore di „V. E. nell'incontro che d'ordine dell'eccell. senato mi „interrogò sul primo punto, e delle ragioni per le quali „in alcune parrocchie soggette a detta provincia sia so-„stituita l'ufficiatura de' preti in cambio de' regolari. Gli „esposi allora, che a ciò si era devenuto non solo da me, „ma anche dall'immediato mio predecessore monsig. Di-„nariccio sulle replicate istanze fatteci... dai popoli ormai „moltiplicati, e troppo distanti dal loro parroco e dalla „parrocchiale lor chiesa· *così pure che in tal caso la „maggior parte di questi ci fu presentata dai guardiani „dei conventi,* ed alcuni, ricredendo a ciò concorrere detti „guardiani furono eletti da noi medesimi per così prov-„vedere alla veramente somma necessità di quell'anime,... „spettando immediatamente al vescovo... di assegnare ove „trovasse necessario cooperatori *in sollievo de' soliti par-„rochi, da questi però dipendenti,* e con debito a' coope-„ratori medesimi di fissa residenza ne' luoghi loro asse-„gnati... La ragione poi per cui in diversi luoghi di „questa mia diocesi furono li preti secolari destinati *coo-„peratori de' frati parrochi,* e non altri pure frati, come „lo sono in altri luoghi della diocesi medesima, ella è „la mancanza de' stessi non solo, ma la scarsezza eziam-

[1] Ibid.

„dio del reddito di quei tali luoghi, sufficiente per altro „a mantenere li preti montani, *benchè ridotti anche questi „dai guardiani, come tutti gli altri, e cooperatori e par- „rochi frati, a contribuire al convento a proporzione del „tenue lor reddito una qualche porzione del medesimo.* „E perchè non si venisse a supporre, che colla moltipli- „cazione de' detti cooperatori possa apportarvisi qualche „nuovo aggravio ai popoli, non credo fuor di proposito „quì assicurare il principe serenissimo, che tale necessa- „rissima aggiunta di operai non riesce punto incomoda „a' medesimi; mentre non altro questi loro contribuiscono, „se non quello solo, che prima contribuivano ai parrochi, „*in ora sgravati dall' immediata assistenza di quella por- „zione della lor parrocchia....* Intorno al terzo punto fi- „nalmente, se le parrocchie dirette da questi siano state in „altri tempi coperte dagli altri; questi nè in oggi nè per „l'avanti non sono mai stati istituiti parrochi, ma cappel- „lani solamente, *a riserva di soli due, presentati gli anni „addietro dai guardiani medesimi,* senza che però in ora „alcuno di essi in tale impiego esista, avendo detti guar- „diani, già tre anni, presentatimi per quelle parrocchie „due frati, che tuttora le coprono"[1].

Monsig. Garagnini in questa lettera ci ha additati i rapporti che correvano tra i conventi ed i parrochi francescani dall' una parte e i preti secolari dall' altra, quando questi ultimi venivano assunti ad amministrare qualche parrocchia francescana, ovvero una frazione. I guardiani,

[1] Ibid.

come facevano quando trattcvasi di religiosi, presentavano i preti all'approvazione dell'ordinario. I preti che coprivano qualche parrocchia regolare, o che venivano nominati cooperatori, contribuivano al convento un' annuo canone. I cooperatori, tuttochè avessero l'obbligo di fissa residenza ne' luoghi lor assegnati, erano dipendenti dai rispettivi parrochi frati; e la frazione da loro ufficiata consideravasi come parte integrante della medesima parrocchia [1].

Monsig. Riboli, vescovo di Lesina scriveva alla sua volta (24 Giugno 1775):

„Adempiendo con tutta la puntualità agl'incarichi demandatimi da V. E.,... devo rassegnarle che nell'unica parrocchia regolare de' padri minori osservanti della provincia del SS. Redentore esistente nella punta superiore dell' isola Brazza di questa mia diocesi, luogo detto s. Martino, non vi fu giammai sostituita l'officiatura dei preti.... Per le esigenze spirituali di quelle anime, che formano in tutto il numero di sole 300 vi basta il loro natural parroco, che percepisce da quel comune la terza parte delle decime prediali, come tutti gli altri parrochi di quell' isola. Se poi nei passati tempi fosse stata la detta parrocchia diretta e coperta d' altri, quello ho potuto desumere da monumenti, che si conservano nella mia curia, non si rileva, *anzi consta che fu in ogni tempo esercitata da' regolari suddetti*" [2].

[1] Ibid.

[2] Da qui si spiega come nei registri di taluna delle parrocchie officiate dai preti si legge a cag. d. es.: „Ego presbyter

„Il vescovo di Sebenico, monsig. Diffnico (25 Giugno 1875). — „... Prontamente ubbidisco al comando, „con spirito di verità... Versando sul primo (punto), non „trovo, per quanto mi è noto, che nel circuito della mia „pastorale reggenza siasi sostituito alcuno sacerdote se„colare all'amministrazione ed officiatura di quelle par„rocchie, nelle quali per massima pubblica hanno voca„zione e diritto li padri minori osservanti della provincia „sotto il titolo del SS. Redentore; nè credo, che si at„trovino fatti contrarii che siansi alle mie ricerche sot„tratti. — Questi (padri) perciò immobili nello sostenere „il peso di tali parrocchie corrispondono con la dovuta „pietà e vigilanza alle esigenze dell'addossato loro mini„stero... Passando poi al terzo punto ho potuto fondata„mente rilevare, che dopo la conquista fatta dalle gloriose „armi pubbliche della piazza di Knin, quella parrocchia „fu sostenuta e diretta da sacerdoti secolari dall' anno „1689 fino all' anno 1701; indi li padri minori osser„vanti ne furono sostituiti, *perchè li preti di questo clero „hanno ricusato di andarvi,* come osservo spiegato in una „patente del mio precessore di fel. mem. monsig. Caligari, „segnata l'anno 1704, 10 Febbraro, a favore di un re„ligioso del detto ordine, surrogato ad altro, che avea „dimessa quella cura. Suppono che la recredenza de' preti „sia derivata in allora dal timore di esporsi in quella

N. N., cappellanus Parochiae N., de licentia reverendi parochi, conjunxi in matrimonio etc.". Vedi i registri parrocchiali di Ruda.

„piazza alle pericolose conseguenze d' un aria insalubre. „Da quel tempo li padri minori osservanti hanno eserci „tato l' ispezione di quella parrocchia, e sue pertinenze... „A riserva di tale emergenza non trovo, che le parrocchie „dirette da detti padri in questa diocesi siano state, al- „meno nel corrente secolo, coperte da sacerdoti secolari“ [1].

Il vicario generale del vescovo di Traù, Antonio Miočević, il quale allora trovavasi a Venezia, (21 Luglio 1775) „......... Nove sono le parrocchie montane in questa „diocesi, tutte rette da' padri minori osservanti della pro- „vincia del SS. Redentore; e, oltre li nove parrochi, in „quattro sono i padri cappellani aggiunti alli parrochi a „motivo della numerosità delle anime... *In questa diocesi „non fu mai sostituita l' officiatura dei preti in cambio „de' regolari*... Dagli accennati padri parrochi regolari „viene attualmente prestata un' esatta assistenza alli loro „parrocchiani, e supplendo alli loro doveri, non rilevasi „ricorso o lamento di alcuna loro mancanza. Non vi è fi- „nalmente memoria, che in questa diocesi siano state di- „rette le sopradette nove parrocchie d' altri, che da soli „regolari, presentati dai padri guardiani *pro tempore* del „convento di Sinj“ [2].

Monsig. Travisan, vescovo di Scardona (3 Agosto 1775). — „... Molteplici bolle pontificie e sovrani decreti „dell' eccell. senato hanno unite alle mense dei conventi „della provincia (del SS. Redentore) tutte le chiese par-

---

[1] Archiv. di Sinj, l. c.
[2] Ibid.

„rocchiali montane, e sopra questi fondamenti da quando „la città di Scardona e distretto fece il felicissimo pas- „saggio sotto il veneto dominio, il convento di Krka è in „possesso di provveder curati loro religiosi la diocesi: nè „appartiene a questa curia, che approvare la loro idoneità. „Attualmente pure vengono queste sostenute dalli suddetti „regolari, a riserva di quella di Ostrovica, dove vi è un „prete secolare posto per dura necessità da me per man- „canza in questi ultimi tempi di religiosi osservanti... — „Riguardo poi al servizio, che li suddetti regolari prestano „a benefizio spirituale di questi popoli, egli certamente „non può essere di maggior mia soddisfazione... Final- „mente quanto s' attiene al terzo punto posso assicurare „V. E. che *non trovasi documento nella mia curia di „essere state in altri tempi sostenute le parrocchie da „preti, ma anzi... la presentazione dei parrochi compete „al guardiano dell' indicato convento* [1].

La curia vescovile di Macarsca, trovandosi monsig. Blašković al letto di morte, (11 Luglio 1875) dava una assai lunga relazione. Ivi è dimostrato che le parrocchie di quella diocesi sono state officiate da preti secolari per lo spazio di 676 anni prima cho fosse istituito l' ordine de' minori; anzi sino al 1503: epoca in cui i preti e chierici.,.. per il timore loro ingerito dalla tirannica tur- chesca barbarie, si rifugiarono altrove. — Intorno al nu- mero delle parrocchie, allora amministrate dai religiosi del

[1] Ibid.

SS. Redentore, la relazione richiamandosi alla informazione che monsig. Blašković aveva dato un anno prima, si duole di due cose, che, cioè, nella conferma dei parrochi per quell'anno 1775, e dopo il decreto d'inibizione della vestizione dei regolari, i religiosi siensi con artifizio ingegnati di farsi accrescere altre due parrocchie; e che la fortezza di Vrgoraz non aveva residente il cappellano, il quale, benchè provvisto dal pubblico e con le mensuali paghe e colle terre di pubblica ragione in Rastok, dimorava col curato del borgo, d'onde non poteva accorrere ai bisogni del presidio di nottetempo per quei gelosi riguardi, che vietavano di aprirne le porte [1].

Come la repubblica veneta, così il governo imperiale, succeduto a quella, riconobbe tosto alla provincia del SS. Redentore il suo diritto.

„Avendo li reverendi minori osservanti (è detto nel „decreto della commissione aulica, 22 Febbr. 1798) della „provincia esistente nel regno di Dalmazia, sotto il titolo „del SS. Redentore, con la supplica, che li loro legitti„mati procuratori fra Pasquale Sekula e fra Andrea Do„rotić presentarono a questa ces. reg. aulica commissione „rassegnato li titoli delli diritti e possessi, che dodici „conventi della loro provincia godono nelli varii distretti „di questo regno, ed umilmente implorano dalla autorità „del nuovo governo la graziosa conferma de' medesimi:

„L'aulica commissione preso in giusto riflesso il zelo

[1] Ibid. Abbiamo riferito le testuali parole della relazione.

„lodevole e fervoroso, con cui nelle diocesi della Dalma-„zia essi si occupano nella cura d'anime delle parrocchie „state loro affidate dall'autorità del passato governo del-„l'estinta repubblica, e da loro sostenute con conseguenze „vantaggiose alli pubblici riguardi, concorre ad assentire „alle istanze dei supplicanti, e perciò sino ad altre so-„vrane determinazioni, conferma alli conventi di Visovac, „Sebenico, Sinj, Knin, Karin, Spalato, Almissa, Macarsca, „Imoschi, Zaostrog, Živogošte e san Martino della Brazza, „li diritti e possessi non solo di tutti i loro beni, ma „ancora *dell' amministrazione delle chiese parrocchiali, nel „modo in cui essi li godevano all' epoca dello sciogli-„mento della veneta repubblica*; e perciò rapporto a que-„ste ultime coll' obbligo alli guardiani de' rispettivi con-„venti di presentare li sacerdoti destinati a coprirle alli „rispettivi loro vescovi naturali per l'approvazione della „loro idoneità [1].

Quante e quali fossero le parrocchie francescane sin dall' origine della provincia, possiamo rilevarlo da atti ufficiali del 1774.

Il provveditore generale della Dalmazia, Giacomo da Riva, con lettera circolare, 12 Giugno di quell' anno, invitava i vescovi a volerlo informare del numero delle parrochie, officiate dai religiosi, e se per avventura era necessario di aumentare il numero degli operai.

[1] Archiv. del conv. di Sebenico (s. Lorenzo).

„Ossequiate ducali, scriveva il provveditore, dell'ec-
„cell. senato, 21 Maggio decorso, colle quali è spiegata
„la costante pubblica massima di voler, che le parrocchie
„continuino ad essere amministrate dai padri minori os-
„servanti della provincia del SS. Redentore, alla cura dei
„quali furono esse appoggiate, ingiungono a questa ca-
„rica d'interpellare V. S. ill.ma e rev.ma del numero dei
„parrochi e cooperatori regolari dell' ordine suddetto, che
„esistono nella diocesi da lei con zelo diretta; se esse
„parrocchie abbisognino di numero maggiore di religiosi,
„e se in mancanza di questi siano stati sostituiti religiosi,
„secolari, od altri religiosi, indicando il nome, cognome e
„numero de' per avventura sostituiti religiosi" [1].

Il provveditore diresse analoga domanda anche al provinciale, p. Giuseppe Radman.

Dalle relazioni dei vescovi, che noi daremo testualmente tra i documenti [2], risulta che in quell' epoca il numero delle parrocchie officiate dai francescani sommava ben ottantotto (comprese quelle delle fortezze di Clissa, di Sinj e d'Imoschi), spartite come segue:

Nella diocesi di Nona	5
„ „ „ Scardona . . .	8
„ „ „ Sebenico	8
„ „ „ Traù	9
„ „ „ Macarsca . . .	31
„ „ „ Lesina . . .	1
„ „ „ Spalato . . .	26

[1] Archiv. del conv. di Sinj, fascic. R.
[2] V. Appendice, documenti O—U.

Dalla relazione invece del provinciale apparisce che le parrocchie *allora amministrate* dai religiosi non erano che ottantatrè [1].

La variante tra le due statistiche dipende da ciò, che in quella del provinciale mancano le cure di Gala (con Gljev), Ruda, Voštane, Strizirep, Vojnić e Trilj, le quali figurano nella relazione dell'arcivescovo di Spalato, *come spettanti al convento di Sinj.* Il provinciale non ha voluto contemplarle, perchè Gala e Ruda erano frazioni della parrocchia di Otok, Voštane e Strizirep di quella di Tijarice, Vojnić infine e Trilj di quella di Turjaci. Computate queste, ve ne sarebbero in tutto 89. Ma si ha da notare, che nella relazione del vescovo di Sebenico, le due cure di Gradac e di Kljake sono indicate come una sola, officiata da un religioso parroco e da un altro cappellano, laddove compariscono divise nella statistica del provinciale.

Per altro le parrocchie officiate in quell'anno 1774 dai religiosi non sono le sole, che per diritto appartenessero ai conventi. Consta anzi che a quelle se ne devono aggiungere altre molte: di modo che in quell'epoca tutte insieme ascendevano a cento e una [2].

Coll'andare del tempo la circoscrizione delle parrocchie indicate ha subito varie modificazioni. Alcune furono smembrate in due, od anche in tre. Altre ancora cessarono di esistere, come quelle dei presidii delle fortezze. . . . .

---

[1] Ibid. docum. V.
[2] Ibid. docum. Z.

Con quanta sollecitudine i religiosi disimpegnassero il ministero pastorale ce lo fanno sapere le testimonianze dei vescovi.

Noi abbiamo veduto il vescovo di Nona Giurileo attestare, che le parrocchie erano *dirette bene* dai regolari; e il vescovo di Sebenico Diffnico, ch' essi *corrispondevano con la dovuta pietà e vigilanza alle esigenze del ministero loro addossato*; e la curia vescovile di Traù, ch' essi *prestavano un' esatta assistenza ai loro parrocchiani, senza che si potesse notare in loro mancanza alcuna;* e il vescovo di Scardona Travisan, che il *servizio loro a benefizio spirituale dei popoli era tale, che certamente non avrebbe potuto essere di sua maggior soddisfazione.* Quì possiamo aggiungere, come l' arcivescovo di Spalato Pacifico Bizza (1746-1756), al pari de' suoi predecessori Cosmi, Cupilli e Laghi [1], affermava, che i religiosi *lodevolmente e con diligente sollecitudine esercitavano la cura delle anime, o che si riguardi all' assidua amministrazione dei sacramenti, o la predicazione della parola di Dio e l' accurata spiegazione del catechi-*

[1] L'arcivescovo Cosmi (1678-1708) diceva: „*In verbo veritatis*... „è necessario confessare, che la presenza di detti padri „mantiene i morlacchi sotto la dipendenza pubblica, e nel „tempo stesso nella pietà cristiana e culto della santa re„ligione, *nel miglior modo che si può*": Archiv. del conv. di Sinj, Stampa al laudo ecc. pag. 15. Il Cupilli poi (1708-1720), che prima era stato vescovo di Traù: „Mossi noi „dalla gratitudine, assistiti dalla verità e con sincera co-

smo, o infine, tutto ciò che spetta al culto divino[1]. Il vescovo di Sebenico Donadoni (1724-1756) attestava, che nella sua diocesi il ministero pastorale veniva esercitato dai religiosi *con zelo*: egualmente il Fonda, vescovo di Traù, il quale ci fa sapere, che ciò risultava non solo dalle sue, bensì ancora dalle visite diocesane de' suoi predecessori. Tommaso Nekić, vescovo di Nona (1743-1754), attestava pure, che le parrocchie della sua diocesi, officiate dai religiosi, *erano da loro dirette con*

„gnitione per la dimora fatta in questa provincia nel corso „d' anni venti, attestiamo . . che . . siamo . . molto edificati „dalla loro carità e zelo onde assistono di giorno e notte „(le parrocchie che tengono in tutta la Morlacchia), in „paesi disastrosi, a gente povera et in gran tratto confi- „nante col Turco": Ibid. p. 52. E il Laghi (1720-1730): „La pubblica voce e fama autenticata dall' evidenza dei „fatti . . . sono testimonii vivi e sinceri delle molte loro „benemerenze per li vantaggi in tutti li tempi conferiti a „pro della cattolica fede": Ibid. fascic. *Attesta.i.*

[1] Il successore di Bizza, monsig. Garagnini, quanto fosse contento della cura dei francescani nelle parrocchie della sua diocesi, lo dimostra il brano seguente di una sua lettera, scritta al provveditore generale Gradenigo (30 di Agosto 1777): „Lo stato mio presente che richiede rasse- „gnazione alli divini voleri e pensare a me stesso, „non posso fare a meno di non pensare ancora alli spiri- „tuali vantaggi della mia diocesi, da Dio affidatami. Sic- „come con piacere ho inteso che V. E. dona l'autorevole „sua protezione alli padri mol. rev. della provincia del SS. „Redentore, così non posso fare a meno, per non mancare „a me stesso, di non supplicarla con tutta l' umiltà ed ef- „ficacia degnarsi a continuare a donare la protezione me- „desima alli medesimi padri, anche a mia contemplazione, „onde le sia accordata la tanto sospirata vestizione": Archiv. del conv. di Spalato — Pozzobon.

indefesso zelo, benemerita attenzione e paterna carità: così che ne *ridondava particolare vantaggio alle anime*; mentre essi *acquistavano merito appresso Dio ed incontravano in pari tempo il pieno aggradimento del proprio vescovo* [1].

Non è peraltro da credersi, che il diritto dei francescani non avesse mai destato le gelosie di nessuno; e che da Tizio o Sempronio non se ne muovessero querele prima a Venezia, poi a Roma. Ogniqualvolta però si volle attentare a quel diritto, il popolo stesso non mancava di sollevare altamente la propria voce, protestando contro le volute innovazioni e pregando che non gli si togliessero i suoi amati pastori [2]. Quindi il diritto restò sempre inviolato. Nè la Santa Sede volle mai togliere ai religiosi il ministero parrocchiale, che loro, sia detto per incidenza, non è punto vietato dal diritto comune ecclesiastico. La Santa Sede anzi, come ha creato quel diritto colle bolle che noi più sopra abbiamo ricordato, così sempre ha voluto che rimanesse illeso, avendolo i religiosi meritato con cinque secoli di gloriosi sudori. Onde il Nestore de' nostri prelati viventi si faceva l'interprete dei sentimenti della Santa Sede quando scriveva: „Nella lunga lotta, dal 1490 „al 1718, degli infelici dalmati contro la mezzaluna, la „morte, i tormenti, le persecuzioni sofferte dai religiosi „minori osservanti della provincia del SS. Redentore per

[1] Tutti questi attestati trovansi nell' archivio del conv. di Sinj, fascic. A.
[2] V. nell'Appendice i documenti AA, BB, CC.

„vegliare al mantenimento della fede, per amministrare i „sacramenti ed esercitare ogni cura pastorale fra le po„polazioni morlacche.., facendosi in ogni guisa loro guide, „loro difensori, maestri e giudici, **meritano la perenne „riconoscenza della chiesa dalmata,** loro attestata dal„l' acquisito e di poi confermato diritto di provvedere le „parrocchie montane; *e dal desiderio ch' eglino animati „dal medesimo zelo e dalla stessa carità compiano anche „in appresso un ministero arduo bensì, ma fecondo pel„l' insigne ordine francescano di nuovi trionfi, a van„taggio della religione, di cui furono e sono luminosi „campioni*" [1].



[1] Prospetto cronolog. della Stor. della Dalm., p. 195.

PARTE SECONDA.

Le parrocchie francescane in Dalmazia rispetto al Diritto Canonico.

Innanzi di parlare della situazione canonica delle parrocchie francescane in Dalmazia, non sarà fuor di proposito il rispondere a coloro che ci muovono i seguenti quesiti.

Possono i religiosi, specie degli ordini mendicanti, esercitare il ministero parrocchiale? È egli conforme ai sacri canoni il diritto che hanno alcuni regolari di deputare alla cura parrocchiale qualcuno del proprio grembo? Non esigerebbe per avventura il bene delle anime che cessi quel diritto, e tutte le parrocchie divengano di libera collazione vescovile?

Al principiare della seconda metà del secolo XIII, l'ascendente che in Europa andavano guadagnando sugli animi gli ordini di san Francesco e san Domenico aveva dato sui nervi all'università di Parigi. Gli studenti pigliavansi gusto di comporre canzoni contro i frati, i professori lanciavano opuscoli più o meno virulenti, il dotto Gu-

glielmo di Saint-Amour gridava al pericolo. I libri: *De periculis novissimorum temporum; De pharisaeo et publicano*; *Collationes sacrae Scripturae,* non erano che libelli diffamatorii contro quegli *ipocriti, seduttori e falsi apostoli.* Guglielmo sosteneva, che non si avrebbe dovuto tampoco permettere ai nuovi regolari il predicare, l'ascoltare le confessioni, l' essere promossi al dottorato e l'insegnare pubblicamente nelle accademie; imperocchè tutti questi ufficii erano, secondo lui, inconciliabili colla natura dello stato religioso e contrarii al suo fine. Chi è morto al mondo, così argomentava l' appassionato dottore, perchè dovrebbe tornare a vivere? Chi si è consagrato al silenzio, perchè vorrebbe insegnare? Chi deve condurre vita ritirata, perchè vorrebbe uscire in pubblico e immischiarsi negli affari del secolo? — San Tommaso e san Bonaventura, questi due genii superiori, discesero nella lizza e la Sorbona ne rimase conquisa. Il buon senso, il mondo e la chiesa avevano reso giustizia ai frati.

Ciò nondimeno il lievito di Guglielmo di Saint-Amour rimase nel mondo, e vi ebbe sempre una scuola ostile agli ordini religiosi: scuola, la quale, a seconda delle circostanze di tempi e di luoghi, ha saputo variare di tattica; ma ch' è sempre quella. A' giorni nostri, a cagion d' esempio, perchè trovasi incomodo il diritto di stare seduto al confessionale, abbenchè continui e continuerà sempre a essere la più bella e la più divina gloria del sacerdozio cristiano, quel diritto si lascierebbe volentieri ai frati. Dicasi altrettanto del predicare, dell'andare alle missioni

della Cina, del Giappone, della Corea, dell' Abissinia, della Guinea, della Nuova Zelanda, fra i selvaggi della Nuova Caledonia e quelli delle isole dei Navigatori, fra le Teste piatte e i Panderas, e via dicendo. Ma quanto all' essere parrochi in paesi dov' è stabilità la gerarchia, questo poi no.

Sullo scorcio del secolo passato, Ricci, vescovo di Pistoja e di Prato, erasi fatto banderajo di quella scuola. Il suo sinodo (1789) come aveva adottato tutte le innovazioni dei giansenisti intorno al domma, alla morale, alla disciplina e al culto, così ancora aveva proclamato che i regolari non possono esercitare il ministero parrocchiale, per la ragione che, lo stato religioso di natura sua ripugna a quel ministero.

Non è tale la dottrina della chiesa.

Suarez, trattando di questo argomento, ecco come si esprime; „Suppongo anzitutto, egli dice, che il religioso, „in virtù della sua professione, non è incapace di bene„ficio ecclesiastico, *col quale eziandio va congiunta la cura „d'anime*. Sonvi invero molti antichi decreti che vietano „ai monaci di amministrare ai popoli gli officii chericali: „tuttavia quei decreti parlano anzitutto de' monaci, quali „erano in antico, cioè laici di professione, e non già chie„rici, nè destinati a ciò. Poi non escludono affatto i mo„naci come inabili..., ma vietano loro l' ingerirvisi di pro„prio arbitrio, con usurpazione dell' altrui diritto e senza „la dovuta facoltà per parte dei superiori. Noi invece sol„tanto asseriamo, che la professione religiosa, per sè e

„e di sua natura, non rende la persona incapace di bene-„ficio ecclesiastico [2].

Un altro teologo-canonista, Engel, dice: „Se ai be-„neficii è annessa la cura del foro esterno, i regolari sono „capaci di siffatti beneficii: il che rendesi evidente da „ciò, che il religioso può anche essere eletto vescovo, „quando pure la chiesa fosse secolare... E per certo se „la cura del foro esterno, dalla quale sono inseparabili „molte brighe e distrazioni, può affidarsi ai religiosi, *non „si vede perchè eziandio, anzi con più di ragione, non „si possa ai medesimi commettere la cura del foro interno* [1].

---

[1] „Suppono in primis religiosum ex vi professionis suae non esse incapacem ecclesiastici beneficii, etiam curam animarum annexam habentis. Sunt quidem multa antiqua decreta prohibentia, ne monachi clericorum officia populis celebrare, aut ministrare praesumant, quae congerit Gratianus. Verumtamen illa decreta loquuntur primo secundum antiquam consuetudinem monachorum qui laici erant, et ex vi suae professionis clerici non erant, neque ad hunc finem instituebantur. Deinde non omnino excludunt monachos ab hoc ministerio, tamquam inhabiles, vel ad ordines, vel ad beneficia, aut ministeria ecclesiastica, sed prohibentur ne suo arbitrio et usurpato jure his ministeriis se ingerant, nec sine debita superiorum facultate ad illa assumantur. Nunc autem solum asserimus professionem religiosam per se, et vi sua non reddere personam incapacem ecclesiastici beneficii": Suarez, De Virt. et Statu Relig. Vol. IV, Lib. III. c. 19, Opp. T. XV, p. 227.

[2] „Si beneficia habeant curam fori externi, eorum capaces esse regulares exinde manifestum redditur, quod religiosus etiam possit eligi in episcopum, quamvis ecclesia sit saecularis... Sane si cura fori externi, multas curas et distractiones a vita religiosa habens annexas, potest committi religiosis, vix apparet cur non etiam, immo multo magis cura fori interni": Apud Bouix, De Jure Regular. T. II, p. 12.

(Noteremo quì di passaggio a pro' di coloro che non fossero sufficientemente istrutti nel Diritto Canonico, che l'officio parrocchiale non porta seco veruna giurisdizione nel foro esterno. Tale giurisdizione, checchè dicano i giansenisti, nè per diritto naturale, nè per diritto positivo divino, né per legge ecclesiastica compete ai parrochi. Adunque questi non possono imporre precetti o leggi; nè hanno il potere di punire i proprii parrocchiani, o di erigere il tribunale per trattare le cause con processo pubblico e definirle. Pertanto, consistendo l' essenza del parrocchiato nella potestà di amministrare i sacramenti e predicare la parola di Dio a individui di una determinata parrocchia, esso naturalmente non è che una cura del foro interno).

Bouix aggiunge; „Tra i varii errori, nati da ostilità d'animo verso i religiosi, non è da annoverarsi nell' ultimo luogo l' opinione di que' non pochi scrittori (massime della setta giansenista), che insegna doversi affatto allontanare i religiosi dalla cura d' anime e dall' officio parrocchiale, essendo ciò contrario al fine dello stato religioso: ned essersi introdotto se non per abuso, che i regolari reggessero moltissime parrocchie, ed anche diocesi... Cotesta opinione è assolutamente erronea e da rigettarsi“ [1]. Ed altrove:

---

[1] „Inter varios ex infenso in regulares animo exortos errores, haud ultimo recensenda loco est opinio illa, qua contenderunt non pauci (Jansenianae praesertim sectae) scriptores, ablegandos prorsus ab exercitio curae animarum parochia-

„Abbenchè qualche religioso istituto possa avere per „fine la sola vita contemplativa, ed i membri di tale isti- „tuto non debbano (regolarmente parlando, ossia fuori del „caso di necessità) ingerirsi in ufficii del sacro ministero „della cura d'anime, è però certo che possono darsi e „che di fatto esistono molti ordini religiosi ordinati alla „vita attiva, ovvero apostolica, come al proprio fine, ed „approvati dalla chiesa: quali sarebbero i premonstratesi „e gli altri canonici regolari di s. Agostino, i domenicani „i *francescani*, i gesuiti ed altri. Vi sono anche di quelli „che professano vita mista, contemplativa, cioè, ed attiva: „come sono i cisterciensi e parecchie congregazioni del- „l' istituto di s. Benedetto. Che poi i regolari i quali fanno „professione di vita *attiva* o *mista*, siano inabili a eser- „citare la cura d' anime, sarebbe un' assurdità il dirlo. „Di più: se ai sopradetti regolari non fosse lecito il mi- „nistero parrocchiale, la chiesa avrebbe errato nella sua „disciplina generale; imperocchè è stato sancito con leggi „universali ecclesiastiche, che vi possono essere chiese cu- „rate, di pien diritto o di diritto meno pieno soggette ai „regolari: in cosifatto modo cioè, *che i regolari abbiano „diritto di esercitare la cura a mezzo di qualcuno dei „proprii.* E così si ebbe in pratica: nè già di rado, o

---

libusque muniis religiosos: alienum id a proprio status ergularis fine: nec nisi ex abusu introductum, ut a regularibus parochiae quamplurimae, imo et dioeceses regerentur... Est autem opinio haec omnino erronea ac rejicienda": Ibid. p. 9-10.

„in via eccezionale, bensì per parecchi secoli; di ma-„niera che in tutte le contrade dell' Europa, la maggior „parte delle parrocchie (in alcuni paesi tutte quante) in „quella guisa furono amministrate da' regolari. Quindi chi „pretende, che tale disciplina sia in sè perversa e nociva, „necessariamente deve dire che la chiesa si è ingannata" [1].

Ferraris non è meno esplicito: „Possono, egli dice,

---

[1] „Quamvis institutum aliquod religiosum pro fine sibi proprio habere possit *solam* contemplativam vitam, talisque instituti membra non debeant (regulariter loquendo, seu extra casum necessitatis) sacri ministerii et curae animarum muniis implicari, certum est dari posse, et de facto plurimos extare ordines religiosos ad *vitam activam* seu apostolicam tanquam ad proprium finem ordinatos et ab Ecclesia approbatos: quales sunt Praemonstratenses, caeterique canonici regulares sancti Augustini, Dominicani, Franciscani, Jesuitae et alii. Et tandem dantur etiam qui *mixtam* vitam, id est contemplativam simul et activam, profitentur; quales sunt Cistercienses, et pleraequae aliae instituti benedictini congregationes. Jam vero regulares illos, qui *activam* vel *mixtam* vitam pro fine habent, ad exercendum animarum curam inhabiles pronuntiare absonum est. Si pravum foret a dictis regularibus exerceri animarum curam, errasset Ecclesia in disciplina sua generali. Etenim universalibus Ecclesiae legibus sancitum est, dari posse ecclesias curatas, regularibus, sive pleno jure, sive quoad temporalia duntaxat subjectas; ita nempe ut jus habeant regulares per aliquem e suis curam animarum in iis exercendi. Fuitque id in praxim deductum per plura saecula, non raro et exceptionaliter, sed ita ut in omnibus regionibus parochiarum quam maxima pars, in quibusdam fere omnes, hoc modo a regularibus regerentur. Hallucinatam Ecclesiam pronuntiet necesse est, qui pravam de se atque nocivam disciplinam hanc contendit": De Jure Regul. T. II. p. 368-369.

„i regolari..., senza dispensa apostolica, essere assunti al „ministero pastorale nelle parrocchie de' lori monasteri, le „quali sono membri affatto soggetti agli stessi (*membri „affatto soggetti*, ch' è quanto dire : cure di pien diritto „incorporate ai conventi), purchè il titolo sia amovibile „ed il regolare ancora. Tale è la sentenza comune“ [1].

Reiffenstuel (Lib. III Decretal. Tit. XXXVII), Grandclaude (Jus Can. T. II, p. 474-475) ed altri suppongono come incontrastabile la stessa dottrina. Che più? Il concilio di Trento la suppone tale, com'è evidente dal brano che qui riportiamo: „Nei monasteri, ossia case di „uomini e di donne, ai quali incombe la cura d'anime di „persone secolari,... *sì i regolari* e sì i secolari *i quali „esercitano tale cura*, immediatamente soggiacciano, in ciò „che alla detta cura appartiene, alla giurisdizione, visita„zione e correzione del vescovo“ [2]. Se i regolari non potessero lecitamente esercitare l'officio parrochiale, il concilio sicuramente non avrebbe detto, che anche i regolari esercenti la cura d'anime debbano dipendere dal vescovo in ciò che la riguarda.

---

[1] „Possunt.... regulares... assumi in parochos sine dispensatione apostolica in parochiis eorumdem monasteriorum, vel membris omnimode illis subjectis, ita ut titulus sit amovibilis et regularis: Est communis“: Concursus, n. 57.

[2] „In monasteriis seu domibus virorum seu mulierum, quibus imminet animarum cura personarum saecularium, . . . tam regulares quam saeculares hujusmodi curam exercentes, subsint immediate, in iis quae ad dictam curam.... pertinent, jurisdictioni, visitationi et correctioni Episcopi“: Sess. 25, de regularib. c. 11.

Vi ha però un'autorità di maggior peso, perchè più diretta. Abbiamo detto più sopra come il pseudosinodo di Pistoja dichiarasse inabili i regolari a esercitare la cura d'anime in qualità di parrochi. Orbene: Pio VI, in quel modo ch'ebbe ad assicurare la purità della fede colla celebre bolla *Auctorem fidei* (1794), ne proscrisse ancora la proposizione ottantesima, che suona così: *lo stato regolare di sua natura non può conciliarsi colla cura d'anime e coll'officio della vita pastorale;* dichiarandola *falsa perniziosa, ingiuriosa ai padri della chiesa ed ai vescovi contraria al pio, antico ed approvato costume, non meno che alle sanzioni dei sommi pontefici* [1].

Possiamo quindi conchiudere con Rotario: È cosa „certissima essere lecito ai regolari, *massime mendicanti*, „di assumere l'officio pastorale; il quale anzichè essere „contrario al fine del loro istituto, gli è in quella vece „affatto conforme" [2].

Le distrazioni che porta seco quell'officio; il doversi più volte ingerire in cose del mondo non sono motivi da

---

[1] „... statum regularem aut monasticum natura sua componi non posse cum animarum cura, cumque vitae pastoralis muneribus, nec, adeo in partem venire posse ecclesiasticae hierarchiae, quin ex adverso pugnet cum ipsiusmet vitae monasticae principiis — falsa; in sanctissimos Ecclesiae patres et praesules... injuriosa; pio, vetusto, probato Ecclesiae mori, summorumque Pontificum sanctionibus contraria": Ap. Bouix, Op. cit. T. II, p. 8.

[2] „Certissimum est licere regularibus, *maxime mendicantibus*, onus pastorale assumere, quod fini proprii instituti nedum non opponitur, verum etiam est illi valde conforme": Theolog. Regularium, T. III, Lib. 3, c. 3, punct. 3.

tenere lontano il religioso dal ministero parrocchiale. Se la vita del parroco non è scevra di pericoli, conviene non dimenticare che questi sono comuni a tutti quanti i parrochi, sieno questi religiosi o preti secolari. Se v'ha qualche differenza, la è tutta a vantaggio dei primi. La religione è scuola di virtù; e si deve ritenere che i suoi membri siano meglio addestrati a saper reggere all'urto delle tentazioni e delle seduzioni del mondo. A non dir nulla che i religiosi vivono sotta la vigilanza di maggior numero di superiori: il che certo è una potente salvaguardia alla virtù dell'uomo. E siano pure eguali i pericoli. Chi teme questi quando trattasi di religiosi, dovrà non meno temerli ove si tratti di preti secolari. Che ne dovrà allora seguire?... A noi sembra che non è oro di coppella quello zelo che vorrebbe chiusi fra quattro muri i religiosi, affinchè possano interamente consecrarsi ai doveri della propria eccelsa vocazione. Siamo in quella vece d'avviso che a tempi, quali sono i nostri, sarebbe bene che nel mondo cristiano la metà almeno delle parrocchie fosse amministrata dai regolari, come lo è la quasi totalità ne'luoghi delle missioni. Da quì si avrebbero molti vantaggi. Ai religiosi aprirebbesi un campo più spazioso da esercitare la propria attività: i vescovi con maggiore facilità potrebbero sopperire ai bisogni delle parrocchie stesse: ne nascerebbe una santa emulazione nel clero curato; e tutto ridonderebbe a sommo profitto del popolo cristiano. — Inoltre, quando i religiosi fossero impiegati nell'officio pastorale, la società moderna, la quale esige

opere di utilità che si può vedere cogli occhi e palpare colle mani, non potrebbe disconoscere l'importanza e la necessità degli ordini regolari, specialmente di quelli che non hanno per fine principale l'istruzione. Può ben fiorire nei conventi la santità più elevata, il mondo ha oggi i sensi troppo materializzati per sentirne il profumo o ammirarne la vaghezza. Una suora di carità di virtù ordinaria è preferita d'assai alla monaca claustrale la più santa. L'esempio è applicabile anche ai religiosi. Sicuramente Iddio non valuta le cose come il mondo; nè i suoi criterii sono quelli degli uomini Me è innegabile, che nel mondo la bisogna corre non altrimenti che così.

Al secondo quesito: È egli conforme ai canoni il *jus* che posseggono alcuni regolari di deputare individui del proprio grembo all'amministrazione di certe determinate parrocchie?, la risposta è bella e semplice. Ciò che la chiesa con solenni sanzioni ha fatto entrare nel suo diritto comune, non può essere che non sia conforme ai sacri canoni. Tale è il *jus* di cui si parla. Per il diritto odierno vale la bolla *Ad exequendum* di Pio V (1 Novemb. 1567), la quale così si esprime: "Se le dette chiese „parrochiali saranno unite a monasteri di regolari mendi„canti, *possano i superiori dei monasteri medesimi nomi„nare (vicarii) dal numero degli stessi mendicanti*: i quali, „ove negli esami da premettersi dagli ordinarii (per sè „o per mezzo dei proprii vicarii), sieno trovati idonei a „esercitare la cura d'anime, e come tali approvati, deb„bano gli ordinarii medesimi deputare all'officio di vica-

„rii [1]. — Il testo è chiarissimo, e va inteso in egual maniera di parrocchie immediatamente addette alla chiesa conventuale e di quelle che localmente sono separate dai conventi, per modo che il vicario deputato alla cura sia obbligato a vivere fuori della comunità religiosa. La legge, come si vede dalle parole del pontefice, non fa distinzione veruna tra le parrochiali della prima e quelle della seconda categoria. È anzi da osservare, che ingiungendosi nella stessa bolla, che col religioso deputato alla cura debbano abitare altri quattro monachi, con ciò sono già indicate le parrocchie localmente separate dai conventi. Onde dice il Ferraris: „Possono i regolari, senza dispensa apo„stolica, essere assunti al ministero parrocchiale.,. Tale è „la sentenza comune; ed è confermato dalla pratica do„vunque ricevuta, conciossiachè vediamo, che nelle parroc„chiali, eziandio *extra claustra*, plenariamente unite con „unione soggettiva ai loro monasteri, vengono deputati „alla cura d'anime regolari amovibili *ad nutum* de' loro „superiori regolari. Che poi i regolari possano in tale „guisa essere deputati all'amministrazione delle dette par„rocchie, lo ha più volte dichiarato la sacra congregazione „del concilio... Nè possono venire obbligati gli stessi re-

---

[1] „Si dictae parochiales unitae erunt monasteriis regularium mendicantium, possint a superioribus dictorum monasteriorum nominari *ex ipsis mendicantibus*: quos si Ordinarii, praevio examine (per se aut eorum vicarios faciendo) idoneos ad curam animarum exercendam invenerint, et ita pro idoneis approbaverint, teneantur in vicarios, ad nutum tamen superiorum suorum amovibiles, deputare": Bouix, p. 24.

„golari a destinare sacerdoti secolari a officiare siffatte „parrocchie soggettivamente unite ai loro monasteri...; bensì „liberamente, senz' altra dispensa, possono i superiori rego- „lari destinare all' ufficio di parrochi i proprii religiosi, a „loro beneplacito amovibili“ [1]. Non taceremo ancora che l'insigne canonista Prospero Fagnani, consultato a Roma come l' oracolo della giurisprudenza, fu d' opinione che il diritto dei regolari di nominare qualcuno de' proprii alla cura parrocchiale, non possa aver luogo se non riguardo a quelle cure che sono lontane dai conventi, e per niun verso rispetto alle parrocchiali esistenti ne' luoghi dove i regolari conventualmente abitano. Il grande uomo senza dubbio s' ingannava; e questo ha dato occasione ad altri canonisti di agitare la questione se quel diritto si estenda *anche* al secondo caso. Ciò peraltro dimostra essere più incontrovertibile il diritto in ordine alle parrocchie localmente dai conventi separate.

---

[1] „Possunt regulares.. assumi in parochos sine dispensatione apostolica... Est communis, et testatur praxis ubique recepta, quod in parochialibus, etiam extra claustra, plenarie unitis unione subjectiva eorum monasteriis, deputentur pro cura regulares amovibiles ad nutum suorum regularium superiorum. Et posse sic deputari regulares in parochos dictarum parochiarum pluries probavit Sacra Congregatio Concilii, et signanter etc. Nec possunt cogi ipsi regulares deputare sacerdotem saecularem in simili parochia subjective unita ipsorum monasterio: Sacra Congr. Conc. etc.; sed libere sine alia dispensatione possunt regulares superiores in similibus suis parochiis deputare pro parochis suos religiosos ad eorum nutum amovibiles“: *Concursus*, n. 57-59.

Abbiamo accennato come nella bolla di Pio V s' ingiunge, che col religioso esercente *extra claustra* la cura debbano abitare altri quattro suoi confratelli. Quì dobbiamo osservare, che quella condizione non è assolutamente necessaria perchè il religioso possa esercitare il ministero parrocchiale. Gregorio XIII, che immediatamente succedette a s. Pio V, ha modificato quella disposizione, dichiarando, che al religioso curato bastava di avere un solo compagno; anzi che non dovrebbe averne che un solo, *ne plures extra clausuram maneant* [1]. V' ha di più. I canonisti insegnano, che la consuetudine può rendere lecito, che nessun compagno coabiti col religioso parroco [2].

Al terzo quesito: Non esigerebbe forse il bene delle anime che cessi quel diritto? risponde il Bouix, ch'è certo uno de' migliori canonisti moderni:

„In nessun modo è cosa nociva, che in quelle chiese „(le parrocchiali unite ai conventi) la cura venga esercitata da' regolari; nè sia libero ai vescovi di affidarla a „preti secolari: imperocchè, per sè e regolarmente parlando, nell' esercizio del ministero pastorale si ha da „aspettarsi maggior zelo e frutto dai religiosi, come da „persone, che, in virtù del proprio stato, professano eziandio „i consigli evangelici. Ciò viene pure confermato dall' e-

---

[1] Cf. Bouix, pag. 35-38.

[2] „Verum unum sufficere socium, viva voce declaravit Gregorius XIII ut ex Quaranta..., refert Pirhing.; imo consuetudine introduci potest, ut unus solus sit in parochia.. prout actu in aliquibus locis introductum videmus": Reiffenstuel, Jus Canon. T. III, Lib. 3, Tit. 37. n. 9.

„sperienza: dappoichè dove i regolari esercitano il sacro „ministero il popolo cristiano porta loro maggior vene- „razione, ne ha più stima e fiducia: i fedeli più volen- „tieri vanno da loro a confessare i proprii peccati: più „volentieri li chiamano in punto di morte: più si affol- „lano a udire le loro prediche“ [1]. Se la delicatezza dell' argomento non c' imponesse riserbo, noi potremmo sviluppare queste osservazioni. Stando pertanto le cose in questi termini, ed essendo ancora vero ciò che il medesimo autore altrove dimostra coll' autorità di Urbano II, vale a dire, che i religiosi in generale, e segnatamente i domenicani e francescani, sono più idonei che non i preti secolari a esercitare l' ufficio pastorale [2], non vediamo come potrebbe esigere il bene delle anime che cessi quel diritto dei regolari, e che le parrocchie tutte quante passino ad essere di libera collazione vescovile. I vescovi stessi, i quali meglio di verun altro conoscono come la Santa Sede privilegiatamente ami gli ordini regolari e

---

[1] „Quod cura in iis ecclesiis per regulares exerceatur, nec liberum sit episcopo saecularibus eam presbyteris committere, nequaquam nocivum est: nam per se et regulariter loquendo, major in exercenda cura zelus et fructus a religiosis expectandus est, utpote vi status sui evangelica etiam consilia sectantibus. Atque id confirmat experientia. Ubi enim sacrum ministerium curamve animarum regulares exercent, majori eos christianus populus veneratione, fiducia ac aestimatione prosequitur: libentius eos fideles adeunt pro confitendis peccatis: libentius accersunt in mortis discrimine: stipatius ad sacras eorum conciones accurrunt“: Bouix, p. 370.

[2] Ibid. p. 14-15.

come intenda che rimangano intatti i lor diritti, non possono volere, che perisca il *jus curae spiritualis,* che godono alcuni di loro. L' opinione che ai regolari mostrasi contraria, non meno per quello vorrebbe tutelati i diritti dei vescovi, che per quello concerne il bene delle anime, noi diremo ancora col Bouix, *non zelum domus Dei, sed jansenistarum et pistoriensium ulcus plus nimium olet.*

Se ci venisse detto, potere avvenire dei casi che i regolari destinino alla cura individui meno idonei; noi risponderemmo, che spettando ai vescovi di esaminare i presentati dai superiori regolari, di cerziorarsi della loro idoneità e di approvarne l'abilità, eglino potranno sempre rigettare quelli che per avventura trovassero non abili. La legge inoltre ha preveduto il caso che il religioso esercente la cura venisse a rendersene indegno. Siccome il Tridentino comanda, che i regolari, deputati all' officio di parrochi, in ciò che spetta la cura d' anime e l' amministrazione dei sacramenti, immediatamente sieno soggetti alla giurisdizione, visitazione e correzione dei vescovi [1], senza che ciò li sciolga dall' obbedienza verso i propri prelati per tutto quello che alla cura non appartiene [2],

---

[1] „.. Subsint immediate in iis, quae ad dictam curam, et Sacramentorum administrationem pertinent, jurisdictioni, visitationi. et correctioni episcopi": Sess. 25, c. 11 de Regularibus.

[2] „ (Tenetur (religiosus) superiori suo obedire et regulam servare in iis quae non spectant ad curam: in iis vero quae ad curam spectant, obedire debet episcopo": Bouix, p. 38. Sarebbe differente il caso, quando la parrocchiale fosse immediatamente unita al convento in cui ordinariamente risiede il generale dell' Ordine.

così i vescovi, ove li trovino negligenti nell' adempimento de' loro doveri parrocchiali, potranno punirli [1]; ed anzi, a tenore della costituzione *Firmandis* di Benedetto XIV potranno esigere dai superiori che li rimuovano dalla cura [2]. Ci pare che i vescovi non potrebbero desiderare guarentigia migliore.

Noi confidiamo di avere messo in chiaro nella Prima Parte come siasi originato il diritto della provincia del

---

[1] „Pariter subsunt in iis, quae dependent a cura et sacramentorum administratione: unde, an libri Baptismales, Matrimoniales, Mortuorum etc., bene sint ordinati, an Sanctissimus debite conservetur, an calices, vel alia vasa et ecclesiae ornamenta pro decenti administratione sacramentorum adsint etc., visitare, inquirere atque in casu erroris corrigere et punire potest episcopus reum regularem": Reiffenstuel, T. III, Lib. III. T. 37 n. 10.

[2] „Eveniente autem casu, quo vel episcopus, vel superior regularis aliquem ex praedictis parochis ab exercitio curae removendum, eademque privandum esse judicaverint..., dubitatum.. fuit, an episcopus posset ad hujusmodi remotiones procedere, sine superioris regularis consensu, et an remotionis caussas eidem adducere, easque verificare deberet; tum etiam, an regularis superior ad similem remotionem, et privationem suo jure deveniens, consensum episcopi exquirere, suasque agendi rationes illi notas atque probatas facere teneretur. Qua de re, supradicta Congregatio Concilii decrevit, hujusmodi parochos tam ab episcopo, quam a superiore regulari, aequo jure, non requisito alterius consensu, ab animarum cura removeri posse, nec unum alteri caussas judicii sui aperire, multoque minus probare et verificare debere. Id quod a Nobis in omnibus approbatur et confirmatur.VIII Idus Novemb. 1744": Bened. XIV Constitutiones Selectae, Romae 1763, P. I, p. 163.

SS. Redentore alle parrocchie, delle quali ivi ragionammo. Ora ci restano da esaminare i rapporti canonici esistenti tra queste ed i conventi.

Che quelle parrocchie siano *cure* nel vero senso *regolari*; ossia, ciò che torna lo stesso, *cappelle dei religiosi*, come le chiama il Diritto Canonico[1], crediamo, dopo ciò che abbiamo detto, nessuno possa metterlo in dubbio. Citiamo tuttavia dal *Jus Canonicum* un pajo di testi:

„È regolare, dice il Reiffenstuel, quel beneficio che „ai soli regolari compete: sia che ciò avvenga per pri„mitiva fondazione, ovvero istituzione....; sia per consue„tudine, ovvero legittima prescrizione, in quanto che il „detto beneficio sia stato diretto ed amministrato dai re„golari per lo spazio almeno di quaranta anni" [2]. „Di„consi regolari, così il Barbosa, quei beneficii, dei „quali è stato detto nella fondazione che debbano „reggersi da religiosi.., ed anche quelli che per qua„ranta anni furono retti da persone regolari.. Nel dub„bio se debba dirsi secolare o regolare un beneficio, „si guarda l'ultimo stato del medesimo, vale a dire, se

---

[1] „Quamvis capellae nomine in jure varia veniant... tamen ad propositum *per capellam* potissimum *intelligitur ecclesia curata*, ***praesertim parochialis***, unita vel incorporata monasterio, vel ecclesiae regulari": Reiffenstuel, T. III, Lib. III, Tit. 37, n. 1.

[2] „Beneficium regulare est quod solis regularibus competit. Sive id contingat ex primaeva fundatione, seu institutione..., sive ex consuetudine, seu legittima praescriptione, eoquod per regulares regi consueverit et administrari per quadraginta saltem annos": Ibid. T. 5, n. 22.

„sia rimasto vacante per la morte di persona regolare, „oppure secolare“ [1]. — È cosa degna di osservazione, che in alcuni luoghi della Dalmazia mediterranea il popolo stesso suole appellare con termine canonico le parrocchie regolari, chiamandole *kapelanije,* e *kapelan* il religioso parroco. In Bosnia poi, è noto che il popolo chiama *kapela* l' abitazione del parroco, ch' è persona regolare.

Che i conventi eziandio posseggano *ab immemorabili* il *jus ad parochias* la è cosa che a volerla provare non si farebbe che sciupare il tempo. Quanto alla legittimità di questo diritto, noi l' abbiamo abbondantemente provata, abbenchè ci sarebbe bastato il *possideo quia possideo* dei giurisperiti. In questo luogo noi dobbiamo soltanto precisare la natura del medesimo.

Pertanto: è desso, come più fiate si ode dire, un gius-patronato?

Da tutto ciò che antecedentemente abbiamo esposto emerge chiarissimo, che nel caso nostro non si può nemmeno pensare al *patronato.* Tuttavia, affinchè a colpo d' occhio ognuno possa accertarsene, vediamo un po' cosa sia il patronato.

---

[1] „Dicuntur autem regularia beneficia, de quibus in fundatione dictum fuit, ut per religiosos regerentur.., vel illa, quae per quadraginta annos consueta sunt regi per viros regulares.. In dubio autem ad hoc ut beneficium dicatur saeculare seu regulare, attenditur ultimus status illius, hoc est an vacaverit per obitum personae regularis vel saecularis“: Barbosa, De Off. et Pot. Episcopi, P. III, Alleg. 57, n. 168.

„La chiesa, dice Nardi, sentì il dovere di manife-„stare la sua riconoscenza verso il generoso fondatore di „una chiesa, o d' un beneficio, accordandogli certi diritti, „tra i quali una regolare e permanente ingerenza nel con-„ferimento del beneficio sacro (il diritto di presentazione). „Però ai diritti corrispondono dei doveri: onde il diritto „di patronato si può definire: *quel complesso di diritti e „doveri provenienti, per legge ecclesiastica, dalla fonda-„zione d'una chiesa o d'un beneficio, o da un atto che i „canoni uguagliano ad essa*“ [1]. — Laonde l' idea causativa e fondamentale del diritto di patronato è la beneficenza verso la chiesa; e i modi di acquistarlo sono: la fondazione in genere (*patronum faciunt dos, aedificatio, fundus*), il privilegio apostolico e l' usucapione.

Il primo e principale diritto del patronato è *la presentazione* (*jus praesentandi)*; per cui, vacante il beneficio, il patrono indica al vescovo una persona idonea, a cui egli lo conferisca.

Perchè la presentazione possa aver luogo, assolutamente si richiede, che preceda il concorso, come si trattasse di parrocchie di libera collazione. L' ordinario quindi invia i nomi di coloro che nel concorso furono trovati idonei al patrono; e questi è obbligato a scegliere da quel numero il proprio presentando [2].

---

1 Diritto Eclesiastico, T. III, p. 118.

2 Noi non consideriamo che il patronato *ecclesiastico*; quello cioè che può competere ad una dignità ecclesiastica, ad una chiesa, ad un convento, e questo *in forza dell'ufficio sacro*, la quale nozione manca al patronato *laicale*.

Alla presentazione tiene dietro, per parte del vescovo, l'istituzione (l'assegnamento del gregge e la facoltà della cura d'anime): dopo la quale, il presentato acquista il pieno diritto al beneficio. E perchè il beneficio include l'idea della perennità, il beneficiato non potrà venirne rimosso, ancorchè il patrono poscia cangiasse d'avviso.

Nel patronato quindi si esigono le seguenti condizioni:

a) il concorso alla parrocchia.

b) L'obbligo al patrono di scegliere il presentando tra quelli che dal vescovo gliene furono indicati.

c) L'istituzione: in virtù della quale il presentato diventa il vero e unico beneficiato; senza che il patrono abbia diritto alla minima porzione dei frutti del beneficio.

d) L'inamovibilità.

Non vi è quindi chi non vegga, che il diritto dei conventi della provincia del SS. Redentore non può essere in verun modo il *patronato*; conciossiachè ad ognuno è noto, che nella provvisione delle sue parrocchie non si verifica tampoco una sola di queste condizioni.

Quale adunque sarà il *jus* suo?

È il diritto dell'*incorporazione plenaria*, il cui principale obbietto è la cura spirituale, e il secondario i proventi del beneficio parrocchiale.

Che tale proprio sia la natura del diritto spettante ai conventi, lo dimostra ad evidenza la sola idea dell'incorporazione applicata al caso nostro.

Notomizziamo alquanto quell' idea.

L' incorporazione in generale è l' annessione di uno o più beneficii parrocchiali a qualche monastero, dignità o collegio ecclesiastico.

Per incorporazione non s' intende già che la parrocchia debba essere localmente prossima al convento. La prossimità o distanza geografica non entrano nell' idea dell' incorporazione. Quindi le parrocchie lontane non sono meno o in altro senso incorporate, di quello possano essere le parrocchie fisicamente addette ai monasteri. E si farebbe torto, non diremo a un canonista, bensì ad un uomo qualsiasi che abbia semplice buon senso, supponendo soltanto che potesse dubitarne.

Nell' incorporazione manca l' idea della beneficenza verso la chiesa parrocchiale, ch' è l' idea fondamentale e causativa del patronato. Perciò i canonisti osservano che l' incorporazione e il patronato a vicenda si escludono [1].

All' opposto, l' incorporazione include l' idea dell' utilità economica del convento: dimodochè il convento debba essere economicamente beneficato dalla parrocchia incorporata, e non viceversa [2].

---

[1] „. . . jus patronatus et jus nominandi vicarium perpetuum: *quae duae circumstantiae repugnant unioni subjectivae;* ut de jure patronatus dixit Rota in *Sedunensi parochialis* 10 januar. 1757; et de vicario perpetuo, in *Valentina vicariae* 12 febr. 1734": Bouix. De Jure Regul. T. II, p. 17. Cf. Nardi, op. c. p. 119, nota (a).

[2] „Ideo beneficia etiam curata fuere unita et incorporata . . . monasteriis . . ut honestius et competentius stare possint": Reiffenstuel, T. III, Lib. III, Tit. 37, n. 17. Cf. Nardi, p. 65.

L' incorporazione può essere *semiplena* o *plenaria*. [1].

Si avrebbe l' incorporazione della prima specie quando i proventi parrocchiali fossero assegnati al convento, e non già l' officio sacro (*incorporatio semipleni juris, seu quoad temporalia tantum*). In questo caso il convento avrebbe il diritto di presentare un prete secolare al vescovo, affinchè lo istituisse rettore, ossia *vicario perpetuo* della parrocchia semipienamente incorporata; ed a costui dovrebbe cedere quella porzione dei proventi parrocchiali che bastasse al suo sostentamento.

Si ha invece l' incorporazione *plenaria*, quando al convento non tanto sono assegnate le rendite parrocchiali, come nel caso precedente, ma gli è attribuita l' amministrazione spirituale della parrocchia, ossia l' officio sacro (*incorporatio pleni juris, seu quoad temporalia et spiritualia simul*). Laonde in virtù dell' incorporazione di pien diritto, la quale da altri è chiamata *unione plenaria*, od anche *unione soggettiva*, il convento diventa principale rettore, ossia parroco vero e perpetuo (*rector principalis; parochus primitivus, habitualis*) delle parrocchie incorporate. Quindi queste non possono avere altro parroco, sibbene un semplice vicario parrocchiale, il quale a nome del

---

[1] Non facciamo caso dell' incorporazione *di diritto pienissimo*, la quale porta seco l' esercizio di una giurisdizione quasi episcopale sulla parrocchia incorporata; dimodochè al vescovo non rimane veruna autorità nemmeno sull' esercizio della cura. Questa sarebbe l' incorporazione *quoad clerum et populum*.

convento-parroco eserciti la cura. Da qui segue, che quelle parrocchie non si rendono giammai beneficii vacanti.

L'incorporazione plenaria fa che le parrocchie diventino, secondo il linguaggio canonico, *membra* del monastero e perchè i loro proventi sono destinati al costui sostentamento, le parrocchie stesse diconsi *de mensa*, ossia *spettanti alla mensa* dei conventi [1].

Quanto all' esercizio del diritto propriamente detto, se l'incorporazione plenaria appartenga a un convento di mendicanti, esso, giusta le norme sancite da s. Pio V, procede nella maniera seguente:

1.º Il superiore del convento nomina uno de' suoi religiosi all'amministrazione della cura spirituale. 2.º È necessario nonpertanto che tale religioso venga approvato dal vescovo. 3.º Il vescovo può esaminarlo o da sè stesso o per mezzo del proprio vicario. 4.º Se nell' esame l'abbia trovato idoneo, è tenuto di deputarlo alla cura. 5.º Il religioso esercente la cura, rimane sempre amovibile *ad nutum* del suo prelato regolare [2]. 6.º Se dei proventi par-

---

[1] „Parochiales ecclesiae monasterio unitae *pleno jure*, dicuntur quoque *de mensa* monasterii, atque etiam *membra* monasterii": Bouix, T. II, p. 16.

[2] „Mendicantium et monachorum jura, a S. Pio V expresse sancita, quoad parochiales ipsorum monasteriis pleno jure unitas (sunt): 1.º Jus habet superior monasterii aliquem e suis religiosis ad curae exercitium nominandi. 2º Necesse tamen est ut religiosus ad curam sic nominatus approbetur ab episcopo. 3.º Potest episcopus per se vel vicarium suum illum examinare. 4.º Si facto examine episcopus illum idoneum agnoverit, tenetur eum ad curam deputare.

rocchiali avanza qualcosa al suo sostentamento, è più che evidente, ch' egli non può disporne a proprio talento, non essendo, sotto verun rapporto, cosa sua [1].

Da ciò che abbiamo detto dell' incorporazione *semiplena*, è chiaro a chiunque che le parrocchie della provincia del SS. Redentore non sono in tale modo annesse ai conventi. L' incorporazione invece plenaria salta agli occhi di ognuno. I guardiani dei conventi nominano i proprii religiosi al ministero parrocchiale (è la cosidetta *proposta*): i vescovi, ai quali spetta di esaminare i presentati, gli approvano e li deputano alla cura, rilasciando loro la relativa patente: i religiosi curati rimangono amovibili *ad nutum* dei proprii prelati regolari. Più: i conventi sono riputati veri parrochi, aventi diritto alla cura spirituale, e mediatamente ai proventi parrocchiali: nè i

5.° Ille autem religiosus in vicarium curatum sic nominatus et deputatus, remanet *ad nutum* praelati sui regularis amovibilis. Haec omnia expresse decernuntur in paragrapho 5 constitutionis S. Pii V.": Bouix p. 29.

[1] „. . Nec religiosi ad exercitium . . curae seu parochiae deputati . . . possunt congruam pro curato saeculari taxatam a monasterio petere, nisi quantum indigent ad propriam et onerum ecclesiae sustentationem; et totum id quod superest debetur fideliter a curato religioso suo monasterio, cum ipsi, et non sibi acquirat": Ferraris, *Concursus*, Art. 1, n. 60-61. „Quando ecclesia et beneficium sunt ita subjecta pleno jure monasterio, ut beneficium sit auferibile ad nutum praelati, tota utilitas, totusve ususfructus beneficii directe pertinet ad bona monasterii": Suarez, De Virt. et St. Relig. Vol. IV, L. III, c. 19; Opp. T. XV, p. 228.

vescovi si credono lecito di nominarvi altri parrochi, e nemmeno vicarii perpetui. In tal modo si verifica appuntino ciò che abbiamo veduto essere stato stabilito da s. Pio V rispetto alle parrocchiali di pien diritto incorporate ai conventi di ordini mendicanti.

È cosa poi che non abbisogna di dimostrazione, che quelle parrocchie furono maisempre considerate come *plenariamente unite* (incorporate *pleno jure*). Tuttavia rechiamone qualche prova.

L'incorporazione è solennemente proclamata in documenti uffiziosi. Monsignor Travisan, vescovo di Scardona parla delle *chiese parrocchiali, unite alle mense dei conventi della provincia del SS. Redentore*, per la cura delle quali i guardiani presentavano i proprii rrligiosi; mentre ai vescovi *apparteneva soltanto di approvare la loro idoneità* (V. sop. p. 43).

In una relazione che i consultori *in jure* davano al senato di Venezia leggiamo: „Le chiese parrocchiali della „diocesi di... in Dalmazia non sono beneficii ecclesiastici „perpetui,i quali nelle vacanze abbiano a conferirsi da'ves„covi nei loro mesi e dalla Dataria romana nei mesi ri„servati alla Santa Sede; *ma sono unite alla mensa dei „conventi de' padri minori osservanti della provincia chia„mata del Santissimo Redentore, nella maniera giusto „ch' erano prima del felicissimo passaggio di quei popoli „sotto il veneto dominio*. — Monsignor N. appena che „fu investito da V. S. di quella chiesa in forza del regio

„suo giuspatronato [1] promosse molestie a' padri guardiani „per spogliarli del diritto che hanno *in vigore della sovraccennata unione ai loro conventi di dette chiese parrocchiali*, di provvederle di curati loro religiosi, o di „rimuoverli a loro beneplacito con sostituirne altri" [2]. Quì oltre ad essere esplicitamente affermato che le parrocchie francescane sono unite alla mensa dei conventi, constatasi eziandio, che eguale rapporto giuridico passava tra quelle ed i conventi stessi prima dell' epoca del dominio veneto in Dalmazia.

Nel decreto della commissione aulica (V. sop. p. 45), ai dodici conventi della provincia del SS. Redentore vengono riconosciuti *i diritti dell' amministrazione delle chiese parrocchiali, nel modo in cui essi li godevano all'epoca dello scioglimento della repubblica veneta*. E nel decreto organico, 18 agosto 1849, Nr. 13661-2413, concernente la nuova sistemazione delle parrocchie del regno della Dalmazia, ciascuna di quelle che appartengono alla stessa provincia è indicata come *parrocchia regolare, incorporata* al rispettivo convento [3].

---

[1] Alessandro VIII, l'anno 1690 aveva concesso alla repubblica di Venezia di nominare e di eleggere i vescovi e gli arcivescovi di quelle città, che in Dalmazia e nel Peloponneso ebbe strappato ai turchi: Farlati, Illyr. Sacr. T. IV, p. 29.

[2] V. Appendice. documento G.

[3] È vero che di qualcuna è detto: *dipendente* (dal convento); ma cotesta qualificazione è sinonima dell' altra: *incorporata*. Tra le parrocchie, p. e., della diocesi di Sebenico leggiamo: „42. Lišane, parrocchia regolare *incorporata* al convento

Ma a che allegare testimonianze particolari? Il fatto, che almeno da due secoli va perpetuandosi, della nomina dei religiosi all' amministrazione delle loro parrocchie, nei modi prescritti dalla bolla *Ad exequendum,* parla assai chiaro, che tutti i vescovi dalmati hanno in ogni tempo avuto in conto di plenariamente incorporate quelle parrocchie, e continuano ad averle per tali.

Avanti di finire, dobbiamo ancora vedere quali doveri risultino dall'incorporazione riguardo alle temporalità delle cure incorporate, e quale sia il diritto dei vescovi rispetto a queste, ove i conventi non possano coprirle con religiosi del proprio grembo.

L'incorporazione, come si disse, include l'idea dell'utilità dei conventi. Anzi, giusta il Diritto Canonico, scopo dell' incorporazione in genere si è, di migliorare la condizione economica di quelli. „I benefizii eziandio cu„rati, dice il Reiffenstuel, furono uniti e incorporati ai „monasteri, affinchè meglio e più decentemente possano „mantenersi; e ricevendone da quelli emolumento, siano in „grado di sopportare con maggiore facilità i pesi che loro „incombono e attendere ai proprii doveri“ [1].

---

dei francescani di Visovac“: poi subito: „43. Banjevac, parrocchia *dipendente, come la precedente,* dal convento di Visovac“.

[1] „Ideo beneficia etiam curata fuere unita et incorporata. monasteriis, ut honestius et competentius stare possint, adeoque inde emolumentum recipiendo, onera incumbentia facilius supportent, atque officia et opera debita peragant“. T. III, Lib. III, Tit. 37, n. 17.

„I nostri predecessori, dice s. Pio V, hanno realiz-„zato le unioni, onde colle rendite e cogli emolumenti dei „beneficii uniti,... i monasteri.. possano più facilmente „portare gli oneri che li gravano [1].

Poichè tale è lo scopo dell' incorporazione, appare manifesto, che ai monasteri non potranno incombere altri doveri rispetto alle loro parrocchie, che di provvederle di idonei individui, i quali esercitino la cura d' anime in qualità di suoi vicarii.

Quanto al sostenere le temporalità congiunte col beneficio curato (restauri delle chiese e case parrochiali), i conventi, che sono veri parrochi, non solo che non possono averne obbligo, hanno in quella vece diritto di esigerle a favore de' proprii vicarii. Vediamo nondimeno le disposizioni della legge.

„Le chiese parrocchiali, così il concilio di Trento, „ancorchè siano di diritto patronale, procurino i (vescovi) che siano rifatte e restaurate dai frutti e proventi d' ogni „specie che alle chiese stesse appartengono. Quando que-„sti non bastassero, costringano a ciò tutti i patroni e „gli altri che percepiscono rendite provenienti da dette „chiese, e in loro mancanza i parrocchiani, servendosi di

[1] „ . . Uniones ideo a praedecessoribus nostris factas esse, ut ex redditibus, et emolumentis beneficiorum unitorum ecclesiis, monasteriis, collegiis, . . et locis piis, quibus illa uniuntur, facilius onera eisdem incumbentia, supportent, et promptius a ministris ecclesiasticis in eisdem divina officia celebrentur, hospitalitas servetur, aliaque charitatis opera exerceantur": Ibid.

„tutti i mezzi opportuni, e rimuovendone qualsivoglia ap-„pellazione, esenzione e contraddizione“ [1].

Riguardo alle case dei parrochi il Tridentino nulla dice; ma i canonisti insegnano doversi seguire la regola che vale per le chiese [2].

Sulla base adunque del decreto Tridentino si possono stabilire le seguenti norme:

a) Il peso dei restauri, risarcimenti, costruzioni ecc. gravita anzitutto sui proventi dei beni della chiesa, ove la chiesa ne abbia [3]. Il Nardi soggiunge, che deve rimanere salvo il decoro del sacro culto, l'esecuzione delle

---

[1] „Parochiales vero ecclesias, etiamsi jurispatronatus sint, ita collapsas, refici et instaurari procurent ex fructibus et proventibus quibuscumque, ad easdem ecclesias quomodocumque pertinentibus, qui si non fuerint sufficientes, omnes patronos et alios, qui fructus aliquos ex dictis ecclesiis provenientes percipiunt, aut in illorum defectu, parochianos omnibus remediis opportunis ad praedicta cogant: quacumque appellatione, exemptione et contradictione remota“: Sess. 21, de ref. c. 7.

[2] Tra le *Institutiones* di Prospero Lambertini, poscia Benedetto XIV, vi ha una lettera enciclica ai parrochi della diocesi di Bologna, col titolo: *Quomodo et a quonam reparari debeant ecclesiae et parochorum aedes.* Egli riporta il testo del Tridentino da noi allegato, e lo applica egualmente alle chiese e alle canoniche. — *Institutio* C., Venet. 1788, p. 210-212.

[3] „Doctores concilio Tridentino inhaerentes . . constituunt . . Si ecclesia restauranda peculiares aliquos proventus suppeditat, qui levandis ipsius incommodis ac decrementis impendi debeant . .; tunc iidem proventus ad ecclesiam reparandam primo conferendi sunt“: Ibid. p. 211, n. IX.

fondazioni pie e la sostanza stessa, cioè i fondi e i capitali [1].

b) Non bastando i proventi, se la parrocchia è di diritto patronale, l' obbligo si devolve ai giuspatroni ; i quali non solo devono restaurare, bensì, quando fosse necessario, edificare una nuova chiesa e una nuova canonica. Diversamente, possono perdere il *jus praesentandi.*

c) Se la parrocchia non è di diritto patronale, e avendo beni proprii, i proventi di questi, detratto ciò che si disse al numero primo, non bastano, l' obbligo è devoluto ai parrochi e ad altri, i quali godono dei frutti *provenienti dai beni della chiesa* [2]: con avvertenza però, che la porzione spettante al loro conveniente mantenimento non si computa nei proventi [3].

d) Se la parrocchia, come supponesi nel numero precedente, non è patronale *e non abbia beni proprii,* l'obbligo dei restauri e delle nuove costruzioni incombe ai parrocchiani, compresi i foresi che 'hanno proprii fondi nella parrocchia [4].

Le nostre leggi politiche non si scostano sopra que-

---

[1] Nardi, T. III. p. 35.

[2] „ . . Debent, cum opus fuerit, de bonis quae sunt ipsius ecclesiae, si eis supersint, conferre“: Lambertini l. c, n. XII.

[3] Nardi, p. 36. — Anche in altro luogo egli dice: „*Al beneficiato deve rimanere salva la congrua*: p. 38.

[4] „Si ecclesia juspatronatum additum nequaquam habeat . . nec ullae pensiones, neque ullum beneficium simplex intersit . ., tum populus expendere debet quidquid ad illam reficiendam, vel iterum aedificandam requiritur“: Lambertini, l. c. n. XV Cf. Nardi, p. 36-37.

sto punto dalle prescrizioni canoniche; e secondo quelle l' ordine dei contribuenti sarebbe il seguente: 1.° La chiesa co' suoi proventi. 2.° I patroni. 3.° Il comune (i parrocchiani) colle proprie rendite, quando mancassero o fossero insufficienti i mezzi antecedenti. — I beneficiati e i parrochi, giusta una circolare del ministero, 17 Dicem. 1809, sono dispensati da ogni soccorso, se non sieno tenuti da titolo speciale, o per consuetudine [1].

Veniamo ora all'applicazione.

Nessuna delle chiese parrocchiali dei francescani ha beni proprii o fondi, da' quali i rispettivi conventi od i loro vicarii ritraggano il più piccolo utile. Non può dunque gravare sopra di loro l'obbligo dei restauri, o fabbriche delle chiese e canoniche.

I conventi non hanno diritto alle parrocchie in virtù di giuspatronato; e non essendo patroni, per legge ecclesiastica e civile non sono obbligati a sostenere le temporalità delle proprie parrocchie.

Poi ancora. In virtù dell' unione plenaria i conventi sono i veri parrochi delle parrocchie incorporate; e conseguentemente, come ogni altro parroco, invece che dovere, hanno diritto alle temporalità inseparabili dall' officio parrocchiale. A non dir nulla ch' essendo scopo dell' incorporazione il miglioramento economico del beneficiato, quando non voglia dirsi che il relativo diritto è un' illusione, i conventi non potrebbero neppure da questo lato

[1] Nardi, p. 39.

essere tenuti per il valore di un solo centesimo a subire il peso delle temporalità. — Se la legge impone l'obbligo eziandio ai parrochi e ad altri godenti i frutti del beneficio, essa, come abbiamo veduto, unicamente parla dei beneficiati *che fruiscono i proventi dei beni della chiesa parrocchiale*; ed anche a questi non ingiunge se non di cedere quel tanto dei proventi che avanza *(qaae supersint)* al loro conveniente sostentamento.

Del resto, quale è mai il vantaggio economico che i conventi riportano dalle loro parrocchie? Al dì d'oggi quando i tempi hanno reso comuni e indispensabili molti bisogni della vita, e sonosi perciò quadruplicate le spese di decente mantenimento dei religiosi esercenti il ministero parrocchiale, la cosidetta congrua, consistente in derrate, che i parrocchiani contribuiscono, vi può appena bastare. Onde l'utile che hanno i conventi è tanto meschino, ch' esso può dirsi più nominale che altro.

Nè importa che in cento e cento casi i curati religiosi abbiano restaurato, od anche fabbricato di nuovo case, chiese cappelle [1], perchè ciò non vuol dire che per legge fos-

---

[1] A non parlare di casi vecchi, questi ultimi anni si distinsero in tale materia parecchi. Il p. Matteo Vezilić, che fu zelantissimo parroco di Hrvatce presso Sinj, menando vita frugalissima, tutti i risparmii che in molti anni di vita parrocchiale potè fare, come consta alla Curia vescovile di Spalato, impiegò nella fabbrica della nuova chiesa di quella parrocchia. Il p. Luca Šuman a Turjake fabbricò la cappella, restaurò la canonica, costruì una nuova stalla, ridusse a migliori condizioni l'orto, l'*ógradu* e il cortile. Il p. Vincenzo Vrdoljak, parroco di Podbabje, rifabbricò

sero tenuti. In quei casi i superiori della provincia, vedendo sommamente disagiati i proprii religiosi in quelle tali parrocchie per condizioni di case indecenti o crollanti ed inabitevoli, ovvero soverchiamente angustiati per non avere chiese adatte al culto di Dio, acconsentivano, che usando i più possibili risparmii, anzichè devolverli, come avrebbero dovuto, al proprio convento, ne li impiegassero a beneficio delle stesse parrocchie.

Quale diritto compete ai vescovi rispetto alle parrocchiali plenariamente incorporate, se i conventi non vi possono deputare qualcuno de' proprii religiosi?

È cosa certissima, che nelle parrocchiali incorporate di pien diritto i vescovi non hanno facoltà di istituire parrochi effettivi e indipendenti dal monastero; conciossiachè

---

può dirsi dalle fondamenta la casa parrocchiale e piantò una bellissima vigna. Il p. Matteo Labor fabbricò la casa parrocchiale di Miljevci, e il p. Antonio Paić quella chiesa parrocchiale del Nome Santissimo di Gesù. Il p. Andrea Mlinar fabbricò la bella casa parrocchiale e la attigua cappella a Promina. Il padre Daniele Marin rifabbricò la casa parrocchiale di Vrlika e quella di Vrhpolje presso Knin. Il p. Felice Vukoević, con piccoli sussidii avuti dal fondo di religione, fabbricò la bellissima canonica di Ugljane e restaurò quella di Lovreć. Il p. Giuseppe Šuštić impiegò una rilevante somma nel restaurare la casa parrocchiale di Otok. Il p. Stanislao Gjirlić fabbricò la cappella di Suhidol, e il p. Giovanni Šuman quella di Potravje. Il padre Andrea Marić fabbricò il campanile a Miljevci e fece altri miglioramenti. Il p. Stefano Zlatović co' suoi compagni ampliò la casa parrocchiale a Drniš. E non ne abbiamo nominato tutti.

il monastero stesso, come più volte abbiamo ripetuto, n'è il parroco primitivo, abituale; nè la parrocchia perciò si rende mai vacante.

Stando al diritto comune, in siffatte parrocchiali gli ordinarii potrebbero istituire vicarii inamovibili (perpetui), i quali sarebbero rettori della cura, mentre il monastero continuerebbe essere rettore della parrocchia; al quale incomberebbe l' obbligo di mantenere i primi con una porzione dei beni ecclesiastici, appartenenti alle chiese da loro officiate. „I beneficii ecclesiastici, ordina il concilio di „Trento, che alle cattedrali, collegiate o monasteri... tro„vansi perpetuamente uniti ed annessi, ogni anno vengano „visitati dagli ordinarii dei luoghi; i quali diligentemente „provvedano che la cura d'anime sia lodevolmente eserci„tata da idonei vicarii, anche perpetui, (se diversamente „gli ordinarii non stimeranno opportuno per il buon go„verno delle chiese), assegnata loro la terza parte dei „frutti; od una porzione maggiore o minore, a giudizio „degli stessi ordinarii“ [1]. Ma Pio V colla più volte ricordata bolla *Ad exequendum* ha modificato la disposi-

---

[1] „Beneficia ecclesiastica curata, quae cathedralibus, collegiatis, seu aliis ecclesiis, vel monasteriis . . . perpetuo unita et annexa reperiuntur, ab Ordinariis locorum annis singulis visitentur, qui sollicite providere procurent, ut per idoneos vicarios etiam perpetuos, nisi ipsis Ordinariis, pro bono ecclesiarum regimine, aliter expedire videbitur, ab eis cum tertiae partis fructuum, aut majori, vel minori, arbitrio ipsorum Ordinariorum, portione, etiam super certa re assignanda, ibidem deputandos, animarum cura luadabiliter exerceatur“: Sess. 7, de ref., c. 7.

zione del Tridentino, per quello concerne le parrocchie unite ai conventi di ordini mendicanti, nel senso, che in queste non sia lecito ai vescovi istituire vicarii perpetui. „Se le „dette chiese parrocchiali, così leggesi in quella bolla, sa„ranno unite a monasteri dei regolari mendicanti, possano „i superiori di quei monasteri nominare (vicarii) dal nu„mero degli stessi mendicanti: i quali, ove, negli esami „da premettersi dagli ordinarii.., sieno trovati idonei a „esercitare la cura d'anime, e come tali approvati, deb„bano gli ordinarii medesimi deputare all'officio di vicarii. „amovibili però *ad nutum* de' loro superiori regolari" [1].

Da quì i canonisti traggono la seguente conclusione, che tutta fa al caso nostro:

„Quando la parrocchia è plenariamente unita, ossia „incorporata, a un monastero di regolari mendicanti, se „questi non sono in grado di coprirla con un vicario del „proprio grembo, il vescovo non può deputarne al servi„zio un vicario perpetuo, sibbene un temporaneo ed amo„vibile ad nutum" [2].

---

[1] Il testo latino, V. sop. p. 64.

[2] „Sunt plures casus in quibus nequit (episcopus) vicarium perpetuum deputare . . . . Quando a tempore immemorabili unio facta fuit, ac ex tunc constat vicarios fuisse ad nutum amovibiles, scientibus et consentientibus Ordinariis. et nunquam vicarium perpetuum fuisse constitutum; Barbosa,.. Sanchez.. Reiffenstuel..., et alii".... „Quando beneficium est unitum et annexum monasterio regularium (mendicantum). Tunc enim episcopus non potest deputare pro ejus servitio vicarium perpetuum, sed solum temporalem, et ad

Colla legge canonica, per quanto ci consta, va d'accordo anche la politica [1].

Due parole ancora ed abbiamo finito.

Al presente molte delle parrocchie francescane sono officiate da preti secolari. Crediamo che da ciò non ne derivi pregiudizio al diritto dei conventi. Noi sappiamo quanto possa l'usucapione anche riguardo a beni incorporali, i quali non siano eccepiti per legge naturale o positiva. Ma, oltre che non si possono usucapire i beneficii di ordini mendicanti se non con un possesso di *buona*

---

nutum amovibilem, ut declaravit sanctus Pius V constitutione incipiente *Ad exequendum*": Ferraris, *Vicarius parochialis*, n. 8.

[1] Citiamo il Decreto Organico (18 agos. 1849):

„Trilj parrocchia regolare incorporata al conv. di Sinj „ora però occupata da un parroco secolare . . . .

„Si osserva però che il definitivo rimpiazzo della par„rocchia regolare di Trilj e di alcune altre di cotesta dio„cesi con sacerdoti secolari poteva essere avvenuto nella „supposizione della sola relazione di patronato. Siccome „però tali parrocchie devono ritenersi provvisoriamente incor„porate alle rispettive famiglie religiose, non potrebbero „perciò di regola essere rimpiazzate da un parroco del „clero secolare. — S'invita pertanto il reverendiss. Ordi„nariato di rilevare, *se relativamente alle contemplate par„rocchie regolari* provvedute da effettivi parrochi del clero „secolare *sia stato in via regolare sciolto il vincolo d'in„corporazione coi rispettivi conventi, ed altrimenti opinare „sul modo di procedere nel provvedimento delle medesime e „trattamento del rispettivo clero curato, passando previa„mente di concerto colla religiosa corporazione da cui erano „dipendenti*".

fede, pacifico e *non interrotto per lo spazio di cento anni* [1], sta a favore dei conventi il non potere gli ordinarii nominare parrochi o vicarii perpetui [2] nelle parrocchie plenariamente unite: con che la legge ha voluto, che in ogni tempo fosse ai conventi aperta la via di coprire quelle con persone del proprio grembo. Se pertanto la religiosa provincia scarseggia ora di individui che potrebbero amministrare tutte le sue parrocchie, ella certamente non dispera di poterne prima o dopo aumentare il numero.



1 „Praescriptione centenaria gaudent ordines mendicantes, et alii communicantes cum eorum privilegiis": La Croix, Theol. Mor. Lib. III, P. II, n. 534. Cf. Reiffenstuel, T. II, p. 382; Ferraris, *Praescriptio*, § 5, n. 16.

2 A conferma, gioverà riferire un fatto recentissimo. Da più di cent' anni i preti secolari officiano la parrocchia di Ruda (diocesi di Spalato), che appartiene al convento di Sinj. Nell' ultimo decennio, non si sa come, il prete esercente la cura fu nominato parroco effettivo. Morto costui, il convento credette di far valere le proprie ragioni; e S. E. monsignor vescovo diocesano, con quella equità che lo distingue, gli rese giustizia col seguente atto: „Broj 3130: „Poštovanomu Otcu Guardijanu Franjevačkog Samostana u „Sinju. — Odnosno na Vaš uložak 3 tekućega, Broj 81, „kojega se razlozi uvažuju, pišuće pripoznaje pravo toga „Samostana vrhu Župe Rude, i javlja Vam da svome O„glasu natječaja na istu Župu neće dati daljnjeg teka. Od „biskupskoga Naredbeništva, Spljet 11 Prosinca 1884. „Marko Biskup": Archiv. del conv. di Sinj.

APPENDICE.

DOCUMENTI.

APPENDICE.

DOCUMENTI.

A.[1]

Noi *Daniel Dolfino* quarto K. per la Serenissima Repubblica di Venezia Provveditor Generale in Dalmazia et Albania.

Essendosi per opra delli rr. pp. minori osservanti della provincia di Bosna Argentina tanto nella passata, come corrente guerra, trasferiti molti popoli cattolici del paese turco in questo del serenissimo dominio, e da loro con somma cura et esemplarità pasciuti di spirituali esercizii, come consta da più testimoniali statigliene rilasciati, e considerando Noi non meno alle benemerenze da loro incontrate, che al beneficio apportato al pubblico aumento, e con l' autorità del generalato nostro risolviamo, e determiniamo, che niuno da quì innanzi, tanto religioso, che prete possa, nè debba sotto qualsiasi colore ingerirsi in conto alcuno sopra li nuovi sudditi venuti alla devozione del serenissimo prencipe per quello spetta la cura delle anime, ma che debbonsi esercitare sempre da detti pp. di Bosna. Con questo però, che quelli, che saranno eletti

---

[1] I documenti che quì pubblichiamo, tranne gli ultimi tre, sono tolti dall'archivio del convento di Sinj. I primi dodici (A-M.) trovansi nel fascicolo A, legato in pergamena, e sono legalizzati con sigillo e sottoscrizione del provveditore Cesare da Riva (22 Luglio 1772). Il docum. N. sta nel volume „Attestati per i padri di Sinj", parimenti in pergamena. Gli altri sono nel fascicolo R.

dal loro superiore vadino all'ordinario per la benedizione come meritevoli in ricompensa delle loro lunghe fatiche avute nel paese turco, per mantenerli nella vera religione, et applicazione, che impiegano in questi paesi, sottoponendo per ciò nella pubblica disgrazia tutti quelli che contravvenissero alle presenti, delle quali ne commettiamo il registro ove occorre.

In quorum:

Datum Citluchi li 18 d'Aprile 1695.
Daniel Dolfino q.to K. Prov. Generale.

Nicolò Cossallj V. Archivista Generalizio
ha copiato sottoscritto e sigillato.

B.

1701, 25 Maggio in Pregadi.

Al Provveditor Generale in Dalmazia et Albania.

Fatto riflesso a quanto in più mani di lettere ci fu da voi esposto alla scrittura de' consultori nostri; et al sentimento, che ultimamente ci avete accompagnato di monsignor vescovo di Macarsca sopra il reverente ricorso dei pp. minori osservanti della provincia di Bosna Argentina per esser mantenuti nel possesso della officiatura della chiesa parrocchiale di S. Stefano di Čitluk — conferiteli per terminazione del precessor vostro K. Dolfino, 18 aprile 1695, e di voi sotto li 18 Decembre 1699 troviamo conveniente render esauditi essi religiosi, in riguardo massime alle loro distinte benemerenze, confermando col senato le suddette terminazioni in tutte le sue parti (salva però la giurisdizione del vescovo suddetto in quanto al-

l'idoneità della persona de' parrochi, che saranno per sempre, dovendo sempre la permanenza loro rimaner a pubblico beneplacito). Sicuri Noi, che con esemplarità, e zelo corrisponderanno nel continuar ammonire quei popoli nel culto del Signor Iddio, e negli esercizii della vera religione. E della presente farete seguire registro ove occorre per la esecuzione, e per lume de' successori.

Giov. *Francesco Giacomazzi*
Nodaro Ducal



C.

Joannes Cornelius Dei Gratia Dux Venetiarum ecc. ecc, Nobilibus et Sapientibus Viris Angelo Emo Prov. Nostro in Dalmatia et Albania, et Successoribus fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum.

Uniformi a maturi nostri sentimenti quelli de' consultori Nostri sopra le lettere da voi dirette al prov. di Sinj, co' quali commetteste, che li padri minori osservanti di s. Francesco della Bosna Argentina siano mantenuti in possesso della cura spirituale de' popoli di nuova conquista, loro conferita dal Prov. General nostro K. Dolfino sotto li 18 Aprile 1695 con l'approvazione di questo consiglio 30 Maggio 1701, riconfermiamo col medesimo decreto, le lettere stesse in ordine a che (salva sempre la dependenza dal vescovo, et altre condizioni contenute nel summentovato decreto) prescriverete che quelle genti rassegnandosi al pubblico comando, non possano particolarmente in quello attiene all'anime devenir ad alcun passo senza il pnbblico assenso, mentre devono riconoscere essi padri minori os-

servanti per direttori delle loro coscienze; e nel caso desiderassero, che se l'eleggesse parroco proprio e secolare, non altrimenti possano eseguirlo, che dalla pubblica autorità, disposta d'assentirvi, quando le suppliche fossero da ragionevoli e convenienti motivi accompagnate.

Data in nostro ducali palatio die VII Julii,
Inditione 25-1714.



D.

Noi *Sebastian Vendramin* Provveditor Generale in Dalmazia et Albania.

In replicate ducali, e con molte terminazioni degli eccell. signori provveditori generali, precessori nostri, è stato a chiari sentimenti dichiarato dover la cura dell'anime de' popoli di nuova conquista appartenere et esercitarsi dalli soli padri minori osservanti della provincia di Bosna Argentina, degni et esemplari religiosi, egualmente benemeriti per il frutto promosso all'anime de' fedeli così ne' tempi di pace, che nelli difficili di viva guerra con conseguenze vantaggiose alli pubblici riguardi.

Riportò sempre puntuale adempimento una tale pubblica volontà, e deve giustamente esigerlo anco in avvenire. Terminiamo dunque con l'autorità del generalato nostro la sua inviolabile esecuzione; di maniera che li pp. min. osserv. del convento di santa Maria di Visovac in Krka, precisamente dovranno continuare in figura de' parrochi, o siano curati alla direzione spirituale di quei luoghi e villaggi, che hanno sino ad ora diretto; con pubblicazione espressa in pena della pubblica indignazione, che

contro il prescritto dall'eccell. senato, e contra il costume sin' ad ora osservato inalterabilmente, non possa da chi si voglia esser praticatà novità alcuna, e con incarico ai guardiani del convento, presente e venturi, d'avvanzarne le notizie alla carica; onde poter sostenersi l'osservanza della pubblica intenzione. Le presenti doveranno essere registrate dove occorre.

In quorum fidem:

Spalato 11 Maggio 1731.

L. S. S. M. *Sebastian Vendramin* Prov. Gener.

Francesco Bonicelli cancelliere dell' archivio generalizio di Zara, ha copiato, sottoscritto e sigillato.

E.

Lettera scritta da S. E. Daniel Dolfin quarto Provveditor Generale in Dalmazia

Al Reverendissimo Vicario Generale di Macarsca, 1736.

Reverendissimo Signore,

Con mia lettera di 28. Aprile esecutivamente alle sovrane deliberazioni dell' ecce'l. senato, emanate sulle controversie tra cotesto monsignor vescovo, e li padri minori osservanti della Bosnia Argentina, ora dichiarata di s. Cajo, eccitai il prelato stesso che non avesse a farsi lecito di erigere nuove parrocchie, così la smembrazione delle vecchie di nuova conquista senza il pubblico beneplacito, e meno fulminar scomuniche contro li padri stessi per le

questue, e contro i popoli per impedirgli di farli elemosine. Che investiti essi padri per le moltiplici loro benemerenze dalla pubblica autorità delle parrocchie di nuova conquista, non possano esser dalle medesime spogliati senza il pubblico concorso. Che avesse dunque a ritrattare tutte le cose fatte in pregiudizio et aggravio delli suddetti religiosi, e contrarie alle pubbliche deliberazioni......

Giunto il prelato in Zara, colà mi avvisò con sua lettera dei 14 Maggio d'aver ricevuto nel viaggio il mio suddetto foglio dei 28 Aprile, rinnovandomi, a tenore della sua lettera 16 Aprile, l'asseveranza della prescritta sospensione dei di lui decreti et ordinazioni fatte nelle visite diocesane. Passato perciò egli alla dominante, e venendomi supposto, non esser per anco seguita la ritrattazione nei termini comandati dall'eccell. senato, come spiega il suddetto mio foglio 28 Aprile, ho risolto di far noto a V. S. reverendissima le pubbliche precise intenzioni, et incaricar lei, che ne sostiene le veci del prelato absente, a renderle prontamente eseguite in tutte le sue parti, et avvanzarmene con esattezza le dovute notizie alla carica a suo lume.



F.

1736, 5 Gennaro in Pregadi.

Le differenze, che vertono tra monsignor vescovo di Macarsca et li padri minori osservanti di san Francesco della provincia di Bosna Argentina, sopra quali sono stati uditi gli intervenienti loro da savii del collegio, se somministrato hanno argomento alla scrittura de' consultori nostri *in jure*, che dal senato ora è stata intesa, lo som-

ministra pure anco alla pietà pubblica per quei provvedimenti, che competono al servizio del Signor Iddio e della sua chiesa, non che alla quiete e consolazione di quei popoli.

Mentre però con li decreti 1708, 19 Luglio e 7 Luglio 1714 trova la maturità pubblica essere stato disposto quanto occorreva ad ogni esigenza, non ha il senato presentemente, che confermarveli, così che li padri della benemerita religione osservante della detta provincia abbiano bensì ad essere mantenuti in possesso della cura spirituale di quei popoli; ma con dipendenza e soggezione sempre al prelato.

Debito sarà de' guardiani il presentare ad esso li disegnati religiosi alle cure per l' approvazione intorno all'attitudine loro; e nelle parrocchie di molta estensione sarà dritto al vescovo il destinare, giusto a quanto in ordine alle prescrizioni pubbliche consigliano li consultori medesimi, quel numero, che conoscerà necessario alle spirituali indigenze degli abitanti, con assegnare ad ognuno il luogo della residenza, in cui haveranno a permanere veramente senza moltiplicar parrocchie con aggravio di quella povera gente. Del zelo e prudenza di monsignor, virtù ambidue tanto necessarie in quelle confinazioni, sarà di vigilare ad una tal circostanza, e che con la debita sollecitudine e puntualità vengano esercitate da' parrochi le loro incombenze. Trovandoneli in diffetto ammonirli, delinquenti coreggerli et incorrigibili sospendergli l'esercizio, perchè da' guardiani in tale caso abbiano ad essere sostituiti degli altri, con presentarglieli per li necessarii esami, e per l' ecclesiastica instituzione.

Nei casi eventuali di morte o di remore, che s' interponessero alle presentazioni de' guardiani, e d' altre cagioni, che per avventura nascessero, resti, giusta al pre-

detto decreto 1708, la facoltà a monsignor vescovo di valersi provvisionalmente di quegli altri cooperatori apostolici, che giudicherà per sua prudenza capaci alla direzione delle conscienze, per sino alla presentazione di altro religioso, che sarà per farne il guardiano.

Se avvenisse poi, che da' popoli fosse desiderato qualche parroco secolare e permanente, haveranno a conseguirne la facoltà dall' autorità pubblica, dirigendo le loro istanze al provveditor generale in Dalmazia, e da questi dovendo esser reso partecipe il senato, la di cui pietà tutta sarà per contribuir sempre per la miglior coltura delle anime loro, giusta al decreto 1714.

È sicuro nel resto questo consiglio della vigilanza indefessa di monsignor a tutto ciò a che viene chiamato per honore del Signor Iddio, e per l' incombenze del sacro pastorale suo ministero, a quiete e consolazione de' popoli dei quali tanto son benemeriti per le avvantaggiose assistenze, che gli hanno prestate non meno in tempo di pace, che in congiunture di viva guerra.

Per quello sia in fine delle due ville suburbane alla parrocchial chiesa, per il diritto delle quali versa differenza tra monsignor ed i padri medemi, poichè scorgonsi annotati due costituti, e posti nella ducale cancellaria con volontarie rimozioni per una parte del nato giudizio, e per l' altra dell' appellazione interposta al consiglio dei 40. C. N.

Sta permesso a' savii del collegio di ascoltare in consulta la parte, e produrre indi al senato, ciò per l' equità loro giudicato verrà di giustizia.

E la deliberazione presente doverà esser notificata agl' intervenienti di monsignor vescovo e padri predetti, perchè a riportar abbia la puntuale sua esecuzione.



G.

1746, 5 Agosto.

Serenissimo Prencipe.

Le chiese parrocchiali della diocesi di Macarsca in Dalmazia non sono benefizii ecclesiastici perpetui, i quali nelle vacanze abbiano a conferirsi da' vescovi nei loro mesi, e dalla Dataria romana nei mesi riservati alla Santa Sede, *ma sono unite alla mensa de' conventi de' padri minori osservanti della provincia chiamata del Santissimo Redentore, nella maniera giusto che erano prima del felicissimo passaggio di quei paesi sotto il veneto dominio.*

Monsignor Blašković attual vescovo di Macarsca, appena che fu investito da V. S. di quella chiesa in forza del regio suo giuspatronato, promosse molestie a' padri guardiani per spogliarli *del diritto, che hanno in vigor della sovraccennata unione ai loro conventi di dette chiese parrocchiali,* di provvederle di curati loro religiosi, o di rimuoverli a loro beneplacito con sostituirne altri; ma V. S. per le benemerenze verso il pubblico di quei religiosi così in pace, come in guerra co' turchi confinanti, stimò giusto di mantenerli, come fece con più decreti nel possesso di esse parrocchie, e in specialità con l'ultimo de' 5 Gennaro 1736; dove l'eccell. senato conferma gli anteriori decreti 1708, 19 Luglio e 1714, 7 Luglio.

A questa conferma V. S. vi aggiunse nel decreto stesso tre cose; l'una che i guardiani presentino i religiosi nella curia episcopale per l'approvazione della loro idoneità; l'altra, che monsignor vescovo destini nelle parrocchie di molta estensione quel numero di religiosi da lui giudicati necessarii, e la terza, che il medemo assegni a ciascun di loro il luogo della residenza senza moltipli-

car parrocchie con l'aggravio di quella povera gente. Tanto fu da noi consultori in riverente scrittura de' 28 Ottobre dell'anno suddetto 1736 con la scorta de' sacri canoni disponenti nella soggetta materia rappresentato all'EE. VV.

Ora i padri guardiani coll'ingiunto memoriale si gravano delle novità introdotte dal prelato per la sinistra interpretazione del surriferito decreto 1736, nella parte ove V. S. gli dà debito di deputare tanti coadjutori, quanti ricerca il bisogno de' popoli nelle parrocchie di molta estensione, la quale non venendo da V. S. in esso decreto circoscritta, perciò umilmente supplicano per la dichiarazione.

È vero che V. S. ha ordinato, che monsignor vescovo provveda le vaste parrocchiali di coadjutori (o siano cooperatori nella cura), ma non ad arbitrio con rendere simili coadjutori indipendenti da' parrochi e non moltiplicar parrocchie contro la mente pubblica espressa nel prelodato decreto, ma giusta il prescritto de' sacri canoni, e non altrimenti.

È però altresì certo, che questi canoni e massime il concilio di Trento statuiscono, che quando una chiesa basta ad un popolo, ma un solo curato non è sufficiente, abbia il vescovo ad astringere il parroco a pigliar altri sacerdoti in ajuto, quanti facciano bisogno; et in conformità l'eccell. senato ha comandato, che si eseguisca rispetto a quelle parrocchie di molta estensione, che nella diocesi di Macarsca vengono amministrate da' padri guardiani dei conventi *a' quali si trovano unite, che vale a dire sono di loro mensa.*

Le cause poi legittime di moltiplicar i coadjutori, o cooperatori, per insegnamento de' dottori sono la vastità delle parrocchie, non di poche, ma di più miglia, il numero non piccolo delle abitazioni de' parrocchiani, siano

queste unite o disperse, e l' intersecazione di fiumi e torrenti, et in questo solo caso rendersi necessario la residenza di un sacerdote con oratorio per la celebrazione della messa, o per l'amministrazione de' Sacramenti agli infermi e moribondi, a' quali da simili intersecazioni viene impedito l'accesso del proprio parroco.

Moltiplicando dunque monsignor vescovo i coadjutori o cooperatori diversamente, non vi ha dubbio, che si allontana dalle leggi, dalla pratica, dalla dottrina de' professori de' canoni. e dalla mente pubblica espressa nel suddetto decreto 1736; onde pel nostro umilissimo parere sarà cosa giusta il commettere la S. V., se così le piace, all'eccell. sig. Provvedit. Generale in Dalmazia et Albania, di far egli intendere in seria maniera a monsignor vescovo essere volontà risoluta dell' eccell. senato, che cessi da molestar piú oltre i padri guardiani di quei conventi in ordine all' amministrazione di dette chiese parrocchiali; che fuori delli preaccennati casi non li astringa a moltiplicar religiosi cooperatori, e non assegni egli a ciascun il luogo della residenza; che desista dal dichiarar i coadjutori indipendenti dalli rispettivi loro parrochi; e dal rimuoverli a suo talento, ed essi parrochi ancora, il che spetta a' guardiani con sostituire preti secolari, e per ultimo, che senza pubblica permissione non istituisca nuove parrocchie, et eriga nuove chiese con aggravio di quella povera gente.

Abbiamo, eseguendo il comandamento di VV. Eccellenze, detto il nostro senso, secondo la nostra intelligenza; resta, che la molta loro sapienza venga a quella terminazione, che parerà al loro prudentissimo giudizio. Grazie.

Umiliss. Devotissimo Serv.
fra *Paolo de' Servi* Cons.

H

1746, 11 Agosto in Pregadi.

Al Provveditor Generale di Dalmazia et Albania

Dalla scrittura de' consultori nostri *in jure*, che vi uniamo in copia, averà la prudenza vostra a dirigervi perchè venghi eseguito da monsignor vescovo di Macarsca quanto prescrive il decreto 5 Gennaro 1736, nel proposito, che resti preservata a' pp. minori osservanti della provincia del Santissimo Redentore la cura spirituale di quei popoli.

Mal interpretandosi però da quel monsignor vescovo il vero senso del decreto medesimo, come vi risulterà dalla scrittura suddetta, averà il zelo vostro a far intendere in seria maniera al vescovo stesso la pubblica risoluta volontà per l'esecuzione intiera del decreto suddetto, ed a consolazione di quei religiosi, per attenderne in seguito dalla solita puntualità Vostra l'esecuzione.

Nicolò Cavanis Nodaro Ducal.



I

1747, 27 Maggio in Pregadi.

Grave argomento alla pubblica pietà porgono le giurate informazioni del provveditor generale in Dalmazia et Albania e quelle de' consultori nostri *in jure*, quali versando sopra li tre memoriali alla Signoria Nostra prodotti da monsignor Stefano Blašković, attual vescovo di Macarsca, dalli pp. minori osservanti della provincia del Santissimo Redentore, detta di Bosna Argentina e dalli popoli delle ville di Ravča, Kljenak, Kokoriće e Poljica,

forniscono di lumi sufficienti la maturità di questo consiglio.

A dilucidare però sopra ogni più minuta circostanza la materia, uditi da' savii del collegio anche gli avvocati delle parti, non si trova motivo di alterare quanto fu dal senato ne' precedenti decreti deliberato. Riconfermandosi pertanto le deliberazioni prese nel proposito 1708 19 Luglio, 7 Luglio 1714 e 5 Gennaro 1736, per dichiarazione del pubblico sentimento si aggiunge, che spettando immediatamente al vescovo la cognizione di accrescere sacri ministri per direzione dell'anime alla sua cura pastorale soggette, esser debba incarico del suo zelo e della sua prudenza col riguardo alle congrue distanze dei luoghi, numero de' popoli, e qualità di sito, assegnare, ove trovasse necessario, cooperatori in sollievo de' soliti parrochi, da questi però dipendenti, e con debito a' cooperatori medesimi di fissa residenza ne' luoghi loro assegnati, e non permanendo, possano essere dal prelato rimossi con la immediata sostituzione in loro luogo.

E perchè è sentimento pubblico inerentemente alli decreti suddetti, che li padri della religione osservante della predetta provincia siano mantenuti alla cura spirituale di quei popoli, continuerà ne' guardiani il debito della presentazione de' parrochi e cooperatori suddetti al prelato, da cui averanno sempre ad aver dipendenza e soggezione per esser approvata l'attitudine loro. Ma quando ricusassero di sottostare alla obbligazione della fissa e permanente residenza ne' siti precisamente assegnati, sarà allora in libertà il vescovo di sostituire quei religiosi che riputerà per sua coscienza più abili e più accetti alle ville, alle quali non deve mancare ogni più attenta spirituale assistenza.

L'elemosine poi fatte da' parrocchiani a beneficio delle

chiese che s'intendono sprovvedute sino degli arredi più necessarii, dovranno in tutti li casi di qual sia destinazione, o de' predetti religiosi osservanti, o di secolari, essere disposte come comandano le leggi canoniche, e sarà in spedizione del vescovo l'invigilare, perchè ciò sia puntualmente osservato a maggior decenza del culto divino.

Dalla supplica infine de' popoli sopradetti rilevandosi il tenore de' giusti loro ricorsi per lo oggetto del maggior culto della chiesa ed assistenza delle anime, trova questo consiglio, in relazione anche al decreto 5 Gennaro 1736, il deliberare, che abbiano ad aversi dai popoli suddetti li due cooperatori secolari, come furono dal vescovo destinati, e ciò a consolazione di quelli amantissimi sudditi [1].

E la presente deliberazione doverà essere notificata alli intervenienti di tutte le tre parti ricorrenti, acciò debba riportare la sua puntuale inviolabile esecuzione.

Anzolo Maria Giacomazzi Nod.



K.

1748, 25 Maggio in Pregadi.

Al Provved. G.nal in Dalmazia et Albania.

A sopire le rinnovate insorgenze in proposito delle parrocchie esercitate sino dall'anno 1350 da' padri minori osservanti di s. Francesco della Bosna Argentina, ora chiamata del SS.mo Redentore nella dioceei di Macarsca,

---

[1] Vedi il docum. M.

jus patronato della Signoria Nostra, che riferite ci avete con l'esatte lettere vostre 28 Decembre passato, vuole espressamente il senato, dopo aver inteso il sentimento anche de' consultori nostri *in jure*, che riportino pronta esecuzione li decreti tutti in tale proposito emanati, il tenore de' quali in tutte le sue parti si riconferma. Nel mentre però, che il punto sù di cui si rinnova la controversia rispetto alla destinazione de' cooperatori assieme coll'universale della materia, si rimette con le carte tutte agli eletti sindici inquisitori in cotesta provincia; voi farete intanto rimuovere tutte le novità e ritirar le patenti che fossero rilasciate, contrarie alle pubbliche deliberazioni, rendendo nota questa volontà nostra a cotesto mons. vescovo di quella chiesa.

E da mò delle presenti e carte tutte concernenti questo affare, sia data copia alli sindici inquisitori per la provincia della Dalmazia, e sia loro commesso il riconoscere sul luogo il punto de' cooperatori, che torna in controversia, insieme coll'universal della materia, e di apporvi quegli ordini, che troveranno per la propria prudenza corrispondenti alla pietà del senato, alla disciplina della diocesi, al possesso della religione de' minori osservanti suddetti, e alla consolazione del popolo.

Marco Gradenigo Seg.o

L.

P*etrus Grimanus* Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobili et Sapienti Viro Hieronymo M.a Balbi Prov.ri Nostro

generali in Dalmatia et Albania, fideli dilecto et dilectionis affectum [1].

Hanno supplito li sindici inquisitori in coteste provincie alle commissioni demandateli da questo consiglio nelle ducali 8 Luglio e 19 Agosto dell'anno passato del medesimo consiglio, relative ad altre del tribunale de' capi, in proposito de' ricorsi di padri minori osservanti di cotesta provincia del SS. Redentore sopra il libello presentato nell' offizio pret.e di Macarsca d'alcuni villici contro li padri suddetti, sopra di che eransi anche intese le informazioni del Provveditore Generale Boldù, che con le carte tutte attenenti, furono ad essi sindici inquisitori espedite. Da quanto però essi espongono, dalle carte stesse e dalli esami, che in seguito fecero assumere relativamente alle suaccennate ducali di questo consiglio, chiaramente traducendo l' innocenza de'padri suddetti, la indiffessa loro assistenza alla cura dell'anime, i buoni costumi, ed il zelo loro per il servizio del Sig.e Iddio, nota farete l'integrità loro, e quanto ingiusta sia stata e malfondata la querela, come sopra prodotta nell'offizio di Macarsca, e che prontamente ordinarete sia da quei registri e protocolli, ove fosse stata annotata, fatta depennare e lacerare. Chiamando poscia a Voi il padre provinciale, o altro capo della provincia, li participarete d'essere appieno risultata

---

[1] A questa ducale diede origine il seguente fatto. Monsignor Blašković, vescovo di Macarsca, aveva staccato dalla parrocchia francescana di Vrgorac i due piccoli villaggi di Kokorić e Ravča e vi aveva posto un prete per curatore. I villici dopo ciò presentarono un' accusa a carico dei francescani all' uffizio pretorile di Macarsca. I religiosi accusati provocarono un inchiesta da parte del senato di Venezia. Nel corso dell' inquisizione i villici di Ravča e di Kokorić dichiararono d' essere stati subornati dal prete a sottoscrivere quell' accusa. Citato il prete in giudizio, confessò ch' egli stesso era stato istigato da parte autorevole a fare ciò che aveva fatto. Archiv. del conv. di Macarsca.

l' innocenza de' suoi religiosi, che assicurarete anzi della pubblica predilezione, e li eccitarete alla continuazione delle loro fervorose attenzioni ai vantaggi spirituali dell'anime. Quanto sia al punto delle parrocchie foranee di Macarsca, destinate dall'autorità del senato a' padri suddetti, Voi invigilarete, perchè siano intieramente eseguite le disposizioni del senato medesimo, al quale occorrendo in questa materia vi rivolgerete, procurando in seguito, e con l'uso della desterità e prudenza di rappacificare gli animi di alcuni, che fossero maldisposti, perchè sia ridonata la quiete e tranquillità alle famiglie di quel territorio.

Data in nostro ducali palatio die VII. Septembris, Inditione 15. MDCCLI.

Exllmi consilii X.
Andreas Bernardus Seg.

M.

Franciscus Lauredanus Dei Gratia Dux Venetiarum, Nobili et Sapienti Viro Hieronymo Maria Balbi, Provisori Nro Genli in Dalmatia et Albania, fideli dilecto et dilectionis affectum.

Sopra motivi, che riguardano oggetti di molta considerazione è appoggiato il memoriale de' padri minori osservanti della provincia del SS. Redentore, intorno ai quali avendo versato li ritornati sindici inquisitori di codesta provincia e li consultori *in jure*, viene in deliberazione il senato di esaudire il giusto ricorso de' supplicanti. Annullandosi perciò il decreto 27 Maggio 1747 nella parte, che destina per cooperatori li due religiosi

secolari alla cura dell'anime nelle villette di Ravča, Kljenak e Kokorić soggette alla parrocchia di Vrgorac, nel territorio di Macarsca; e di Poljica con Krivodol della parrocchia di Podbabje nel territorio d'Imoski, doveranno essere sostituiti da' padri guardiani due religiosi del loro ordine, salva al prelato l'approvazione per la loro idoneità, conforme prescrive il decreto 5 gennaro 1736. Alla restituzione dei loro spirituali diritti concorre il senato in riflesso massime all' innocenza, che dalle introdotte imputazioni ha conosciuta il consiglio de' X.ci nelle ducali 7 Settembre 1751, che dalli predetti sindici inquisitori furono accompagnate in copia nelle ora lette informazioni.

Data in nostro ducali palatio die 20 Aprilis,
Inditione 15 MDCCLII.

Girolamo Alberti Seg.o

N.

Lettera del provveditore generale, Carlo Pisani, ai provveditori di Sinj e di Clissa.

Col motivo delle distinte benemerenze, che si sono conciliati li molto reverendi padri minori osservanti di s. Francesco della Bosna Argentina, specialmente nell' attrarre dal paese ottomano in questo serenissimo dominio famiglie cattoliche, ha stabilito con sua terminazione 1695, 19 Aprile, approvata anche dall' autorità suprema dell' eccell. senato con decreto 1701, 30 Maggio, l'eccell. sig. provved. generale Dolfino mio precessore, che la cura delle anime dei nuovi sudditi cattolici non dovesse esercitarsi che dai soli padri predetti.

Essendomi già stato fatto ricorso dai supplicanti, che in onta di tali riverite disposizioni, siasi intruso un sacerdote secolare in Konjsko, ho creduto di giustizia, con la sponda delle disposizioni medesime d' incaricare i detti supplicanti a eleggere religioso del loro ordine di capacità e di sufficienza, perchè, previa la benedizione dell' ordinario. passi al maneggio di tutte le funzioni, spettanti alla direzione delle anime predette di Konjsko. Ogni volta pertanto che comparirà lo stesso religioso, si compiacerà V. S. Illustriss. di prestarli la necessaria assistenza, perchè eseguisca le parti delle proprie incombenze, e nel medesimo tempo commetterà al sacerdote secolare predetto d' astenersi da qualunque ingerenza nella coltura spirituale di quell' anime, ecc.

Spalato 24 Agosto 1713.

Carlo Pisani Provv. Gle.

O.

Lettera scritta al provveditore generale Giacomo da Riva da monsign. Giurileo, vescovo di Nona li 20 Giugno 1774.

„In dovuta rassegnazione a' venerati comandi dell' E. V. espressi nell' inchinato Suo foglio 12 corr. rassegno all' E. V., che nella mia diocesi cinque sono le parrocchie latine rette da' padri minori osservanti della provincia del SS. Redentore.

La prima è di Perušić, retta dal p. Girolamo Miljanić parroco col suo compagno p. Martino da Karin. La seconda di Jesenice dal parroco p. Pasquale Nekić. La

terza di Kruševo dal p. fra Filippo Sirotković. La quarta d' Obbrovazzo dal parroco fra Rafaele Tičina. La quinta di Rodaljice, retta dal p. fra Luca Resić col compagno fra Giacomo Piljić.

Le parrocchie stesse sono a sufficienza amministrate dai suddetti padri parrochi, e compagni respettive, nè furono sostituiti, nè ebbi bisogno sostituire religiosi secolari nelle dette cure per mancanza di regolari. Tanto rassegno all' E. V. e con profondissimo ossequio mi dò l' onore di raffermarmi".



P.

Lettera al medesimo provveditore di monsig. Travisan vescovo (1766-1799) di Scardona li 20 Giugno 1774.

„Non prima d'oggi mi giunsero le inchinate lettere di V. E., 12 cadente Giugno, significanti la costante massima dell' Eccell. Senato, spiegata in sue venerate ducali 21 Maggio decorso, di volere, che le parrocchie continuino ad essere amministrate da' padri minori osservanti della provincia del SS. Redentore. Sopra tale argomento ubbidindo all' ingiontomi cenno devo rassegnare, che tutta la mia diocesi è composta di otto parrocchie, appoggiate ai padri del suddetto ordine del convento di Visovac in Krka (unico appunto de' regolari in questa diocesi, e territorio), senza esservi corsa alcuna alterazione.

Col progresso del tempo accresciute le popolazioni delle parrocchie, e loro adiacenze, apparì più volte indispensabile l' esigenza di accrescere il numero de' religiosi cooperatori; ma l' impossibilità di averne per la mancanza degli individui, e per non fare diversamente alla pubblica

massima arrenò sempre la buona disposizione; sicchè mai venne sostituito alcuno, e neppure verun religioso secolare o altro, restando sempre il ristretto numero di soli otto parrochi.

In conseguenza di quanto ho umiliato evidente sarebbe la necessità d'un maggior numero de' religiosi da impiegarsi in tale importante officio, che alle volte per la lontananza de' luoghi non è puntualmente esercitato.

Incontratisi dal mio pastoral dovere colla maggior sollecitudine i pubblici comandi nei ricercati riscontri estesi nella pura loro verità, con tutto il rispetto ed ossequio ecc. ecc".

Q.

Lettera scritta al medesimo provveditore da monsig. Difnico vescovo (1767-1783) di Sebenico li 20 Giugno 1774.

„Dietro al rispettabile cenno fattomi da V. E. in suo foglio 12 corrente Giugno relativo a ossequiate ducali dell' eccell. senato 21 Maggio decorso, devo significarle, che otto sono le parrocchie nella mia diocesi, che sono appoggiate alla cura de' padri minori osservanti della provincia del SS. Redentore, e che quindici sono li religiosi impiegati nelle medesime, come dalla nota che le rassegno potrà rilevarlo.

Relativamente poi all' ingiontomi incarico da V. E. credo di mio preciso dovere dirle, che pur troppo è necessario un maggior numero de' religiosi cooperatori, onde soddisfare appieno alli bisogni spirituali delle popolazioni da essi dirette, essendosi queste di molto aumentate, e di

conseguenza anche dilatatesi le parrocchie stesse con le loro adiacenze. Ciò però non ho potuto finadora ottenere, appena potendo supplire essa provincia al dettaglio presente per la scarsezza estrema degli individui adatti a tali importantissimi impieghi, nè io mi sono determinato ad aggiungervi altri religiosi secolari, o altri, appunto in dipendenza della pubblica costante massima, che vuole, che le parrocchie sieno amministrate dai padri minori osservanti dell'accennata provincia, da' quali e dietro alle mie pastorali premure, ho anche esatto un corrispondente servizio nella vigna del Signore. Questo è quel tutto che per la verità e giustizia, nonchè per adempiere alle mie vescovili incombenze sopra le fattemi ricerche devo con diligenza avvanzarle, nel mentre con il maggior ossequio me le raffermo".

„Parrocchie nella Diocesi di Sebenico

Knin.	Parroco, p. Pasquale Matković;
	Compagno, p. Alessandro Anić.
Drniš.	Parroco, p. Simon Petričić;
	Compagno, p, Giuseppe Babić;
	Compagno, p. Elia Soldić.
Gradac.	Parroco, p. Alessandro Pešut;
	Compagno, p. Antonio Arbanas.
Promina.	Parroco, p. Michele Bilušić;
	Compagno, p. Francesco Žulj.
Miljevci.	Parroco, p. Vincenzo Žepina.
Mirlović.	Parroco, p. Andrea Copić;
	Compagno, p. Nicolò Podbioka.

Borgo di Terraferma. — Parroco, p. Francesco Križanović;
Compagno, p. Giorgio Gulin.

Maddalena. — Parroco, p. Antonio Vukšić."

R.

Lettera scritta allo stesso Provveditore da monsig. Miočević vescovo (1766-1784) di Traù li 20 Giugno 1774.

„Le parrocchie montane dirette dalli padri minori osservanti della provincia del SS. Redentore in questa mia diocesi, sono al numero di nove. Oltre ai parrochi assistono al governo delle anime altri quattro religiosi dell'ordine stesso, col titolo di cappellani. Dall'unito foglio saranno a V. E. indicati i nomi de' luoghi, e delle persone.

Da otto anni che mi ritrovo alla reggenza di questa chiesa non ebbi mai bisogno, per mancanza di religiosi regolari, di sostituir alcun secolare sacerdote.

Tanto con sincerità d'animo in dovuta ubbidienza, e in positiva risposta al venerato foglio, 12 corrente, rassegno a notizia di V. E. e col più profondo ossequio godo dell'onore di riconfermarmi ecc.".

Parrocchie montane nella diocesi di Traù, dirette da' padri minori osservanti della provincia del SS. Redentore.

1.	Parrocchia	di Ogorje.	—	Parroco,	p.	Andrea Mandić;
				Cappell.	„	Simon Gulić.
2.	„	di Brštanovo.	—	Parroco	„	Tommaso Jaić,
3.	„	„ Čvrljevo.	—	„	„	Zuanne Rosò.
4.	„	„ Lećevica.	—	„	„	Bartolom. Zelić.
5.	„	„ Visoka.	—	„	„	Michele Titlić;
	„	„ „	—	Cappel.	„	Biagio Jelić.
6.	„	„ Bristivica	—	Parroco	„	Antonio Polić;
	„	„ „	—	Cappel.	„	Antonio Jakeljić.

7. Parrocchia di Suhidol — Parroco p. Filippo Šimić.
8. „ „ Prgomet — „ „ Pietro Alfirević;
„ „ „ Cap. p. Franc. Maljković.
9. „ „ Ljubitovica — Parr. p. Antonio Burazer.



S.

Lettera al medesimo Provveditore di monsig. Blašković vescovo (1731) di Macarsca li 20 Giugno 1774.

„L' istesso numero de' religiosi dell' ordine de' minori osservanti del SS. Redentore annovero continuare sino al giorno d' oggi nell' attuale esercizio delle medesime cure entro questa diocesi, che vi era al momento, che fu loro inibita la vestizione, nè da me perciò in questo mezzo si è surrogato alcuno de' sacerdoti secolari; nè credo presentemente ricercarvisi maggiore per la detta officiatura, potendo nel luogo di Stilj, distretto di Vrgorac, dal convento di santa Croce, ove ha creduto il mio predecessore di fel. ricordanza, ed hor pur io, più volte ricercato dai superiori dell' ordine, supplirsi col soggetto da pochi mesi approvato al necessario indispensabile bisogno di un curato residente. Dall' unita individuale lista, che ho l' onore di umiliare all' E. V. raccoglierà il numero de' religiosi del predetto ordine, che si esercitano nella cura delle anime in questa diocesi. Tanto credo dovere con tutta verità rassegnare in esecuzione dell' osseguiate ducali dell' Eccell. Senato, 21 Maggio decorso, il sentimento delle quali mi periva dal venerato foglio di V. E. 12 Giugno corrente, oggi esibitomi, e con distinta stima, ed ossequio mi dico ai comandi“.

„Nota distinta delle cure amministrate da' padri Mi-

nori Osservanti nella diocesi di Macarsca col nome e cognome de' padri, e conventi alli quali sono ascritte, ed è come segue:

In Primorje di Macarsca.

1. Villa Bast. — P. fra Giuseppe Kovačević;
2. „ Velobrdo. — P. f. Felice Batošić;
3. „ Tučepi. — P. f. Silvestro Paulinović.

In distretto di Vrgorac del convento di Macarsca.

4. Villa Kozica. — P. fra Andrea Ravliić.

In territorio d'Imoschi del conv. di Macarsca.

5. Villa Slivno. — P. f. Giuseppe Dragoević.

In Primorje del convento di s. Croce:

1. Villa Drašnice — P. fra Pietro Rosić;
2. „ Igrane. — P. fra Ilario Skočibusić;
3. „ Živogošte. — P. fra Pietro Raičević.

In distretto di Vrgorac.

4.—5. Villa Zavojane — Koačine e Stilj. — P. Francesco Liović, P. Gregorio Urlić assieme residenti.

In Primorje del convento di Zaostrog.

1. Villa Drvenik. — P. Pietro Gabrić;
2. „ Zaostrog. — P. Bonaventura Bilas;
3. „ Podaca. — P. Matteo Bartulović;
4. „ Lapčanj e Gradac. — P. Simon Kačić-Miošić;
5. „ Baćina. — P. Marco Grubković-Puljan.

In distretto di Narenta.

6. Komin e Rogotin. — P. Giovanni Franić;
7. Fort' Opus, Smokovo, Trnovo, Gradina, Bagalović, Torre Norin e presidio di Fort' Opus — P. Pietro Dodig;
8. Metković. — P. Pietro Brajković;
9. Plina e Vidonje. — P. fra Paolo Romčević;
10. Ville Pasičina, Brist, Milute e Grmčevina. P. fra Gregorio Ivićević;
11. Fortezza Vrgorac — P. fra Pietro Ėrceg;
12. Borgo Vrgorac e sue adjacenze. — P. Antonio Milošević.

In territorio d' Imoschi dell' ospizio dei padri Minori Osservanti.

1. Fortezza. — P. Simon Gudelj;
2. In Borgo, Glavina e Podi — P. fra Lodovico Knezović;
3. Vinjane e Memedović — P. fra Bernardino Pavlović;
4. In Proložac — P. fra Marco Rupčić.

Del convento di Almissa nel territorio d' Imoschi.

1. Opanci e Mrnjavci — P. fra Benedetto Delas;
2. Studenci. — P. fra Giovanni Šumelj;
3, Ričice. — P. fra Giuseppe Brkić:
4. Podbabje. — P. fra Simone Petrićević;
5. Runović e Zmijavci. — P. fra Antonio Milinović.

T.

Lettera allo stesso di monsig. Riboli vescovo di Lesina, li 21 Giugno 1774.

„Mi pervennero in quest' oggi le riverite lettere di V. E., 12 corr. Giugno, relative ad ossequiate ducali dell' eccell. senato, dichiaranti la pubblica massima di voler,

che continuino li padri minori osservanti della provincia del SS. Redentore nell'amministrazione delle parrocchie loro appoggiate.

Rapporto a ciò siccome in questa mia diocesi non è seguita alterazione veruna, così non manco di adempire anco prontamente all'interpellazioni fattemi dall'E. V. col suddetto rispettabile di lei foglio.

Una sola parrocchia regolare del suddetto ordine de' minori osservanti esiste in questa diocesi, cioè in luogo di San Martino dell'isola Brazza, ove pure vi è il convento dell'ordine stesso; ed atteso il poco numero di abitanti, e la sufficienza de' religiosi di quella famiglia approvati per l'esercizio delle confessioni non rimarco bisognevole la cura d'altri cooperatori, nè fu perciò sostituito verun sacerdote secolare, nè altro qualsisia religioso.

Con ciò incontrate le prescrizioni di V. E. non mi resta, che col più fino rispetto protestarmele."



U.

Lettera scritta allo stesso da monsig. Garagnini arcivescovo di Spalato li 12 Luglio 1774.

„Rilevandomi il venerato foglio di V. E. de dì 12 pross. pass. Giugno, arrivatomi alle mani in occasione della sacra montana visita, li supremi comandi dell'eccell. senato sul proposito delle parrocchie di questa mia diocesi, che tuttora coperte vengono da' molto reverendi padri minori osservanti della provincia del SS. Redentore; appena restituitomi alla mia residenza in Spalato, ed informato quì più di quanto si ricerca per l'esatto adempimento d'un tal suddito mio dovere, non manco di ragguagliarla colla presente umilissima mia della verità dei fatti.

Constando intanto all' E. V. dal quì incluso foglio il numero siccome delle parrocchie medesime, e de' parrochi regolari, che attualmente le occupano; così de' preti secolari che loro servono di cappellani, le espongo qualmente questi ultimi sull' instanze di quei popoli fatte al mio predecessore monsig. arcivescovo Dinariccio, ed alla mia persona, furon proposti altri dai guardiani dei rispettivi conventi, e da Noi per la rettamente estrema necessità, che vi era in que' luoghi della moltiplicazione degli operarii, con piena soddisfazione approvati, ed altri assolutamente da Noi medesimi per la ricredenza di guardiani suddetti.

E perchè continuano crescere alla giornata le popolazioni da per tutta la mia diocesi, ed in conseguenza le instanze loro, specialmente in occasione della sacra visita, e dell' annuale conferma de' parrochi, onde faccia loro assegnare dai rispettivi guardiani altri cappellani, e tanto più, che tali popolazioni colle loro chiese si trovano situate assai lontano dalla parrocchialé, e dal parroco, le rassegno parimente come anche al presente vi si vorrebbero almeno altri sette sacerdoti per situarli in altre sette cappellanie, affinchè potessero prontamente questi accorrere all' estreme necessità di quelle anime, cui li naturali lor pastori e parrochi non ponno sempre a tempo arrivare.

Quando con ciò abbia corrisposto, come spero, ai sovrani comandi dell' eccell. senato, ed alle venerate prescrizioni di V. E. a' medesimi relative, ed assicurato frattanto tutti della verità dei fatti, e specialmente dell' ultimo, ch' è l' estrema necessità d' altri nuovi operarii, certamente mi sono riportato la glória di fedelissimo, ed ubbidientissimo suddito, e procurato un sommo bene, siccome alla mia coscienza con averla sgravata d' un grande

rimorso; così a quelle anime con aver loro procurato specialmente nell' ultimo terribilissimo momento della lor vita una delle più necessarie difese contro l'inferno.

Rassegnandole per l' ultimo la divotissima mia stima e servitù mi protesto".

„Parrocchie nella diocesi di Spalato coperte dai molto reverendi padri minori osservanti della provincia del SS. Redentore 1774.

Clissa Fortezza — Parroco, p. Michele Junaković, nomina S. E. Provveditore.
Sinj „ — „ „ Francesco Puarić, „ il p. guard. di Sinj.
„ Borgo — „ „ Agostino Poljak „ „ „ „
„ „ — Coadjutori, li rev.di padri confessori di detto conv. di Sinj
Hrvatce „ — Cappellano, p. Michele Sunara, nomina il p. guard. di Sinj.
Bitelić „ — Parroco, „ Giovanni Cvitković „ „ „ „
Bajagić „ — Cappellano, „ Stefano Petričić „ „ „ „
Otok — Parroco, p. Giovanni Miljković, nomina il p. guard. suddetto
Galla e Gljev-Cappellano Don Giacomo Cottić, „ „ „ „
Ruda — „ „ Giovandi Tadić, „ „ „ „
Grab — Parroco — p. Pietro Žanko, „ „ „ „
Tijarice — „ — „ Antonio Orlandić. „ „ „
Voštane — Cappellano Don Luca Bandov „ „ „ „
Strizirep — „ „ Gregorio Matijašević „ „ „
Turjaci — Parroco — p. Giuseppe Kavis nomina „ „ „
Vojnić — Cappellano Don Antonio Stupalo „ „ „ „
Trilj — „ „ Francesco Lucmančić „ „ „
Diemo Super. Parroco p. Michele Matas nomina „ „ „
„ Infer. „ „ Girolamo Brunetti „ „ „ „
„ „ Cappellano Don Pietro Resić „ „ „ „
Prugovo — Parroco p. Giovanni Erceg „ „ „ di Spalato
Muć Super. „ „ Antonio Delić „ „ „ „
Muć Infer. — „ „ Gregorio Petrović „ „ „ di S. Croce
Potravje — „ „ Pietro Bandić „ „ „ suddetto
„ — Cappellano „ Giuseppe Ajduk „ „ „ suddetto
Zasijok — „ „ Filippo Argojević „ „ „ suddetto
Vrlika — Parroco „ Pasquale Muškopulo „ „ di Visovac
„ Cappellano „ Antonio Mandarić „ „ „ „

Ugljane	— Parroco	p.	Giacomo Maroević nom. il. p. guard. di Macarsca
„	Cappellano	„	Agostino Lovrinčević „ „ „
Kijevo	— Parroco	„	Giorgio Barać „ „ „ di Knin.



V.

Lettera del provinciale p. Giuseppe Radman al medesimo provveditore.

„In pronta ubbidienza alle venerate lettere di questa Eccell. Carica 12 del decorso Giugno mi onoro d'umiliare all'E. V. i lumi tutti, che furono dall'ubbidieaza mia ricercati in dipendenza a sovrane ducali dell' Eccell. Senato.

Dalle note inserite la sapienza Sua avrà l'esatto numero delle parrocchie amministrate da' padri minori osservanti della provincia del SS. Redentore, cui ho l'onore di presiedere, col nome delle medesime; numero de' religiosi esistenti in cadauna parrocchia, co' loro nomi...

I. Convento di Visovac.

1	Promina	— Parroco	p.	Michele Bilušić.
	„	— Cappellano	„	Francesco Žulj.
2	Miljevci	— Parroco,	„	Vincenzo Žepina.
3	Drniš	— „	„	Simone Petričić.
	„	— Cappellano	„	Giuseppe Babić.
	„	— „	„	Elia Soldić.
4	Mirlović	— Parroco	„	Andrea Copić.
	„	— Cappellano	„	Nicolò Podbioka.
5	Gradac	— Parroco	„	Alessandro Pešut.
6	Kljaci	— Capp. cur.	„	Antonio Arbanas.
7	Vrlika	— Parroco	„	Pasquale Muškopulo.
	„	-- Cappellano	„	Antonio Mandarić.
8	Rupe	— Parroco	„	Michele Validžić.
9	Dubravice	— „	„	Lorenzo Jurić.

10 Krković — Parroco p. Pietro Bobelj.
11 Vaćane — „ „ Francesco Jurić.
12 Cista — „ „ Benedetto Rošić.
13 Stankovci — „ „ Giovanni Vidović.
14 Banjevci — „ „ Gabriele Maleš.
15 Lišane — „ „ Michele Šurkalo.
16 Rodaljice — „ „ Luca Resić.
„ — Cappellano „ Giacomo Piljić.

II. Convento di Zaostrog.

1 Zaostrog — Parroco, p. Bonaventura Bilas.
2 Drvenik — Cappell. curato, p. Pietro Gabrić.
3 Podaca — „ „ „ Matteo Bartulović.
4 Lapčanj — Parroco „ Simon Kačić-Miošić.
5 Baćina — Cappell. curato, „ Marco Grubković.
6 Fort' Opus Parroco „ Pietro Dodig.
7 Komin — Cappell. curato, „ Giovanni Franić.
8 Plina — Parroco „ Paolo Romčević.
9 Brist — „ „ Gregorio Ivičević.
10 Metković — „ „ Pietro Brajković.
11 Vrgorac in Borgo Parroco „ Antonio Milas.
12 „ „ Fort. Cappell. cur. „ Pietro Erceg.

III. Convento di Macarsca.

1 Velobrdo — Parroco, p. Felice Botošić.
2 Bast — „ „ Giuseppe Kovačević.
3 Tučepi — „ „ Silvestro Paulinović.
4 Kozica — „ „ Andrea Bavlić;
5 Slivno — „ „ Giuseppe Dragoević.
6 Ugljane — „ „ Giuseppe Maroević.
„ — Cappell „ Agostino Lovrinčević.

IV. Convento di S. Croce.

1 Živogošte — Parroco, p. Pietro Raičević.
2 Igrane — Cappell. cur. „ Ilario Škočibušić.

3 Drašnice — Parroco p. Pietro Rosić.
4 Zavojaue — „ „ Francesco Liović;
„ — Cappell. „ Gregorio Urlić.
5 Muć — Parroco, „ Gregorio Petković.
6 Potravje — „ „ Pietro Baudić;
„ — Cappell. „ Giuseppe Morulović.
7 Zasijok — Cappell. cur. „ Filippo Argoević.

V. Convento di Sebenico.

1 Maddalena — Parroco p. Antonio Vukšić.
2 Borgo di terraf. — „ „ Francesco Križanović;
„ — Cappell. „ Giorgio Gulin.

VI. Convento di Sinj.

1 Sinj (Borgo) — Parroco, p. Agostino Poljak.
2 „ (Fortezza) — „ „ Francesco Puarić.
3 Hrvatce — Capp. cur. „ Michele Sunara.
4 Bitelić — Parroco „ Giovanni Cvitković.
5 Bajagić — Capp. cur. „ Stefauo Petričić.
6 Otok — Parroco, „ Giovauni Miljković.
7 Grab — „ „ Pietro Žanko.
8 Tijarice — „ „ Antonio Orlandić.
9 Turjaci — „ „ Giuseppe Kavis.
10 Dicmo Sup. — „ „ Michele Matas
11 „ Infer. — „ „ Girolamo Brunetti.
12 Bristivica — „ „ Antonio Polić;
„ Cappell. „ Antonio Jakeljić.
13 Ogorje — Parroco „ Andrea Mandić.
„ Cappell. „ Simon Gulić-Šimić.
14 Prgomet — Parroco „ Pietro Alfirević;
„ Cappell. „ Francesco Maljković.
15 Visoka — Parroco „ Michele Titlić;
„ Cappell. „ Biagio Jelić.
16 Čvrljevo — Parroco, „ Tommaso Jaić.
17 Lećevica — „ „ Bartolomeo Zelić.

18 Šuhidol — Parroco p. Filippo Šimić.
19 Ljubitovica — „ „ Antonio Burazer.
20 Bršanovo — „ „ Giovanni Rosić.

VIII. Convento di Knin.

1 Knin (Borgo) — Parroco p. Pasquale Matković.
2 Vrhpolje — Cappll. cur. „ Alessandro Annić.
3 Kijevo — Parroco „ Giorgio Barać.

VIII. Convento di Almissa.

1 Lovreć — Parroco p. Benedetto Delas.
2 Studenci — „ „ Giovanni Šumelj.
3 Ričice — „ „ Giuseppe Brkić.
4 Podbabje — „ „ Simone Petrićević.
5 Runović — „ „ Antonio Milinović.

IX. Convento di Karin.

1 Kruševo — Parroco p. Filippo Sirotković.
2 Obbrovazzo — „ „ Rafaele Tičina.
3 Jasenice — „ „ Pasquale Nekić.
4 Perušić — „ „ Girolamo Miljanović.
„ Cappell. „ Martino Franković.

X. Convento di s. Martino della Brazza.

1 S. Martino — Parroco p. Paolo Perić.

XI. Convento di Spalato.

1 Clissa (Fortezza) — Parroco p. Michele Junaković.
2 Prugovo — „ „ Giovanni Ereeg.
3 Muć Super. — „ „ Antonio Dabić.

XII. Convento d' Imoschi.

1 Imoschi (Fortezza)	—	Parroco	p.	Simon Gudelj.
2 „ (Borgo)	—	„	„	Lodovico Knezović.
3 Vinjane	—	„	„	Bernardino Pavlović.
4 Proložac	—	„	„	Marco Rupčić.

Z.

Lettera scritta al provveditore generale, Giacomo Gradenigo, dal provinciale p. Giuseppe Radman, 15. luglio 1775.

„In adempimento alle ossequiate lettere di V. E., 16 Giugno passato, relative alle rispettabili commissioni dell' eccell. deputazione estraord.a *ad pias causas*, aggiunta agli eccell.mi dieci savii sopra le decime in rialto dei 30 del passato Marzo, ho l' onore di rassegnare all E. V. negl' inserti due fogli tutto ciò che colle stesse fù comandato alla mia dipendenza. Risulta nei medesimi descritti i nomi delle cure o parrocchie e cappellanie curate, che appartengono alla provincia del SS. Redentore, oggi coperte da preti..........".

„Cure ossia parrocchie e cappellanie curate appartenenti alla provincia del SS. Redentore coperte da preti illirici per mancanza de' frati.

Nella diocesi di Macarsca.

1 Cura di Lokvičić,	6 Cura di Dusina,
2 „ „ Poljica,	7 „ „ Orah e Papratnice.
3 „ „ Rašćane,	8 „ „ Ravča e Kokorić,
4 „ „ Vrdol	9 „ „ Rujnica e Desne,
5 „ „ Krstatice,	10 „ „ Viddo e Dragovia.

11 Cura di Struge e Otrić.

Nella diocesi di Spalato.

1 Cura di Ruda,
2 „ „ Voštane,
3 „ „ Strizirep,
4 Cura di Trilj,
5 „ „ Vojnić,
6 „ o cappell. di Aržano. [1]

„Cure appartenenti alla provincia del SS. Redentore, ed in oggi amministrate da' religiosi della medesima.

Nella diocesi di Nona.

1. Perušić,
2. Rodaljice,
3. Kruševo,
4. Obbrovazzo,
5. Jesenice.

Nella diocesi di Scardona.

1. Banjevci,
2. Stankovci,
3. Čista,
4. Krković,
5. Lišane,
6. Vaćane.
7. Rupe,
8. Dubravice

Nella diocesi di Sebenico.

1. Borgo di terra ferma,
2. Maddalena,
3. Mirlović,
4. Drniš,
5. Gradac,
6. Kljaci,
7. Borgo di Knin,
8. Vrhpolje,
9. Promina,
10. Miljevci.

---

[1] Anche a Dicmo infer. vi era un prete, ma in qualità di cooperatore del parroco francescano ivi residente.

Nella diocesi di Traù.

1. Bristivica,
2. Prgomet,
3. Ogorje,
4. Visoka,
5. Čvrljevo,
6. Suhidol,
7. Ljubitovica,
8. Brštanovo,
9. Lećevica.

Nella diocesi di Spalato.

1. Borgo di Sinj,
2. Fortezza di Sinj,
3. Hrvatce,
4. Bitelić,
5. Bajagić,
6. Otok,
7. Gala,
8. Grab,
9. Tiarice,
10. Turjaci,
11. Dicmo Superiore,
12. Dicmo Inferiore,
13. Prugovo,
14. Muć Superiore,
15. Muć Inferiore,
16. Potravlje,
17. Zasijok,
18. Vrlika,
19. Kievo,
20. Ugljane.

Nella diocesi di Macarsca.

1. Zaostrog,
2. Drvenik,
3. Podaca,
4. Lapčanj,
5. Baćina,
6. Fort' Opus,
7. Komin,
8. Plina,
9. Brist,
10. Metković,
11. Borovci,
12. Borgo di Vrgorac,
13. Fortezza di Vrgorac,
14. Bast,
15. Velobrdo,
16. Tučepi,
17. Kozica,
18. Slivno,
19. Živogošće,
20. Igrane,
21. Drašnice,
22. Zavojane,
23. Lovreć,
24. Studenci,

25. Ričice,
26. Podbabje,
27. Runović,
28. Borgo d' Imoschi,
29. Fortezza d' Imoschi,
30. Vinjane,
31. Proložac.

Nella diocesi di Lesina.

1. Brazza, san Martino.

AA.[1]

Jezus i Marija.

Mi Stipan Vojnović knez od Vojnovića — Matija Radeljković knez od Vratkovića — Petar Baković knez od Suhoga Doca, od Labina i odredjeni i poslani od svega púka i kršćana, koji su u Suhom Docu, u Labinu, u Brištivici i Bliznoj, u Prapatnici i Podlužju uteći se na ime svega púka i prikazati svetoj Crkvi naše potribe duhovne kako je istina i neće se inako naći, nego kako je ovdi upisano, to jest *da nemoremo za veće uzroka držati medju nami kapelana popa:* prvo zašto smo često napaštovani od Paćare (Patrijarke) grčkoga, *i da nas fratri ne obrane* svojim privilegjam, koje imadu od Cara, *davno bismo bili podložni po popu rečenomu Paćaru;* koja privilegja nejmadu popi. Drugo, *kada nas Turci pritisnu globami i avganiami, popovi naš ostave i bižе; a mi ostanemo bez pastira.* Treće, mi idjemo našim imanjem na pašu u tursku zemlju četri dni hoda daleko gdi

[1] I tre documenti che seguono mi furono favoriti dalla gentilezza del p. Stefano. Zlatović. Il primo è una supplicazione innoltrata alla Santa Sede, e per la sua primitiva semplicità è interessantissimo.

popovi doći nesmiju. Četvrto, kad bi Turci uznali da medju nami stoje ljudi iz tudjega vladanja, bili bismo mi i oni na kol'u, a naša dobra u begluk; za to ćemo pri ostaviti naše zemlje i odonle otići: ali će iskati Turci uzrok, i za to može biti smutnjâ i nemir obćenski.

Za to molimo vaša gospostva privisoka da nas u taki nemir nezapuštate, nego da stojimo, i da smo, kako i dosad služeni bijasmo od redovnika dobro i pošteno, i bez štete služeni i sad i do posli, i ljubimo njihove svete noge. Dne 8 kolovoza 1682: Archiv. della Propaganda a Roma, Vol. III: documento copiato dal p. Michele V. Batinić.

BB.

Presentata all' Uffo: Pret.le di Macarsca per mano del Serdaro Mate Bebić e Rado Miletić per nome proprio e delli sottoindicati questo giorno 10 Ottobre 1700.

Na 30 Rujna godine Gosp: 1700.

Mi niže pobiliženi Serdari, Arambaše, Sudci i zastupnici sa svim ostalim pukom priko planine na mejašim turskim podložnici Privedroga Dužda u području Makarske i Gabele i ostalih mista prograničnih; svidočimo i istinito potvrdjujemo svikolici koji smo došli prosto i svojevoljno pod krilo Principovo, ostavivši sva naša imanja; i sad očitujemo ono što se može virovati na svakomu sudu Privedroga Principa, jer je to želja gorirečenih *koji žele imati za svoje Pastire duhovne Otce Sv. Frane Države bosanske*, budući rečeni Otci obratili na viru kršćansku naše pradidove, uzdržavali ih u svetoj viri blizu 200 godina i više i sada nam se nahode župnici, koji su pritrpili tursko i krivovirsko progonstvo, neizrečene sramote, od kojih mnogi i život izgubiše; a očito je da medju tolikim nezgodam nisu nas zapuštili.

Rečeni redovnici bili su prvi uzrok da smo došli pod krilo Privedroga Principa, *a sada smo čuli, da niki traže dignuti iste, za staviti druge*, koji nam nikakva dobra ne učiniše u našim potribam. *S toga ponizno molimo svi zajedno svako sudište Privedroga Principa, da toga nedopušti, budući mi na ovomu kraju ostali težko ožalošćeni. Dignuvši nam ove redovnike ostali bismo bez ikakva utišenja.* Čim ostajemo virni i ponizni podanici Priv. Principa i tako se podpisujemo našimi rukama koji znamo, a koji neznadu čine zlamenje križa.

Ja Serdar Mate Bebić potv. Ja Serdar Rado potv. Ja Serdar Gale potv. Ja Serdar Jeličić potv. Ja Serdar Maras potv. — Ja Nikola Jeličić kapitan †. Ja Jurišić harambaša †. Ja Petar Jeličić haramb †. Ja Mijo harambaša potv. Ja Ivan Rašić potv.

Ja Juraj Majić haramb. †. Ja Grgur Degovčić haramb. †. Ja Juro Ravlić haramb. †. Ja Juro Vuletić haramb. †. Ja Ivan Grgušić haramb. †. Ja Nikola haramb. zastupnik. Ja Ante Pernanović Zast. †. Ja Jure Ivanovčić Zast. †. Ja Petar Lupić Zast. †. Ja Jurica Bilanić Zast. potv.: Archiv. del conv. di Macarsca.

CC.

Mi koji smo odredjeni od ostalih Serdara, harambaša, prokaratura i ostaloga svega puka, koji se nahodimo priko planine na mejaši turski a od države Čitlučke, Makarske i drugih mista okolo nas, i utičemo se prid noge vašega obranoga gospodstva zaradi uzroka: budući razumili da niki *nastoje i hoće dignuti fratre reda svetoga Frančeska od provincie bosanske i da nisu u napridak kurati naših duša*, već misle metati druge od drugih redova kojih nepoznajemo, ni od kojizih nismo imali nikakove službe božie ni drugoga dobra, *a budući rečeni*

ozgora redovnici provincie bosanske najprvi usiali u onizi strana sime od vire katoličanske i obratili na viru Isukrstovu tolike i tolike narode kako i naše stare i uzdržali temeljito naše prve roditelje i nas u viri katoličanskoj oko dvista i pedeset godina, koji su podnili neizrečena progonstva i pogrde na razlike načine od Turaka i šiśmatika, i mnogi od njih izgubili život od razlikih muka za uzdržati viru i nas temeljito u istoj viri; ne samo to, ali rečeni oci u ovi sadanji rat s Turčinom činili su nas svekolike sasvim ostaviti Otmanovića vladanje i naša sva imanja (koja nisu bila malahna kako se more znati) i doveli nas pod krilo Principovo i s nama vazda bili onoga rata na meaši neostavivši nas nikada i mnogi su život izgubili od istih Turaka zaradi raširenja privedroga Principa, kako se more očito znati, ako bude potriba; a sada toliko mi koliko svikolici ozgora rečeni ostalismo veoma uvridjeni u razdiljenju onizih mejaša, ostavši na niki način brez ništa, *a još dignuvši nam željene redovnike, onda bismo ostali sasvim ucviljeni i uvridjeni. Za to se utičemo od strane svih serdaru, harambaša, prokaratura i ostaloga svega puka i padamo prid noge vašega obranoga gospodstva sa svom poniznostju od našega srca moleći i pitajući milosti, da se dostoite uslišati naše molbe, da nebiste dopustili takove stvari onizim koji nas nastoje u ovo ucviliti, i da bi se dostojalo vaše Veličanstvo uzdržati za naše kurate i čobane duhovne ozgora rečene i željeće otce koji se nahode od toliko godina i kolina, kako i sada naši pastiri, i koje svi jednoglasno obiremo moleći* za našega obranitelja vaše uzvišeno i plemenito gospostvo, ako bise dostojalo u ovu stvar, koliko u sve naše ostale, a mi ostajemo svi jednokupno vaše ponizne i virne sluge.

Data u Vrgorcu. . . .

Ja Mate Bebić Serdar od strane od ozgor rečenih.

Ja Nikola Jelović Vojvoda.

Ja Serdar Rade — Ja knez Stipan Vladmirović potvrdjivam.

Ja knez i kapetan Jure Vladmirović potvrdjivam.

Archiv. del conv. di Zaostrog.



INDICE

INTRODUZIONE.

PARTE PRIMA. — Missione della provincia del SS. Redentore. (Le Parrocchie).

PARTE SECONDA. — Le parrocchie francescane in Dalmazia rispetto al Diritto Canonico.

APPENDICE.



Errata	Pag.	Lin.	Corrige
86	21	ult.	36
eielo	23	28	cielo
attore	32	1	autore
questo	„	2	che questo
chiesa così	39	14	chiesa, così
2	56	2	1
1	„	11	2
uomini Me	63	11	uomini. Ma









